



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 400/12

di iniziativa del Consigliere E. ALECCI recante:

"Disposizioni per la promozione dell'inclusione lavorativa delle persone con  
disabilità nei servizi turistici stagionali - Progetto 'Lavorando includendo'"

relatore: P. STRAFACE;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	25/6/2025
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	25/6/2025
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	25/6/2025
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	2,5
NUMERO ARTICOLI	

### **Testo del Provvedimento**

Proposta di legge n. 400/XII pag. 3  
*"Disposizioni per la promozione dell'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei servizi turistici stagionali – Progetto 'Lavorando includendo'"*

### **Normativa citata**

Legge 5 febbraio 1992, n.104 pag. 9  
*"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*

Legge 12 marzo 1999, n. 68 pag. 67  
*"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"*

### **Normativa nazionale**

Legge 3 marzo 2009, n.18 pag. 106  
*"Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità."*

D.lgs 3 maggio 2024, n. 62 pag. 110  
*"Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato"*

### **Normativa regionale**

Legge regionale 28 giugno 2023, n. 25 pag. 160  
*"Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente"*

### **Normativa comparata**

Legge regionale 24 novembre 2023, n. 32 - Piemonte pag. 181  
*"Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro"*



*Consiglio regionale della Calabria*

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

*“Disposizioni per la promozione dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei servizi turistici stagionali – Progetto ‘Lavorando includendo’”*

Ernesto Francesco Alecci

## Proposta di legge

*“Disposizioni per la promozione dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei servizi turistici stagionali – Progetto ‘Lavorando includendo’”*

### Relazione illustrativa

La presente proposta di legge nasce con l’obiettivo di promuovere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei servizi turistici stagionali, in particolare presso i lidi balneari della Regione Calabria.

Il progetto denominato “Lavorando includendo” intende valorizzare le capacità individuali, favorire l’autonomia e contrastare l’esclusione sociale, attraverso un modello di collaborazione tra istituzioni pubbliche, imprese turistiche e terzo settore.

Durante il periodo estivo, le strutture balneari rappresentano un’importante occasione di lavoro stagionale.

Tuttavia, le persone con disabilità incontrano ancora numerose barriere all’accesso al mondo del lavoro, anche in ambiti dove potrebbero svolgere mansioni compatibili con le proprie abilità.

La Regione Calabria intende colmare questo divario, incentivando i datori di lavoro che scelgono di assumere lavoratori con disabilità e promuovendo una cultura dell’inclusione e dell’accessibilità.

L’intenzione del proponente è di estendere all’intera regione tale progetto che, nel corso della stagione balneare 2025, è in fase di sperimentazione nei lidi del Comune di Soverato, attraverso il coinvolgimento dello stesso ente locale e di altri soggetti privati.

La legge si propone di riconoscere formalmente il progetto “Lavorando includendo” e di sostenerne l’attuazione attraverso l’attribuzione di un marchio di qualità inclusiva e la priorità nell’accesso a bandi regionali per il turismo.

L’obiettivo è duplice: da un lato, offrire opportunità concrete di lavoro a persone con disabilità; dall’altro, valorizzare le imprese virtuose che investono in responsabilità sociale.

La proposta di legge si articola in sei articoli e prevede:

- la definizione dei requisiti per l’adesione al progetto;
- la concessione del marchio “Lido Inclusivo – Regione Calabria”;
- la priorità nei bandi regionali per il turismo;
- la creazione di un registro annuale dei soggetti aderenti.

La proposta di legge “Lavorando includendo” rappresenta un passo concreto verso una società più equa e inclusiva, in cui il diritto al lavoro delle persone con disabilità sia effettivamente garantito. Essa si inserisce nel solco delle politiche europee e nazionali per l’inclusione sociale e il turismo accessibile, valorizzando il ruolo delle imprese locali come attori del cambiamento.

### Relazione tecnico - finanziaria

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale, in quanto contiene disposizioni a carattere ordinamentale. L'istituzione del registro regionale e il monitoraggio della misura, di cui all'art. 5, sono attuati con risorse umane, strumentali, tecniche e finanziarie a cura del competente Dipartimento regionale.

**Tabella 1 - Oneri finanziari:**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Non comporta oneri finanziari in quanto contiene la finalità della legge	//	//	//
2	Non comporta spese in quanto contiene l'ambito di applicazione	//	//	//
3	Non comporta spese in quanto contiene i requisiti per l'adesione	//	//	//
4	Non comporta spese in quanto contiene le premialità	//	//	//
5	Non comporta spese in quanto istituisce il monitoraggio e la valutazione	//	//	//
6	Reca la norma di invarianza finanziaria	//	//	//

**Tabella 2 - Copertura finanziaria:**

Programma / capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
	//	//	//	//

*“Disposizioni per la promozione dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei servizi turistici stagionali – Progetto ‘Lavorando includendo’”*

Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione Calabria promuove l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei servizi turistici stagionali, in particolare presso i lidi balneari, attraverso il riconoscimento e il sostegno al progetto “Lavorando includendo”, quale strumento di integrazione sociale, autonomia e valorizzazione delle capacità individuali.

Articolo 2

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica agli stabilimenti balneari e alle strutture turistiche operanti nel territorio regionale che, nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre, assumono persone con disabilità con contratti regolari, anche a tempo determinato o part-time.

Articolo 3

(Requisiti per l’adesione)

1. Possono aderire al progetto “Lavorando includendo” i datori di lavoro che:
  - a) assumono almeno una persona con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992 o iscritta al collocamento mirato (L. 68/1999);
  - b) garantiscono condizioni di lavoro dignitose, accessibilità e supporto adeguato;
  - c) presentano un piano di inserimento lavorativo validato da un centro per l’impiego o da un ente accreditato.

Articolo 4

(Premialità)

1. La Regione riconosce ai soggetti aderenti al progetto:
  - a) priorità nell’accesso ai bandi regionali per il turismo e la riqualificazione delle strutture;
  - b) attribuzione del marchio “Lavorando includendo – Regione Calabria”, da esporre presso la struttura e nei materiali promozionali.
2. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce i criteri per l’attribuzione delle premialità.

Articolo 5  
(Monitoraggio e valutazione)

1. La Regione istituisce un registro annuale dei soggetti aderenti e promuove una valutazione dell'impatto occupazionale e sociale del progetto, con il coinvolgimento delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità.

Articolo 6  
(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
2. Alla sua esecuzione si provvede con le risorse umane, strumentali, tecniche e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Il Consigliere regionale  
F.to Ernesto Francesco Alecci



**LEGGE 5 febbraio 1992 , n. 104**

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Vigente al : 26-6-2025

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA****PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1**

Finalità

**1.** La Repubblica:

- a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
- b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
- c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
- d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona

handicappata.

## **Art. 2**

### Principi generali

**1.** La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

## **Art. 2-bis**

### **(( (Divieto di discriminazione). ))**

**((**

**1. È vietato discriminare o riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 33 della presente legge, agli articoli 33 e 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, all'articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81, e all'articolo 8 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché di ogni altro beneficio concesso ai lavoratori medesimi in relazione alla condizione di disabilità propria o di coloro ai quali viene prestata assistenza e cura.**

**2. I giudizi civili avverso atti e comportamenti ritenuti discriminatori in base al presente articolo sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.**

**3. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni**

**di cui al presente articolo e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile.**

**4. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.**

**)**

### **Art. 3**

Persona con disabilità avente diritto ai sostegni

(31) **((32))**

**1.** È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base. (31) **((32))**

**2.** La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato. (31) **((32))**

**3.** Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e

negli interventi dei servizi pubblici. (31) **((32))**

**4.** La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

-----  
AGGIORNAMENTO (31)

Il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, ha disposto (con l'art. 40, comma 2) che le presenti modifiche si applicano nei territori interessati dalla sperimentazione di cui all'articolo 33 del suddetto D.Lgs. a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, sul restante territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

-----  
AGGIORNAMENTO (32)

Il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, come modificato dal D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha disposto (con l'art. 40, comma 2) che le presenti modifiche si applicano nei territori interessati dalla sperimentazione di cui all'articolo 33 del suddetto D.Lgs. a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, sul restante territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2027.

#### **Art. 4**

(Riconoscimento della condizione di disabilità attraverso la valutazione di base)

- 1.** Il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'articolo 3 è effettuato dall'INPS mediante le unità di valutazione di base.
- 2.** Le unità di valutazione di base di cui al comma 1 si compongono di due medici nominati dall'INPS, di

un componente individuato ai sensi del comma 4 e di una sola figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali. Le commissioni sono presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale. Nel caso non sia disponibile un medico di medicina legale, l'INPS nomina, come presidente, un medico con altra specializzazione che abbia svolto attività per almeno tre anni in organi di accertamento dell'INPS in materia assistenziale o previdenziale. In ogni caso, almeno uno dei componenti deve essere un medico specializzato in medicina legale o in medicina del lavoro o altre specializzazioni equipollenti o affini.

**3.** Nel caso di minori, le unità di valutazione di base di cui al comma 2 si compongono di due medici nominati dall'INPS, del componente individuato ai sensi del comma 4 e di una sola figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali. Le commissioni sono presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale. Nel caso non sia disponibile un medico di medicina legale, l'INPS nomina, come presidente, un medico con altra specializzazione che abbia svolto attività per almeno tre anni in organi di accertamento dell'INPS in materia assistenziale o previdenziale. In ogni caso, almeno uno dei medici nominati dall'INPS è in possesso di specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile o equipollenti o affini o di specializzazione nella patologia che connota la condizione di salute della persona.

**4.** Le unità di valutazione di base di cui ai commi 2 e 3 sono integrate con un professionista sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana ciechi e degli ipovedenti (UICI), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle famiglie e delle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS), individuato in relazione alle specifiche condizioni di disabilità oggetto della valutazione.

**5.** La valutazione di base è definita con la partecipazione di almeno tre componenti, al cui numero può concorrere anche il professionista sanitario di cui al comma 4, se presente. In caso di parità di voti, il voto del presidente di commissione vale doppio.

**6.** Nel corso della valutazione di base, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico o psicologo di fiducia, senza diritto di voto.

7. L'accertamento della condizione di non autosufficienza per le persone anziane ultrasessantenni è svolto ai sensi dell'articolo 27, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.

(31) **((32))**

-----  
AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Qualora la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronuci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall'articolo 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-bis) che "La commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda".

-----  
AGGIORNAMENTO (16)

Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 19, comma 11) che "Le commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito".

-----  
AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423, come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114

ha disposto:

- (con l'art. 2, comma 2) che "Qualora la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da un medico specialista nella patologia denunciata ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato.";

- (con l'art. 2, comma 3-bis) che "La commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. ".

-----  
AGGIORNAMENTO (22)

Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2019.

-----  
AGGIORNAMENTO (24)

Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che la modifica di cui al comma 1-bis ha effetto a decorrere dal 1° settembre 2019.

-----  
AGGIORNAMENTO (31)

Il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, ha disposto (con l'art. 40, comma 2) che le presenti modifiche si applicano nei territori interessati dalla sperimentazione di cui all'articolo 33 del suddetto D.Lgs. a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, sul restante territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

-----  
AGGIORNAMENTO (32)

Il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, come modificato dal D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha disposto (con l'art. 40, comma 2) che la presente modifica si applica nei territori interessati dalla sperimentazione di cui all'articolo 33 del suddetto D.Lgs. a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, sul restante territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2027.

## **Art. 5**

### Principi generali per i diritti della persona handicappata

**1.** La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:

a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;

b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;

c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;

d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata nella società;

e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio- sanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità;

f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente l'insorgenza della

minorazione o per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta;

g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;

i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito;

l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale;

m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.

#### **Art. 5-bis**

#### **(( (Accomodamento ragionevole). ))**

**((**

**1. Nei casi in cui l'applicazione delle disposizioni di legge non garantisca alle persone con disabilità il godimento e l'effettivo e tempestivo esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, l'accomodamento ragionevole, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, individua le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti,**

**appropriati e adeguati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato.**

**2. L'accomodamento ragionevole è attivato in via sussidiaria e non sostituisce né limita il diritto al pieno accesso alle prestazioni, ai servizi e ai sostegni riconosciuti dalla legislazione vigente.**

**3. La persona con disabilità, l'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore ovvero l'amministratore di sostegno se dotato dei poteri ha la facoltà di richiedere, con apposita istanza scritta, alla pubblica amministrazione, ai concessionari di pubblici servizi e ai soggetti privati l'adozione di un accomodamento ragionevole, anche formulando una proposta.**

**4. La persona con disabilità e il richiedente di cui al comma 3, se diverso, partecipano al procedimento relativo all'individuazione dell'accomodamento ragionevole.**

**5. L'accomodamento ragionevole deve risultare necessario, adeguato, pertinente e appropriato rispetto all'entità della tutela da accordare e alle condizioni di contesto nel caso concreto, nonché compatibile con le risorse effettivamente disponibili allo scopo.**

**6. Nella valutazione dell'istanza di accomodamento ragionevole deve essere previamente verificata la possibilità di accoglimento della proposta eventualmente presentata dal richiedente ai sensi del comma 3.**

**7. La pubblica amministrazione nel provvedimento finale tiene conto delle esigenze della persona con disabilità anche attraverso gli incontri personalizzati e conclude il procedimento con diniego motivato, ove non sia possibile accordare l'accomodamento ragionevole proposto, con l'indicazione dell'accomodamento secondo i principi di cui al comma 5.**

**8. Avverso il diniego motivato di accomodamento ragionevole da parte della pubblica amministrazione, oppure nei casi di cui al comma 7, è ammesso ricorso ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67.**

**9. Resta salva, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, la facoltà dell'istante e delle associazioni legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 67 del 2006, di chiedere all'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di verificare**

**la discriminazione per rifiuto di accomodamento ragionevole da parte della pubblica amministrazione e anche di formulare una proposta di accomodamento ragionevole.**

**10. Nel caso di rifiuto da parte di un concessionario di pubblico servizio dell'accomodamento ragionevole, richiesto ai sensi del comma 3, l'istante e le associazioni legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 67 del 2006, ferma restando la facoltà di agire in giudizio ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, possono chiedere all'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di verificare la discriminazione per rifiuto di accomodamento ragionevole proponendo o chiedendo, anche attraverso l'autorità di settore o di vigilanza, accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate.**

**11. Nel caso di rifiuto da parte di un soggetto privato dell'accomodamento ragionevole, richiesto ai sensi del comma 3, l'istante e le associazioni legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 67 del 2006, ferma restando la facoltà di agire in giudizio ai sensi della medesima legge, possono chiedere all'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di verificare la discriminazione di rifiuto di accomodamento ragionevole.**

**12. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**)**

## **Art. 6**

### Prevenzione e diagnosi precoce

**1.** Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria di cui agli articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.

**2.** Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause e sulle conseguenze dell'handicap, nonché sulla prevenzione in fase preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali funzioni;
- b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei bisogni naturali della partoriente e del nascituro;
- c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro, dei fattori di rischio che possono determinare malformazioni congenite e patologie invalidanti;
- d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per la prevenzione delle malattie genetiche che possono essere causa di handicap fisici, psichici, sensoriali di neuromotulesioni;
- e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione delle loro conseguenze;
- f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio;
- g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce delle malformazioni e l'obbligatorietà del controllo per l'individuazione ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica. Le modalità dei controlli e della loro applicazione sono disciplinate con atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Con tali atti possono essere individuate altre forme di endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo alle quali estendere l'indagine per tutta la popolazione neonatale;
- h) un'attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla nascita anche mediante il coordinamento con gli operatori degli asili nido, delle scuole materne e dell'obbligo, per accertare l'inesistenza o l'insorgenza di patologie e di cause invalidanti e con controlli sul bambino entro l'ottavo giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni due anni dal compimento del primo anno di vita. È istituito a tal fine un libretto sanitario personale, con le caratteristiche di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, su cui sono riportati i risultati dei suddetti

controlli ed ogni altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del bambino;

i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro, con particolare riferimento agli incidenti domestici.

**3.** Lo Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma di handicap, con particolare riguardo alla vaccinazione contro la rosolia.

## **Art. 7**

### Cura e riabilitazione

**1.** La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo fine il Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura:

a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera l);

b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni.

**2.** Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.

## **Art. 8**

## Inserimento ed integrazione sociale

- 1.** L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:
- a) interventi di carattere socio-psicopedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;
  - b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;
  - c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  - d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente;
  - e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
  - f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;
  - g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;
  - h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
  - i) organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
  - l) istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri

socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.

## **Art. 9**

### Servizio di aiuto personale

- 1.** Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti.
- 2.** Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi dell'opera aggiuntiva di:
  - a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;
  - b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività volontaria;
  - c) organizzazioni di volontariato.
- 3.** Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve avere una formazione specifica.
- 4.** Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina dettata dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

**Art. 10**

Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità

**1.** I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità.

**((1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare))**

**2.** Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 sono realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'articolo 15 e con gli organi collegiali della scuola.

**3.** Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di gravità, promossi da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), società cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.

**4.** Gli interventi di cui al comma 1 e 3 del presente articolo possono essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'articolo 38.

**5.** Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il funzionamento, le comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.

**6.** L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità alloggi ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di

destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area.

### **Art. 11**

#### Soggiorno all'estero per cure

**1.** Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel centro di altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla deroga.

**2.** La commissione centrale presso il Ministero della sanità di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, esprime il parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli interventi autorizzati dalle regioni sulla base di criteri fissati con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale sono disciplinate anche le modalità della corresponsione di acconti alle famiglie.

**Art. 12**

## Diritto all'educazione e all'istruzione

1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.
2. È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né di altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

**((**

**5. Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.**

**))**

6. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 66. (24)
7. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 66. (24)
8. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 66. (24)

**9.** Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.

**10.** Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psicopedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.

-----  
AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, va interpretato nel senso che l'individuazione dell'alunno come persona handicappata, necessaria per assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge, non consiste nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge stessa, ma è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto articolo 12".

-----  
AGGIORNAMENTO (22)

Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

-----

AGGIORNAMENTO (24)

Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 19, comma 2) la proroga dell'entrata in vigore della soppressione dei commi 6, 7 e 8 del presente articolo dal 1° gennaio 2019 al 1° settembre 2019 e che la modifica di cui al comma 5 ha effetto a decorrere dal 1° settembre 2019.

### **Art. 13**

#### Integrazione scolastica

**1.** L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati agli indirizzi per la stipula degli accordi di programma.

Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti

che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;

b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;

d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti.

e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

**2.** Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.

**3.** Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

**4.** I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma 6, lettera h).

**5.** Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con

priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati **((...)). ((18))**

**6.** Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

**6-bis.** Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16.

-----

#### AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, ha disposto (con l'art. 15, comma 3-bis) che "Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

### **Art. 14**

#### Modalità di attuazione dell'integrazione

**1.** Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti

handicappati, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì:

- a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;
- b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;
- c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.

**2.** I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno.

**3.** La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la

definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione scolastica degli alunni handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990 costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori per la preparazione all'attività didattica di sostegno, nell'ambito della tabella suddetta definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 341 del 1990.

**4.** L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati all'uopo convenzionati con le università, le quali disciplinano le modalità di espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione devono essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione.

**5.** Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della citata legge n. 341 del 1990, relativamente alla scuola di specializzazione si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e all'articolo 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

**6.** L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.

**7.** Gli accordi di programma di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.

## **Art. 15**

(Gruppi per l'inclusione scolastica)

**1.** Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale

regionale (GLIR) con compiti di:

- a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
- b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);
- c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola. (22)

**2.** Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all'USR o da un suo delegato. Nell'ambito del decreto di cui al comma 3 è garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione scolastica. (22)

**3.** La composizione, l'articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GLIR, fermo restando quanto previsto al comma 2, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. (22)

((

**4. Per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle città metropolitane, è costituito il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT). Il GIT è composto da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative. Il GIT è nominato con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale ed è coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede. Il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme. Agli oneri relativi al personale docente di cui al presente comma, si**

**provvede ai sensi dell'articolo 20, comma 4.**

**5. Il GIT, che agisce in coordinamento con l'ufficio scolastico regionale, supporta le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF, nell'uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l'Inclusione della singola istituzione scolastica, nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva.**

**6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato:**

**a) dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell'inclusione scolastica;**

**b) dagli enti locali e dalle aziende sanitarie locali.**

**7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, sono definite le modalità di funzionamento del GIT, la sua composizione, le modalità per la selezione nazionale dei componenti, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica.**

**8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.**

**9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del**

**supporto degli studenti, dei genitori e può avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica. In sede di definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituzione scolastica ai fini dell'assistenza di competenza degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un rappresentante dell'ente territoriale competente, secondo quanto previsto dall'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.**

**10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare. Ai componenti del Gruppo di lavoro operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Dall'attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale.**

**11. All'interno del Gruppo di lavoro operativo, di cui al comma 10, è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.))**

-----  
AGGIORNAMENTO (22)

Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 ha disposto:

- (con l'art. 19, comma 3) che "I Gruppi di lavoro di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come modificato dall'articolo 9 del presente decreto, sono istituiti con le seguenti decorrenze:

a) il GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017;

b) il GIT dal 1° gennaio 2019";

- (con l'art. 19, comma 4) che "Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 8 e 9 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto";

- (con l'art. 19, comma 5) che "Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 7 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

-----  
AGGIORNAMENTO (24)

Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 19, comma 3) che "I Gruppi di lavoro di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come modificato dall'articolo 9 del presente decreto, sono istituiti con le seguenti decorrenze:

a) il GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017;

b) il GIT dal 1° settembre 2019";

Ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 5) che "Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 7 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2019. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

**Art. 16**

## Valutazione del rendimento e prove d'esame

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.
5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6-bis. È consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato.

**((5-bis. Le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nell'ambito della propria autonomia, conferiscono a un docente delegato, rispettivamente, dal rettore e dal direttore le funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto delle iniziative concernenti l'integrazione nonché di sostegno ad azioni specifiche volte a promuovere l'inclusione degli studenti, compresi l'attivazione o il potenziamento dei servizi per il sostegno del benessere psicologico, nell'ambito dell'università o dell'istituzione stessa. L'incarico è conferito a personale docente in servizio presso l'università o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle**

**medesime))**

## **Art. 17**

### Formazione professionale

- 1.** Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, primo comma, lettere l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifica nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.
- 2.** I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelaborativi.
- 3.** Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all'articolo 5 della citata legge n. 845 del 1978, nonché da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 845 del 1978.
- 4.** Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivo

territoriale.

**5.** Fermo restando quanto previsto in favore delle persone handicappate dalla citata legge n. 845 del 1978, una quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è destinata ad iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme sperimentali, quali tirocini, contratti di formazione, iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelaborativi, sulla base di criteri e procedure fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## **Art. 18**

### Integrazione lavorativa

- 1.** Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate.
- 2.** Requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, oltre a quelli previsti dalle leggi regionali, sono:
  - a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro I del codice civile;
  - b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di efficienza operativa.
- 3.** Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento biennale dell'albo di cui al comma 1.
- 4.** I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**5.** L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38.

**6.** Le regioni possono provvedere con proprie leggi:

a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attività lavorative autonome;

b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione delle persone handicappate.

## **Art. 19**

### Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio

**1.** In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili. Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. La capacità lavorativa è accertata dalle commissioni di cui all'articolo 4 della presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.

## **Art. 20**

## Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni

**1.** La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.

**2.** Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

((  
**2-bis. La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.**

))

**Art. 21**

## Precedenza nell'assegnazione di sede

**1.** La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

**2.** I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.

**Art. 22**

Accertamenti ai fini del lavoro pubblico  
e privato

**1.** Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.

**Art. 23**

Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative

- 1.** L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. Il Ministro della sanità con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate.
- 2.** Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate.
- 3.** Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate. **((5))**
- 4.** Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
- 5.** Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura

dell'esercizio da uno a sei mesi.

-----

#### AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l'art. 16, comma 5) che "Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 1995".

### **Art. 24**

#### Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche

- 1.** Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
- 2.** Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 10 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con

opere provvisoriale, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.

**3.** Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.

**4.** Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

**5.** Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che dà atto in sede di approvazione del progetto.

**6.** La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.

**7.** Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire

50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.

**8.** Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della citata legge n. 41 del 1986, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

**9.** I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.

**10.** Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

**11.** I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.

## **Art. 25**

## Accesso alla informazione e alla comunicazione

- 1.** Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l'accesso all'informazione radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante installazione di decodificatori e di apparecchiature complementari, nonché mediante l'adeguamento delle cabine telefoniche.
- 2.** All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per la concessione di servizi radiotelevisivi o telefonici sono previste iniziative atte a favorire la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago e la diffusione di decodificatori.

### **Art. 26**

#### Mobilità e trasporti collettivi

- 1.** Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.
- 2.** I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.
- 3.** Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti. I piani di mobilità delle persone handicappate

predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni.

- 4.** Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello Stato è destinata agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati sulla base dell'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
- 5.** Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario, conformemente alle finalità della presente legge.
- 6.** Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.

## **Art. 27**

### Trasporti individuali

- 1.** A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B o C speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.
- 2.** Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, sono soppresse le parole: ", titolari di patente F" e dopo le parole: "capacità motorie," sono aggiunte le seguenti: "anche prodotti in serie,".
- 3.** Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 97 del 1986, è inserito il seguente:  
"2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma

1, decade qualora l'invalide non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalide provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato".

**4.** Il Comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma 9, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, è integrato da due rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate nominati dal Ministro dei trasporti su proposta del Comitato di cui all'articolo 41 della presente legge.

**5.** Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1, ad un apposito fondo, istituito presso il Ministero della sanità, che provvede ad erogare i contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42.

## **Art. 28**

### Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate

**1.** I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.

**2.** Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, è valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.

**Art. 29**

## Esercizio del diritto di voto

- 1.** In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.
- 2.** Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.
- 3.** Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

**Art. 30**

## Partecipazione

- 1.** Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei diritti della persona handicappata, prevedono forme di consultazione che garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati.

**Art. 31**

## Riserva di alloggi

**1.** All'articolo 3, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale a comuni, Istituti autonomi case popolari, imprese, cooperative o loro consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedito capacità motorie".

**2. ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 30 APRILE 1999, N. 136)).**

**3. ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 30 APRILE 1999, N. 136)).**

**4. ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 30 APRILE 1999, N. 136)).**

**Art. 32**

**((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330, CONVERTITO  
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473))**

**Art. 33**

Agevolazioni

**1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151.**

((

**2. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.**

))

((

**3. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.**

))

**3-bis.** Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.

((

**4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti agli articoli 32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 43, 44 e 56 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001.**

))

**5.** Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

**6.** La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

((

**6-bis. I lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo hanno diritto di priorità nell'accesso al lavoro agile ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81 o ad altre forme di lavoro flessibile. Restano ferme le eventuali previsioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva nel settore pubblico e privato.**

))

**7.** Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.(11)

**7-bis.** Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o

l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**((7-ter. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni))**

-----  
AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-ter) che "Al comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole 'hanno diritto a tre giorni di permesso mensilè devono interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve essere comunque retribuito".

-----  
AGGIORNAMENTO (3)

La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 3, comma 38) che "I tre giorni di permesso mensili di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono computati al fine del raggiungimento del limite fissato dal terzo comma dell'articolo 37 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 37 del presente articolo".

-----  
AGGIORNAMENTO (11)

La L. 8 marzo 2000, n. 53, ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche

qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente."

-----

#### AGGIORNAMENTO (12a)

Il D.P.R. 4 aprile 2008, n. 105, ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "Le assenze previste dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed integrazioni, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie."

-----

#### AGGIORNAMENTO 15

La L. 8 marzo 2000, n. 53, come modificata dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto".

-----

#### AGGIORNAMENTO (21)

La Corte Costituzionale, con sentenza 5 luglio - 23 settembre 2016, n. 213 (in G.U. 1ª s.s. 28/09/2016 n. 39) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come modificato dall'art. 24, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro) nella parte in cui non include il convivente - nei sensi di cui in motivazione - tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado."

-----

## AGGIORNAMENTO (26)

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020".

-----

## AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020".

**Art. 34**

## Protesi e ausili tecnici

**1.** Con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà delle persone con hand-icap fisico o sensoriale.

**Art. 35**

## Ricovero del minore handicappato

**1.** Nel caso di ricovero di una persona handicappata di minore età presso un istituto anche a carattere sanitario, pubblico o privato, ove dall'istituto sia segnalato l'abbandono del minore, si applicano le norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.

**Art. 36**

## Aggravamento delle sanzioni penali

**((1. Quando i reati di cui all'articolo 527 del codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà))**

**2.** Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

**Art. 37**Procedimento penale in cui sia interessata  
una persona handicappata

**1.** Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano con proprio decreto le modalità di tutela della persona

handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione, all'interno dei locali di sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione della pena.

### **Art. 38**

#### Convenzioni

**1.** Per fornire i servizi di cui alla presente legge, i comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali per la parte di loro competenza, si avvalgono delle strutture e dei servizi di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Possono inoltre avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute e non riconosciute, di istituzioni private di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, semprechè siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni.

**2.** I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane, rilevata la presenza di associazioni in favore di persone handicappate, che intendano costituire cooperative di servizi o comunità-alloggio o centri socio-riabilitativi senza fini di lucro, possono erogare contributi che consentano di realizzare tali iniziative per i fini previsti dal comma 1, lettere h), i) e l) dell'articolo 8, previo controllo dell'adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in rapporto alle necessità dei soggetti ospiti, secondo i principi della presente legge.

### **Art. 39**

#### Compiti delle regioni

1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad interventi sociali, educativo- formativi e riabilitativi nell'ambito del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.

2. Le regioni possono provvedere **((, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio,))**, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio:

a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni, nonché i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica integrativa di competenza dei comuni;

b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa con gli organi periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzature, operatori o specialisti necessari all'attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno;

c) a definire, in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca, i programmi e le modalità organizzative delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle attività di cui alla presente legge;

d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all'articolo 38, le attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonché la produzione di sussidi didattici e tecnici;

e) a definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali e quelle di accesso ai servizi;

f) a disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi di inserimento ed intergrazione sociale di cui all'articolo 5, per verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;

g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri relativi all'istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto personale;

h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui

all'articolo 18, comma 6, per garantire la loro effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa delle persone handicappate;

i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato;

l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesime.

((

**I-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati;**

**I-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia))**

## **Art. 40**

### Compiti dei comuni

**1.** I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali

qualora le leggi regionali attribuiscono loro la competenza attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

**2.** Gli statuti comunali di cui all'articolo 4 della citata legge n. 142 del 1990 disciplinano le modalità di coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche nelle forme del decentramento previste dallo statuto stesso.

#### **Art. 41**

Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap

**1. Il ((Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, coordina))** l'attività delle Amministrazioni dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha compiti di promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e di verifica dell'attuazione della legislazione vigente in materia.

**2.** I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti la condizione delle persone handicappate sono presentati previo concerto con il **((Ministro delegato per la famiglia e le disabilità))**. Il concerto con il **((Ministro delegato per la famiglia e le disabilità))** è obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di carattere generale adottati in materia.

**3.** Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap.

**4.** Il Comitato è composto dal Ministro per gli affari sociali, che lo presiede, dai Ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, nonché dai Ministri

per le riforme istituzionali e gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.

**5.** Il Comitato è convocato almeno tre volte l'anno, di cui una prima della presentazione al Consiglio dei ministri del disegno di legge finanziaria.

**6.** Il Comitato si avvale di:

a) tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 4/8;

b) tre rappresentanti degli enti locali designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante degli enti locali designato dalla Lega delle autonomie locali;

c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476, che svolgano attività di promozione e tutela delle persone handicappate e delle loro famiglie;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. (1)

**7.** Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle Amministrazioni in esso rappresentate.

**8. ((Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità)),** ogni due anni, entro il 15 aprile, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti. A tal fine le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge. Nel primo anno di applicazione della presente legge la relazione è presentata entro il 30 ottobre.

**9.** Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato da una commissione permanente composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca

scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui uno del Dipartimento per gli affari sociali, uno del Dipartimento per gli affari regionali, uno del Dipartimento per la funzione pubblica. La commissione è presieduta dal responsabile dell'Ufficio per le problematiche della famiglia, della terza età, dei disabili e degli emarginati, del Dipartimento per gli affari sociali.(5)

-----

#### AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale con sentenza 21-29 ottobre 1992, n. 406 (in G.U. 1a s. s. 4/11/1992, n. 46) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del sesto comma del presente articolo nella parte in cui, con riguardo alla lettera a), prevede che il Comitato "si avvale di", anziché "è composto da".

-----

#### AGGIORNAMENTO (5)

Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari sociali le funzioni del soppresso Comitato nazionale per le politiche dell'handicap di cui all'art. 41 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

### **Art. 41-bis**

(Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap.)

**1. ((Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità)),** sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove indagini statistiche e conoscitive sull'handicap e convoca ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap alla quale invita soggetti pubblici, privati e del privato sociale che esplicano la loro attività nel campo dell'assistenza e della integrazione sociale delle

persone handicappate. Le conclusioni di tale conferenza sono trasmesse al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione vigente.

#### **Art. 41-ter**

#### **(( (Progetti sperimentali.) ))**

**((**

**1. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della presente legge.**

**2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui al comma 1 nonché i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo))**

**((8))**

-----  
AGGIORNAMENTO (8)

La L. 21 maggio 1998, n. 162, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'articolo 41-ter, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

#### **Art. 42**

## Copertura finanziaria

- 1.** Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito il Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle provincie autonome in favore dei cittadini handicappati.
- 2.** Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap di cui all'articolo 41, alla ripartizione annuale del Fondo tra le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti.
- 3.** A partire dal terzo anno di applicazione della presente legge, il criterio della proporzionalità di cui al comma 2 può essere integrato da altri criteri, approvati dal Comitato di cui all'articolo 41, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento a situazioni di particolare concentrazione di persone handicappate e di servizi di alta specializzazione, nonché a situazioni di grave arretratezza di alcune aree.
- 4.** Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano provvedono a ripartire i fondi di loro spettanza tra gli enti competenti a realizzare i servizi, dando priorità agli interventi in favore delle persone handicappate in situazione di gravità e agli interventi per la prevenzyone.
- 5.** Per le finalità previste dalla presente legge non possono essere incrementate le dotazioni organiche del personale della scuola di ogni ordine e grado oltre i limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dal comma 6, lettera h).
- 6.** È autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l'anno 1992 e di lire 150 miliardi a decorrere dal 1993, da ripartire, per ciascun anno, secondo le seguenti finalità:
  - a) lire 2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione delle commissioni di cui all'articolo 4;
  - b) lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all'estero per cure nei casi previsti dall'articolo 11;
  - c) lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione dei minori ricoverati di cui all'articolo 12;
  - d) lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b);
  - e) lire 2 miliardi per le attrezzature per le università di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b);

- f) lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione di incarichi a interpreti per studenti non udenti nelle università di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d);
- g) lire 4 miliardi per l'avvio della sperimentazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e);
- h) lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per l'anno 1993 per l'assunzione di personale docente di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado prevista dall'articolo 13, comma 4;
- i) lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del personale docente prevista dall'articolo 14;
- l) lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 15;
- m) lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per l'accesso ai servizi radiotelevisivi e telefonici previsti all'articolo 25;
- n) lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la modifica degli strumenti di guida ai sensi dell'articolo 27, comma 1;
- o) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le agevolazioni per i genitori che lavorano, previste dall'articolo 33;
- p) lire 50 milioni per gli oneri di funzionamento del Comitato e della commissione di cui all'articolo 41;
- q) lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno 1992 e lire 53 miliardi e 512 milioni a partire dall'anno 1993 per il finanziamento del Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del presente articolo.

**7.** All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1992 e a lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Provvedimenti in favore di portatori di handicap".

**8.** Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 43**

## Abrogazioni

**1.** L'articolo 230 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, l'articolo 415 del regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 ed i commi secondo e terzo dell'articolo 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.

**Art. 44**

## Entrata in vigore

**1.** La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

**LEGGE 12 marzo 1999 , n. 68**

Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Vigente al : 26-6-2025

Capo I

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**Promulga**

la seguente legge:

**Art. 1**

(Collocamento dei disabili)

**1.** La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.

Essa si applica:

a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla

base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità **((, nonché alle persone nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222.))**;

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

**2.** Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

**3.** Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

**4.** L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo

23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.

**5.** In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.

**6.** Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

**7.** I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

## **Art. 2**

(Collocamento mirato)

**1.** Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

**Art. 3**

(Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva)

**1.** I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:

- a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

**2.** COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151. (27)

**3.** Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.

(22) **((27))**

**4.** Per i servizi di polizia, della protezione civile, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

**5.** Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.

**6.** Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

**7.** Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio

1961, n. 686, e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.

-----

#### AGGIORNAMENTO (22)

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 2017.

-----

#### AGGIORNAMENTO (27)

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la proroga al 1 gennaio 2018 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la soppressione delle parole «e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione» ha effetto dal 1 gennaio 2018.

### **Art. 4**

(Criteri di computo della quota di riserva)

**1.** Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di

somministrazione presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.

**2.** Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

**3.** I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro, anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.

**3-bis.** I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 nel caso in cui abbiano una **((riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento))** o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti.

**4.** I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno

subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8.

**5.** Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare e della protezione civile.

**6.** Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità, agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché ai soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle attività di riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le spese per l'assegno di incollocabilità previsto dall'articolo 180 dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata".

### **Art. 5**

(Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi)

**1.** Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della eventuale riduzione.

**2.** I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo

**3.** Non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore.

Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto. Per consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso modalità di servizio più evolute e competitive e per favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all'osservanza

dell'obbligo di cui all'articolo 3. **((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151))**.

3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.(11)

((

**3-bis. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.**

))

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresì le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione.

5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.

6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.

7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione

dei disabili di cui all'articolo 14, delle somme di cui al presente articolo.

**8.** Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 devono essere rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia.

**8-bis.** I datori di lavoro privati che si avvalgono della facoltà di cui al comma 8 trasmettono in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo.

((

**8-ter.** I datori di lavoro pubblici possono assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. I datori di lavoro pubblici che si avvalgono di tale facoltà trasmettono in via telematica a ciascuno degli uffici competenti, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6.

))

**8-quater.** Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter.

**8-quinquies.** Al fine di evitare abusi nel ricorso all'istituto dell'esonero dagli obblighi di cui all'articolo 3 e di garantire il rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti relativi agli esoneri, i criteri e le modalità per la loro concessione e sono stabilite norme volte al potenziamento delle attività di controllo.

-----  
AGGIORNAMENTO (11)

Il Decreto 21 dicembre 2007 (in G.U. 04/02/2008, n. 29) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo del contributo esonerativo di cui all'art. 5, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è convertito da lire 25.000 ad euro 12,91, ed è adeguato ad euro 30,64".

Capo II

SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

**Art. 6**

(Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)

**1.** Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati "uffici competenti", provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato. I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, nonché il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli

eventuali accertamenti.

**2.** All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle seguenti: "comparativamente più rappresentative";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito di tale organismo è previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della commissione di cui al comma 1". **((22))**

-----  
AGGIORNAMENTO (22)

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Ogni riferimento all'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, contenuto nella legge n. 68 del 1999 si intende effettuato al comitato tecnico di cui all'articolo 8, comma 1-bis, della legge n. 68 del 1999".

### Capo III

#### AVVIAMENTO AL LAVORO

#### **Art. 7**

(Modalità delle assunzioni obbligatorie)

**1.** Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11. La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte nell'elenco di cui all'articolo 8 che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro.

**1-bis** Nel caso di mancata assunzione secondo le modalità di cui al comma 1 entro il termine di cui all'articolo 9, comma 1, gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l'ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. Gli uffici possono procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro.

**1-ter** Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua uno specifico monitoraggio degli effetti delle previsioni di cui al comma 1 in termini di occupazione delle persone con disabilità e miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Da tale monitoraggio non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**2.** I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.

**3.** La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in materia valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale.

(36) **((37))**

-----

## AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che "Ai fini della legge n. 68 del 1999, gli "enti promossi" di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della citata legge sono quelli che recano nella denominazione la sigla del partito politico, dell'organizzazione sindacale o sociale che li promuove. In assenza di tale requisito, sono inclusi in tale categoria gli enti nel cui statuto i predetti organismi risultano tra i soci fondatori o tra i soggetti promotori".

-----  
AGGIORNAMENTO (36)

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che, ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerate la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per due mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto 17 marzo 2020, n. 18 gli adempimenti relativi agli obblighi di cui al presente articolo.

-----  
AGGIORNAMENTO (37)

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerate la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto [...] gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7

della legge 12 marzo 1999, n. 68".

## **Art. 8**

(Elenchi e graduatorie)

**1. ((Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato, il quale può, comunque, iscriversi nell'elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente iscritto.**

**Per ogni persona, il comitato tecnico di cui al comma 1-bis annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della disabilità e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.))** Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro.

**((1-bis. Presso i servizi per il collocamento mirato opera un comitato tecnico, composto da funzionari dei servizi medesimi e da esperti del settore sociale e medico-legale, con particolare riferimento alla materia della disabilità, con compiti di valutazione delle capacità lavorative, di definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e di predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato))**

**2.** Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni

a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.

**3.** Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

**4.** Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4.

**5.** I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda.

## **Art. 9**

(Richieste di avviamento)

**1.** I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili. (13) **((34))**

**2.** COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151.

**3.** La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.

**4.** I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all'articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 13.

**5.** COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151.

**6.** I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di

riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e previa intesa con la Conferenza unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma.

**6-bis.** Al fine di razionalizzare la raccolta sistematica dei dati disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti, di rafforzare i controlli, nonché di migliorare il monitoraggio e la valutazione degli interventi di cui alla presente legge, nella Banca dati politiche attive e passive di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una specifica sezione denominata "Banca dati del collocamento mirato" che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro pubblici e privati obbligati e i lavoratori interessati. I datori di lavoro trasmettono alla Banca dati i prospetti di cui al comma 6 e le informazioni circa gli accomodamenti ragionevoli adottati. Ai fini dell'alimentazione della Banca dati del collocamento mirato, le comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono integrate con le informazioni relative al lavoratore disabile assunto ai sensi della presente legge. Gli uffici competenti comunicano le informazioni relative alle sospensioni di cui all'articolo 3, comma 5, agli esoneri autorizzati di cui all'articolo 5, comma 3, alle convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e 12-bis e nonché a quelle di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Gli uffici competenti comunicano altresì le informazioni sui soggetti iscritti negli elenchi

del collocamento obbligatorio, le schede di cui all'articolo 8, comma 1, e gli avviamenti effettuati. L'INPS alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli incentivi di cui il datore di lavoro beneficia ai sensi dell'articolo 13. L'INAIL alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli interventi in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano alimentano la Banca dati con le informazioni relative agli incentivi e alle agevolazioni in materia di collocamento delle persone con disabilità erogate sulla base di disposizioni regionali, nonché ai sensi dell'articolo 14. Le informazioni della Banca dati del collocamento mirato sono rese disponibili alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti pubblici responsabili del collocamento mirato con riferimento al proprio ambito territoriale di competenza, nonché all'INAIL ai fini della realizzazione dei progetti personalizzati in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.

Le informazioni sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra le amministrazioni competenti anche per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. A tali fini le informazioni della Banca dati del collocamento mirato possono essere integrate con quelle del Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, mediante l'utilizzo del codice fiscale. Successivamente all'integrazione le informazioni acquisite sono rese anonime.

**7.** Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro può fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione d'integrazione lavorativa di cui all'articolo 11, comma 4, della presente legge.

**8.** Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido ai sensi del presente articolo, la direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria.

-----  
AGGIORNAMENTO (13)

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 2, comma 12-quater) che il termine di cui al comma 1 del presente articolo è elevato a novanta giorni per i datori di lavoro del settore minerario, con l'esclusione del personale di sottosuolo e di quello adibito alle attività di movimentazione e trasporto del minerale, al quale si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 2, della presente legge.

-----

#### AGGIORNAMENTO (34)

Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 11-ter, comma 1) che "In deroga al termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, i datori di lavoro e gli enti pubblici economici che, in ragione della modifica dei tassi medi di tariffa ai fini INAIL intervenuti nel corso del 2019, hanno subito modifiche del numero di addetti impegnati nelle lavorazioni di cui all'articolo 5, comma 3-bis, della citata legge n. 68 del 1999, tali da incidere sui conseguenti obblighi di assunzione di cui all'articolo 3 della medesima legge, possono provvedere ai relativi adempimenti entro il 31 maggio 2020, fermo restando che rimangono acquisiti i contributi esonerativi versati".

### **Art. 10**

(Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti)

- 1.** Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.
- 2.** Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.
- 3.** Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione

del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda.

Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda. **((22))**

**4.** Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo 3 della presente legge.

**5.** In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.

**6.** La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla

convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione o reiscrizione nelle predette liste.

-----  
AGGIORNAMENTO (22)

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Ogni riferimento all'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, contenuto nella legge n. 68 del 1999 si intende effettuato al comitato tecnico di cui all'articolo 8, comma 1-bis, della legge n. 68 del 1999".

#### Capo IV

#### CONVENZIONI E INCENTIVI

#### **Art. 11**

(Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa)

- 1.** Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge. **((22))**
- 2.** Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto

collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

**3.** La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.

**4.** Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

**5.** Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

**6.** L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato. **((22))**

**7.** Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:

a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;

b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;

c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di

integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.

-----

AGGIORNAMENTO (22)

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Ogni riferimento all'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, contenuto nella legge n. 68 del 1999 si intende effettuato al comitato tecnico di cui all'articolo 8, comma 1-bis, della legge n. 68 del 1999".

## **Art. 12**

**(( Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative). ))**

((

**1.** Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12-bis, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, nonché con i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, di seguito denominati soggetti ospitanti, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se

il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

**2.** La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;
- b) computabilità ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);
- c) impiego del disabile presso i soggetti ospitanti di cui al comma 1 con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;
- d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
  - 1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare ai soggetti ospitanti; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente ai soggetti ospitanti di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;
  - 2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
  - 3) la descrizione del piano personalizzato di inserimento lavorativo.

**3.** Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.

**4.** Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili)).

## **Art. 12-bis**

(Convenzioni di inserimento lavorativo).

**1.** Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12 gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), di seguito denominati soggetti conferenti, e i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo, di seguito denominati soggetti destinatari, apposite convenzioni finalizzate all'assunzione da parte dei soggetti destinatari medesimi di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Sono fatte salve le convenzioni in essere ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

**2.** La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell'aliquota d'obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 10 per cento della quota di riserva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), con arrotondamento all'unità più vicina.

**3.** Requisiti per la stipula della convenzione sono:

a) individuazione delle persone disabili da inserire con tale tipologia di convenzione, previo loro consenso, effettuata dagli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, e definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo; **((22))**

b) durata non inferiore a tre anni;

c) determinazione del valore della commessa di lavoro non inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo. È consentito il conferimento di più commesse di lavoro;

d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione delle persone disabili da parte del soggetto destinatario.

**4.** Possono stipulare le convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi; le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n.

155; i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1. Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non avere in corso procedure concorsuali;
- b) essere in regola con gli adempimenti di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
- c) essere dotati di locali idonei;
- d) non avere proceduto nei dodici mesi precedenti l'avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;
- e) avere nell'organico almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di tutor.

**5.** Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla presente legge, il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti, può:

- a) rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni;
- b) assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, **((...))** in tal caso il datore di lavoro potrà accedere al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, nei limiti delle disponibilità ivi previste, **((...))**.

**6.** La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti in convenzione viene effettuata dai servizi incaricati delle attività di sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni amministrative in caso di inadempimento.

**7.** Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata, saranno definiti modalità e criteri di attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

-----  
AGGIORNAMENTO (22)

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Ogni riferimento all'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, contenuto

nella legge n. 68 del 1999 si intende effettuato al comitato tecnico di cui all'articolo 8, comma 1-bis, della legge n. 68 del 1999".

### **Art. 13**

(Incentivi alle assunzioni).

**1.** Nel rispetto dell'articolo 33 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi:

a) nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

b) nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a). (22)

**1-bis.** L'incentivo di cui al comma 1 è altresì concesso, nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto. (22)

**1-ter.** L'incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle

denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse a disposizione determinate ai sensi del decreto di cui al comma 5, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni trimestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

**2.** COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151.

**3.** Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di lavoratori disabili e ne fanno domanda con le modalità di cui al comma 1-ter.

**4.** Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008. A valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo e nei limiti del 5 per cento delle

risorse complessive, possono essere finanziate sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilità da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse sono attribuite per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (21) (26)(28) (30) **((33))**

**4-bis.** Per le finalità di cui ai commi 1 e 1-bis, il Fondo di cui al presente articolo è altresì alimentato da versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale. Le somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al medesimo Fondo, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

**5.** Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito l'ammontare delle risorse del Fondo di cui al comma 4 che vengono trasferite all'INPS a decorrere dal 2016 e rese disponibili per la corresponsione dell'incentivo al datore di lavoro di cui ai commi 1 e 1-bis. Con il medesimo decreto è stabilito l'ammontare delle risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalità di cui al secondo periodo del comma 4. Il decreto di cui al presente comma è aggiornato annualmente al fine di attribuire le risorse che affluiscono al Fondo di cui al comma 4 per il versamento dei contributi di cui all'articolo 5, comma 3-bis.

**6.** Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modifiche e integrazioni. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.

**7.** Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**8.** COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151.

**9.** COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151.

**10.** Il Governo, ogni due anni, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.

-----  
AGGIORNAMENTO (21)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 160) che "La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015".

-----  
AGGIORNAMENTO (22)

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "L'incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 13 della legge n. 68 del 1999, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applica alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2016".

-----  
AGGIORNAMENTO (26)

La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 251) che "Le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, già trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ed eventualmente non impegnate in favore dei beneficiari, sono riattribuite ai Fondi regionali per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 14, comma 1, della medesima legge n. 68 del 1999 e sono prioritariamente utilizzate allo scopo di finanziare gli incentivi alle assunzioni delle persone con disabilità successive al 1° gennaio 2015 non coperte dal predetto Fondo di cui all'articolo 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999".

-----  
AGGIORNAMENTO (28)

Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 55-bis, comma 1) che "Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 58 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo onere, pari a 58 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22".

-----

#### AGGIORNAMENTO (30)

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 520) che "La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019".

-----

#### AGGIORNAMENTO (33)

La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 332) che "Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 5 milioni di euro nell'anno 2020".

### **Art. 14**

(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)

- 1.** Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato "Fondo", da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.
- 2.** Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge

regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.

**3.** Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge **((non versati al Fondo di cui all'articolo 13))**, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.

**4.** Il Fondo eroga:

a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;

**((b) contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità, nonché per istituire il responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro))**

c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.

## Capo V

### SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### **Art. 15**

(Sanzioni)

**1.** Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo. (8) (16)

**2.** Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del

lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui all'articolo 14.

**3.** Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.

**4.** Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulta non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, **((di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis.))** al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata. (8) (16)

((

**4-bis.** Per la violazione di cui al comma 4, trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. La diffida prevede, in relazione alla quota d'obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici.

))

**((5. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.))**

-----

AGGIORNAMENTO (8)

Il Decreto 12 dicembre 2005 (in G.U. 29/12/2005, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono convertiti da «lire 1.000.000» ad «euro 516,00» e da «lire 50.000» ad «euro 25,00» e poi aumentati rispettivamente sino ad «euro 578,43» e ad «euro 28,02»".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'importo della sanzione amministrativa di cui all'art. 15,

comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è convertito da «lire 100.000» ad «euro 51,00» e poi aumentato sino ad «euro 57,17»".

-----  
AGGIORNAMENTO (16)

Il Decreto 15 dicembre 2010 (in G.U. 03/01/2011, n. 1) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, già adeguati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 dicembre 2005 sono, per effetto dell'applicazione della variazione percentuale di cui alle premesse, elevati da «euro 578,43» ad «euro 635,11» e da «euro 28,02» ad «euro 30,76»".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'importo della sanzione amministrativa di cui all'art. 15, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 già adeguati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 dicembre 2005 sono, per effetto dell'applicazione della variazione percentuale di cui alle premesse elevati da «euro 57,17» ad «euro 62,77»".

## **Art. 16**

(Concorsi presso le pubbliche amministrazioni)

- 1.** Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.
- 2.** I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche **((...))** oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.
- 3.** Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il

requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.

### **Art. 17**

(Obbligo di certificazione)

**1.** Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, **((...))**, pena l'esclusione.

### **Art. 18**

(Disposizioni transitorie e finali)

**1.** I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.

**2.** In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad

un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.(29)**((37))**

**3.** Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 6. (5) (6) (7)

-----  
AGGIORNAMENTO (5)

La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è differito di 18 mesi a partire dalla sua scadenza".

-----  
AGGIORNAMENTO (6)

La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 34, comma 24) che "Il termine di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, già differito di diciotto mesi dall'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è prorogato di ulteriori dodici mesi".

-----  
AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, ha disposto (con l'art. 23-quinquies, comma 1) che "Il regime transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, già prorogato dall'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.

448, e dall'articolo 34, comma 24, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ulteriormente differito fino al 31 dicembre 2004".

-----  
AGGIORNAMENTO (29)

La L. 11 gennaio 2018, n. 4, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche ai figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), ovvero secondo comma, del codice penale".

-----  
AGGIORNAMENTO (37)

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto (con l'art. 67-bis, comma 1) che "La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria".

### **Art. 19**

(Regioni a statuto speciale e province autonome)

**1.** Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

### **Art. 20**

## (Regolamento di esecuzione)

**1.** Entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si conformano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente legge. **((4))**

-----  
AGGIORNAMENTO (4)

La Corte Costituzionale con sentenza 21-30 marzo 2001, n. 84 (in G.U. 1a s.s. 4/4/2001, n. 14) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), limitatamente all'inciso "e le province autonome di Trento e Bolzano"".

**Art. 21**

(Relazione al Parlamento)

**1.** Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.

**Art. 22**

(Abrogazioni)

- 1.** Sono abrogati:
- a) la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni;
  - b) l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;

- c) l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;
- d) l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;
- e) l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
- f) l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

### **Art. 23**

(Entrata in vigore)

- 1.** Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
- 2.** Le restanti disposizioni della presente legge entrano in vigore dopo trecento giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1999

SCALFARO

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

**LEGGE 3 marzo 2009 , n. 18**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

Vigente al : 26-6-2025

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA****Promulga**

la seguente legge:

**Art. 1**

Autorizzazione alla ratifica

**1.** Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006.

**Art. 2**

Ordine di esecuzione

**1.** Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere

dalla data della loro entrata in vigore, in conformità con quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 45 della Convenzione e dall'articolo 13 del Protocollo medesimi.

### **Art. 3**

Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

- 1.** Allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione di cui all'articolo 1, nonché dei principi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di seguito denominato «Osservatorio».
- 2.** L'Osservatorio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per la famiglia e le disabilità. I componenti dell'Osservatorio sono nominati, in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.
- 3.** Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilità. L'Osservatorio è integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità in numero pari a cinque.
- 4.** L'Osservatorio dura in carica tre anni ed è prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri per la medesima durata.

**5.** L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) promuovere l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'articolo 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani;

b) predisporre un programma di azione **((triennale))** per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;

c) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;

d) predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità, di cui all'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal comma 8 del presente articolo;

e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

**6.** Al funzionamento dell'Osservatorio è destinato uno stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

**7.** Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**8.** All'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: «entro il 15 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «ogni due anni, entro il 15 aprile».

#### **Art. 4**

Entrata in vigore

**1.** La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

**DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024 , n. 62**

Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato. (24G00079)

Vigente al : 26-6-2025

## Capo I

## Finalità e definizioni generali

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87 nonché gli articoli 2, 3, 32, 38 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo in materia di disabilità» e, in particolare, l'articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), d), e h), e l'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d) e h);

Visto il Protocollo concernente la costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità, stipulato a New York il 22 luglio 1946, reso esecutivo con decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 marzo 1947, n. 1068;

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 5 e 19;

Vista la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030», COM (2021) 101 final, del 3 marzo 2021;

Vista la legge 26 maggio 1970, n. 381, recante «Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti»;

Vista la legge 27 maggio 1970, n. 382, recante «Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili»;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, recante «Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili»;

Vista la legge 11 febbraio 1980, n. 18, recante «Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili»;

Vista la legge 21 novembre 1988, n. 508, recante «Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 11 ottobre 1990, n. 289, recante «Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi»;

Vista la legge 15 ottobre 1990, n. 295, recante «Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 130;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Vista la legge 3 aprile 2001, n. 138, recante «Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici»;

Vista la legge 1° marzo 2006, n. 67, recante «Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni»;

Vista la legge 24 giugno 2010, n. 107, recante «Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'articolo 5;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107"»;

Vista la legge 23 marzo 2023, n. 33, recante «Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane»;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante «Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante «Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 2023;

Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta dell'11 gennaio 2024;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2024;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 22 febbraio 2024;

Acquisiti i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi in data 20 marzo 2024 da parte della V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati e da parte della 5<sup>a</sup> Commissione (Programmazione economica, Bilancio) del Senato della Repubblica e in data 21 marzo 2024 da parte della 10<sup>a</sup> Commissione (Affari Sociali, Sanità, Lavoro pubblico e privato, Previdenza Sociale) del Senato della Repubblica e da parte della XII Commissione (Affari Sociali) della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2024;

Sulla proposta del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, della salute, per gli affari regionali e le autonomie, dell'università e della ricerca, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e per le riforme istituzionali e la semplificazione

normativa;

## **Emana**

il seguente decreto legislativo:

### **Art. 1**

#### Oggetto e finalità

- 1.** Il presente decreto legislativo attua l'articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), d) e h), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, per assicurare alla persona il riconoscimento della propria condizione di disabilità, per rimuovere gli ostacoli e per attivare i sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti.
- 2.** Le disposizioni del presente decreto sono finalizzate a garantire, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei supporti, dei benefici e delle agevolazioni, anche attraverso il ricorso all'accomodamento ragionevole e al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato secondo i principi di autodeterminazione e non discriminazione.

### **Art. 2**

#### Definizioni

- 1.** Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
  - a) «condizione di disabilità»: una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena

ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri;

b) «persona con disabilità»: persona definita dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto;

c) «ICF»: Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute - International Classification of Functioning Disability and Health (ICF), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità conformemente agli articoli 21, lettera b), e 22 del Protocollo concernente la costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità, stipulato a New York il 22 luglio 1946, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 marzo 1947, n. 1068;

d) «ICD»: Classificazione internazionale delle malattie - International Classification of Diseases (ICD), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità conformemente agli articoli 21, lettera b), e 22 del Protocollo concernente la costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità, stipulato a New York il 22 luglio 1946, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 marzo 1947, n. 1068;

e) «duratura compromissione»: compromissione derivante da qualsiasi perdita, limitazione o anomalia a carico di strutture o di funzioni corporee, come classificate dalla ICF, che persiste nel tempo o per la quale è possibile una regressione o attenuazione solo nel lungo periodo;

f) «profilo di funzionamento»: descrizione dello stato di salute di una persona attraverso la codificazione delle funzioni e strutture corporee, delle attività e della partecipazione secondo la ICF tenendo conto della ICD, quale variabile evolutiva correlata all'età, alla condizione di salute, ai fattori personali e ai determinanti di contesto, che può ricomprendere anche il profilo di funzionamento ai fini scolastici;

g) «WHODAS»: WHO Disability Assessment Schedule, questionario di valutazione basato sull'ICF che misura la salute e la condizione di disabilità;

h) «sostegni»: i servizi, gli interventi, le prestazioni e i benefici individuati a conclusione dell'accertamento della condizione di disabilità e nel progetto di vita per migliorare le capacità della persona e la sua inclusione, nonché per contrastare la restrizione nella sua partecipazione sociale, graduati in «sostegno» e «sostegno intensivo», in ragione della frequenza, della durata e della continuità del sostegno;

i) «piano di intervento»: documento di pianificazione e di coordinamento dei sostegni individuali

relativi ad un'area di intervento;

l) «valutazione di base»: procedimento volto ad accertare, attraverso l'utilizzo delle classificazioni ICD e ICF e dei correlati strumenti tecnici operativi di valutazione, la condizione di disabilità ai fini dell'accesso al sostegno, lieve o medio, o al sostegno intensivo, elevato o molto elevato;

m) «valutazione multidimensionale»: procedimento volto a delineare con la persona con disabilità il suo profilo di funzionamento all'interno dei suoi contesti di vita, anche rispetto agli ostacoli e ai facilitatori in essi presenti, e a definire, anche in base ai suoi desideri e alle sue aspettative e preferenze, gli obiettivi a cui deve essere diretto il progetto di vita;

n) «progetto di vita»: progetto individuale, personalizzato e partecipato della persona con disabilità che, partendo dai suoi desideri e dalle sue aspettative e preferenze, è diretto ad individuare, in una visione esistenziale unitaria, i sostegni, formali e informali, per consentire alla persona stessa di migliorare la qualità della propria vita, di sviluppare tutte le sue potenzialità, di poter scegliere i contesti di vita e partecipare in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri;

o) «domini della qualità di vita»: ambiti o dimensioni rilevanti nella vita di una persona con disabilità valutabili con appropriati indicatori;

p) «budget di progetto»: insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali, da destinare al progetto di vita.

### **Art. 3**

Modifiche all'articolo 3

della legge 5 febbraio 1992, n. 104

**1.** All'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti da seguenti:

«1. È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o

sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.

2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.

3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Persona con disabilità avente diritto ai sostegni».

#### **Art. 4**

##### Terminologia in materia di disabilità

**1.** A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) la parola: «handicap», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «condizione di disabilità»;

b) le parole: «persona handicappata», «portatore di handicap», «persona affetta da disabilità», «disabile» e «diversamente abile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con disabilità»;

c) le parole: «con connotazione di gravità» e «in situazione di gravità», ove ricorrono e sono riferite alle persone indicate alla lettera b) sono sostituite dalle seguenti: «con necessità di sostegno elevato o molto elevato»;

d) le parole: «disabile grave», ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con necessità di sostegno intensivo».

## Capo II

### Procedimento valutativo di base e accomodamento ragionevole

#### **Art. 5**

##### Finalità, ambito, principi ed effetti della valutazione di base

**1.** La valutazione di base è il procedimento unitario volto al riconoscimento della condizione di disabilità definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), che comprende ogni accertamento dell'invalidità civile previsto dalla normativa vigente e, in particolare:

a) l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e delle condizioni di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, alla legge 21 novembre 1988, n. 508, nonché alla legge 11 ottobre 1990, n. 289;

b) l'accertamento della cecità civile, ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e della legge 3 aprile 2001, n. 138;

c) l'accertamento della sordità civile, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;

d) l'accertamento della sordocecità, ai sensi della legge 24 giugno 2010, n. 107;

e) l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;

f) l'accertamento della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione lavorativa, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;

g) l'individuazione dei presupposti per la concessione di assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa, prevista dai livelli essenziali di assistenza;

h) l'individuazione degli elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza, nonché

di disabilità gravissima, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016;

i) l'individuazione dei requisiti necessari per l'accesso ad agevolazioni fiscali, tributarie e relative alla mobilità, conseguenti all'accertamento dell'invalidità e ad ogni altra prestazione prevista dalla legge.

**2.** La valutazione di base di cui al comma 1 si applica anche ai minori e alle persone anziane, fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 per le persone anziane non autosufficienti che abbiano superato il settantesimo anno d'età. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 del citato decreto legislativo n. 29 del 2024, alle persone anziane non autosufficienti in età compresa tra i 65 e i 70 anni è garantito l'accesso al progetto assistenziale integrato (PAI) di cui all'art. 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

**3.** Il procedimento di valutazione di base è informato ai seguenti criteri:

a) orientamento dell'intero processo valutativo medico-legale sulla base dell'ICD e degli strumenti descrittivi ICF, con particolare riferimento all'attività e alla partecipazione della persona, in termini di capacità dell'ICF;

b) utilizzo, quale strumento integrativo e di partecipazione della persona, ad eccezione dei minori di età, del WHODAS e dei suoi successivi aggiornamenti, nonché di ulteriori strumenti di valutazione scientificamente validati ed individuati dall'Organizzazione mondiale della sanità ai fini della descrizione e dell'analisi del funzionamento, della disabilità e della salute;

c) considerazione dell'attività della persona, al fine di accertare le necessità di sostegno o di sostegno intensivo;

d) per i soli effetti della valutazione dell'invalidità civile di cui al comma 1, lettera a), impiego di tabelle medico-legali relative alla condizione conseguente alla compromissione duratura, elaborate sulla base delle più aggiornate conoscenze e acquisizioni scientifiche;

e) tempestività, prossimità, efficienza e trasparenza.

**4.** Il riconoscimento della condizione di disabilità della persona determina l'acquisizione di una tutela proporzionata al livello di disabilità, con priorità per le disabilità che presentano necessità di sostegno intensivo e delle correlate prestazioni previste dalla legge, incluse quelle volte a favorire l'inclusione scolastica, presso le istituzioni della formazione superiore e lavorativa. Al riconoscimento della

condizione di disabilità consegue anche la tutela dell'accomodamento ragionevole ai sensi dell'articolo 5-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e la possibilità della richiesta dell'avvio del procedimento di valutazione multidimensionale per l'elaborazione del progetto di vita individuale, secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18.

## **Art. 6**

### Procedimento per la valutazione di base

- 1.** Il procedimento per la valutazione di base si attiva su richiesta dell'interessato, dell'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, o del tutore o amministratore di sostegno se dotato di poteri, con la trasmissione, in via telematica, del certificato medico introduttivo di cui all'articolo 8.
- 2.** Nei soli casi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera m), l'istante può richiedere, contestualmente alla trasmissione del certificato medico introduttivo, di essere valutato senza il ricorso alla visita diretta, sulla base degli atti raccolti. In tal caso, l'istante, unitamente alla richiesta di rinuncia alla visita, trasmette l'intera documentazione, compreso il WHODAS. Se la commissione ritiene che vi siano motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, dispone la visita.
- 3.** Il richiedente, sino a sette giorni prima della visita di valutazione di base, può trasmettere o depositare ulteriore documentazione medica o sociale, rilasciata da una struttura pubblica o privata accreditata.
- 4.** In occasione della visita per la valutazione di base all'istante è sottoposta la compilazione del questionario WHODAS, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 9.
- 5.** La valutazione di base si svolge in un'unica visita collegiale ai sensi degli articoli 9 e 10.
- 6.** La commissione richiede integrazione documentale o ulteriori approfondimenti diagnostici nei soli casi in cui siano necessari per il riconoscimento di una maggiore intensità dei sostegni ovvero ricorrano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

**7.** L'esito della valutazione di base è attestato da un certificato con validità non limitata nel tempo, che indica le condizioni individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), che viene acquisito al fascicolo sanitario elettronico. Nel caso di riconoscimento della condizione di disabilità della persona, sono individuate nel medesimo certificato la necessità e l'intensità dei sostegni, nonché l'eccezionale caso di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), e il relativo periodo di validità del certificato.

**8.** Il procedimento di valutazione di base si conclude entro novanta giorni, nei casi riguardanti soggetti con patologie oncologiche entro quindici giorni e, nei casi di soggetti minori, entro trenta giorni dalla ricezione del certificato medico di cui al comma 1. Nei casi di cui al comma 6, i termini di cui al primo periodo sono sospesi per sessanta giorni, prorogabili, su richiesta, di ulteriori sessanta giorni.

**9.** Le ulteriori modalità di svolgimento del procedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, nonché le modalità di svolgimento delle riunioni delle commissioni sono stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

**10.** Restano ferme le funzioni e le competenze di attuazione ed esecuzione dell'INPS in materia di concessione delle prestazioni di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e quelle di erogazione di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L'INPS determina le modalità con cui garantire la tempestiva erogazione delle provvidenze economiche conseguenti alla valutazione di base. Le provvidenze decorrono dal mese successivo alla data di trasmissione del certificato medico introduttivo.

## **Art. 7**

Efficacia provvisoria anticipata  
della valutazione di base

- 1.** Le persone affette dalle patologie determinanti gravi compromissioni funzionali previste dal decreto di cui all'articolo 12, attestata da certificazione rilasciata da una struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata accreditata, accedono, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, alle prestazioni sociali, sociosanitarie e socioassistenziali individuate ai sensi del comma 2 anche prima della conclusione del procedimento valutativo di base, fatta salva la ripetizione delle prestazioni e dei sostegni in caso di conclusione di tale procedimento con esito negativo o con accertamento indicante una necessità di sostegni di minore intensità rispetto a quanto erogato.
- 2.** Con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le prestazioni erogabili ai sensi del comma 1 e le specifiche modalità con cui richiedere l'erogazione.

## **Art. 8**

### Certificato medico introduttivo

- 1.** Costituisce presupposto per l'avvio del procedimento valutativo di base la trasmissione telematica all'INPS di un certificato medico rilasciato dai medici in servizio presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare. Il certificato medico può essere rilasciato e trasmesso anche dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, dai medici in quiescenza iscritti all'albo, dai liberi professionisti e dai medici in servizio presso strutture private accreditate, come individuati dall'INPS ai sensi del comma 2.
- 2.** L'INPS, secondo le modalità indicate dal Ministero della salute, acquisisce la documentazione relativa alla formazione effettuata, nell'ambito del programma «Educazione continua in medicina», in

materia di classificazioni internazionali dell'Organizzazione mondiale della sanità, di promozione della salute, di accertamenti sanitari di base oppure di prestazioni assistenziali, ai fini dell'individuazione dei medici di cui al secondo periodo del comma 1. L'INPS provvede alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**3.** Il certificato medico introduttivo reca quale contenuto essenziale:

- a) i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero di tessera sanitaria della persona per cui si richiede la valutazione di base;
- b) la documentazione relativa all'accertamento diagnostico, comprensivo di dati anamnestici e catamnestici, inclusi gli esiti dei trattamenti terapeutici di natura farmacologica, chirurgica e riabilitativa;
- c) la diagnosi codificata in base al sistema dell'ICD;
- d) il decorso e la prognosi delle eventuali patologie riscontrate.

**4.** Il medico certificatore riporta nel certificato di cui al comma 3 l'eventuale elezione di domicilio dell'interessato, anche presso un patronato o una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 9 del presente decreto, ai fini delle ulteriori comunicazioni inerenti al procedimento per la valutazione di base.

**5.** Il certificato medico introduttivo ai fini della valutazione di base è inserito, con la trasmissione all'INPS, anche nel fascicolo sanitario elettronico.

## **Art. 9**

Procedura valutativa di base, soggetto unico, svolgimento, composizione e funzionamento delle unità di valutazione di base

**1.** Fermo restando quanto disposto dagli articoli 12 e 33, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2027

la gestione del procedimento per la valutazione di base è affidata, in via esclusiva, all'INPS.

**2.** Al fine di garantire l'effettività dei principi di efficacia, efficienza, economicità, celerità e adeguatezza dei procedimenti di valutazione di base, le competenze e le funzioni di accertamento e valutazione sono attribuite alle unità di valutazione di base.

**3.** L'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Riconoscimento della condizione di disabilità attraverso la valutazione di base). - 1. Il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'articolo 3 è effettuato dall'INPS mediante le unità di valutazione di base.

2. Le unità di valutazione di base di cui al comma 1 si compongono di due medici nominati dall'INPS, di un componente individuato ai sensi del comma 4 e di una sola figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali. Le commissioni sono presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale.

Nel caso non sia disponibile un medico di medicina legale, l'INPS nomina, come presidente, un medico con altra specializzazione che abbia svolto attività per almeno tre anni in organi di accertamento dell'INPS in materia assistenziale o previdenziale. In ogni caso, almeno uno dei componenti deve essere un medico specializzato in medicina legale o in medicina del lavoro o altre specializzazioni equipollenti o affini.

3. Nel caso di minori, le unità di valutazione di base di cui al comma 2 si compongono di due medici nominati dall'INPS, del componente individuato ai sensi del comma 4 e di una sola figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali. Le commissioni sono presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale. Nel caso non sia disponibile un medico di medicina legale, l'INPS nomina, come presidente, un medico con altra specializzazione che abbia svolto attività per almeno tre anni in organi di accertamento dell'INPS in materia assistenziale o previdenziale. In ogni caso, almeno uno dei medici nominati dall'INPS è in possesso di specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile o equipollenti o affini o di specializzazione nella patologia che connota la condizione di salute della persona.

4. Le unità di valutazione di base di cui ai commi 2 e 3 sono integrate con un professionista sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC),

dell'Unione italiana ciechi e degli ipovedenti (UICI), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle famiglie e delle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS), individuato in relazione alle specifiche condizioni di disabilità oggetto della valutazione.

5. La valutazione di base è definita con la partecipazione di almeno tre componenti, al cui numero può concorrere anche il professionista sanitario di cui al comma 4, se presente. In caso di parità di voti, il voto del presidente di commissione vale doppio.

6. Nel corso della valutazione di base, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico o psicologo di fiducia, senza diritto di voto.

7. L'accertamento della condizione di non autosufficienza per le persone anziane ultrasettantenni è svolto ai sensi dell'articolo 27, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.».

**4.** Al fine di garantire la semplificazione e razionalizzazione degli oneri procedurali connessi all'espletamento della valutazione di base, l'INPS, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, può stipulare apposite convenzioni con le regioni per avvalersi delle risorse strumentali e organizzative delle aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere, necessarie allo svolgimento dei procedimenti di valutazione di base.

**5.** Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, l'INPS, ai fini della gestione della valutazione di base:

- a) garantisce l'omogeneità e la prossimità dell'attività valutativa su tutto il territorio nazionale;
- b) impronta i procedimenti amministrativi strumentali alla valutazione di base e relativi alla concessione ed erogazione delle prestazioni a criteri di semplificazione, razionalizzazione, efficacia e trasparenza;
- c) definisce il sistema organizzativo interno secondo criteri che individuano competenze e responsabilità degli organi e degli uffici, nonché gli ambiti di competenza degli uffici centrali e periferici.

**6.** Al fine di garantire piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, l'INPS per il triennio 2024-2026, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato, con incremento della propria dotazione organica, a bandire e, conseguentemente, ad assumere **((, per l'anno 2026,))** con

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici e mediante bandi di mobilità, 1.069 unità di personale da inquadrare nell'Area dei Medici di primo livello per l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza, 142 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei Funzionari amministrativi e 920 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei Funzionari sanitari del Comparto Funzioni Centrali.

**7. ((Per le assunzioni di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di euro 165.196.120 per l'anno 2026 e di euro 215.371.872 annui a decorrere dall'anno 2027.))** È altresì autorizzata, in favore dell'INPS, una spesa pari ad euro 2.483.256 per l'anno 2024, di cui euro 2.086.769 per la gestione delle procedure concorsuali ed euro 396.487 per le spese di funzionamento, **((e una spesa pari a euro 6.625.593 per l'anno 2025, di cui 5.000.000 per la gestione delle procedure concorsuali e 1.625.593 per le spese di funzionamento, e pari a euro 198.244 annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese di funzionamento))**. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 34. (3)

**8.** Agli oneri derivanti dalla partecipazione alle unità di valutazione di base di un professionista sanitario in rappresentanza delle Associazioni di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel limite massimo di 6,6 milioni di euro per l'anno 2025 e di 32,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

-----

AGGIORNAMENTO (3)

La L. 30 dicembre 2024, n. 207, ha disposto (con l'art. 1, comma 232) che "Per le finalità di cui al comma 231, l'autorizzazione di spesa per le spese di funzionamento di cui all'articolo 9, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2025".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 233) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è ridotta di 20 milioni di euro per l'anno

2025".

## **Art. 10**

### Procedimento valutativo di base e riconoscimento della condizione di disabilità

**1.** Il riconoscimento della condizione di disabilità costituisce il risultato del procedimento valutativo di base, comprendente:

a) l'accertamento e la verifica della condizione di salute della persona, descritta nel certificato medico introduttivo con i codici ICD;

b) la valutazione delle durature e significative compromissioni dello stato di salute, funzionali, mentali, intellettive o sensoriali, in conformità alle indicazioni dell'ICF e tenendo conto dell'ICD;

c) l'individuazione dei deficit funzionali e strutturali che ostacolano, in termini di salute, l'agire della persona e che rilevano in termini di capacità secondo l'ICF;

d) l'individuazione del profilo di funzionamento della persona, limitatamente ai domini della mobilità e dell'autonomia nelle attività di base e strumentali agli atti di vita quotidiana, con necessità di sostegni continuativi;

e) la valutazione della ricaduta delle compromissioni funzionali e strutturali in termini di capacità secondo la classificazione ICF, nei domini relativi all'attività e alla partecipazione, considerando anche i domini relativi al lavoro e all'apprendimento nell'ambito della formazione superiore;

f) la valutazione del livello delle necessità di sostegno, lieve o medio, o di sostegno intensivo, elevato o molto elevato, correlate ai domini dell'ICF sull'attività e sulla partecipazione.

**2.** Il riconoscimento della condizione di disabilità per i minori è effettuato ai sensi del comma 1 e comprende, per la valutazione di cui alla lettera e) del medesimo comma, i domini relativi all'apprendimento, anche scolastico.

**Art. 11**

Adozione della classificazione ICF ed ICD e loro aggiornamenti ai fini dello svolgimento della valutazione di base

**1.** A decorrere dal 1° gennaio 2025 nella valutazione di base è utilizzata la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute - International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), approvata dalla 54<sup>a</sup> Assemblea mondiale della sanità il 22 maggio 2001, come modificata dagli aggiornamenti adottati dalla medesima Assemblea prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nelle versioni linguistiche internazionalmente riconosciute secondo le modalità stabilite dall'Organizzazione mondiale della sanità. L'ICF è applicata congiuntamente alla versione adottata in Italia della Classificazione internazionale delle malattie (ICD) dell'Organizzazione mondiale della sanità e di ogni altra eventuale scala di valutazione disponibile e consolidata nella letteratura scientifica e nella pratica clinica.

**2.** Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disposte le modalità di applicazione degli aggiornamenti della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF).

**Art. 12**

Aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento e di valutazione di base, a seguito dell'adozione delle classificazioni ICD e ICF

**1.** Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione e in coerenza con quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, con regolamento del Ministro della salute, adottato ai sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'INPS, da adottare entro il **((30 novembre 2026))**, si provvede, sulla base delle classificazioni ICD e ICF e in conformità con la definizione di disabilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), all'aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità civile e della sordocecità civile previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992.

**2.** Ai fini di cui all'articolo 5, con il decreto di cui al comma 1, sono individuati, tenendo conto delle differenze di sesso e di età:

- a) i criteri per accertare l'esistenza e la significatività delle compromissioni delle strutture e delle funzioni corporee in base all'ICF, tenendo conto dell'ICD;
- b) i criteri per accertare se le compromissioni sono di lunga durata;
- c) fermi restando i casi di esonero già stabiliti dalla normativa vigente, l'elenco delle particolari condizioni patologiche, non reversibili, per le quali sono esclusi i controlli nel tempo;
- d) i criteri per stabilire gli eccezionali casi nei quali la revisione della condizione di disabilità è ammessa al termine della scadenza indicata nel certificato di cui all'articolo 6, comma 7, di regola dopo due anni e secondo procedimenti semplificati fondati anche sull'impiego della telemedicina o sull'accertamento agli atti;
- e) le tabelle che portano ad individuare, ai soli fini dell'articolo 5, comma 1, lettere a), una percentuale correlata alle limitazioni nel funzionamento determinate dalla durata compromissione;
- f) i criteri, secondo l'ICF, per l'individuazione del profilo di funzionamento limitatamente ai domini di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d);
- g) i criteri per la definizione della condizione di non autosufficienza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2;
- h) il complesso di codici ICF con cui verificare in che misura le compromissioni strutturali e funzionali ostacolano, in termini di capacità, l'attività e la partecipazione, inclusi i domini relativi al lavoro e alla

formazione superiore per gli adulti e all'apprendimento, anche scolastico, per i minori;

i) un sistema delineato per fasce, volto ad individuare l'intensità di sostegno e di sostegno intensivo, differenziandoli tra i livelli di lieve, media, elevata e molto elevata intensità;

l) i criteri per individuare le compromissioni funzionali per le quali riconoscere l'efficacia provvisoria alle certificazioni mediche di cui all'articolo 7;

m) gli eccezionali casi in cui il richiedente può chiedere l'accertamento sulla sola base degli atti.

**3.** Con il medesimo decreto di cui al comma 1, in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera e), sono stabilite le modalità per ricondurre l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini scolastici di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, all'interno del procedimento per la valutazione di base.

### **Art. 13**

Valore polifunzionale del certificato che attesta la condizione di disabilità e semplificazione delle procedure di erogazione

**1.** Il certificato che riconosce la condizione di disabilità, di cui all'articolo 6, comma 7, sostituisce a tutti gli effetti le relative certificazioni. La trasmissione del certificato nell'interesse della persona integra la presentazione dell'istanza ai fini del conseguimento di prestazioni sociali, socioassistenziali e sociosanitarie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 2.

**2.** All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

### **Art. 14**

## Fattori incidenti sull'intensità dei sostegni sopravvenuti alla valutazione di base

- 1.** I sopravvenuti fattori, non incidenti sulle durature compromissioni e a cui consegue un innalzamento del bisogno dell'intensità dei sostegni, sono presi in considerazione in sede di valutazione multidimensionale al fine dell'individuazione delle prestazioni e dei servizi ad essa correlati, ferma restando l'accertata condizione di disabilità.
- 2.** Nei casi di cui al comma 1, nonché in presenza di sopravvenuti fattori incidenti sulle durature compromissioni, resta ferma per i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, la possibilità di richiedere una valutazione di base.

### **Art. 15**

#### Obblighi di informazione alla persona con disabilità

- 1.** L'unità di valutazione di base, al termine della visita relativa alla valutazione di base, informa la persona con disabilità e, se presente, l'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore o l'amministratore di sostegno, se dotato di poteri, che, fermi restando gli interventi, i sostegni e i benefici che direttamente spettano all'interessato a seguito della certificazione della condizione di disabilità, sussiste il diritto ad elaborare ed attivare un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, quale ulteriore strumento di capacitazione. La commissione informa, altresì, i soggetti di cui al primo periodo della possibilità di presentare l'istanza per l'elaborazione del progetto di vita attraverso l'invio telematico del certificato della condizione di disabilità da parte della stessa commissione.
- 2.** A seguito dell'attività informativa al termine della visita, i soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di richiedere che la commissione, caricato il certificato che attesta la condizione di disabilità sul fascicolo sanitario elettronico (FSE), trasmetta il medesimo a uno dei soggetti indicati all'articolo 23,

comma 2, al fine di avviare il procedimento per l'elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.

**3.** Nell'ipotesi di cui al comma 2, la comunicazione ha valore, a tutti gli effetti, di presentazione dell'istanza di parte per l'avvio del procedimento per l'elaborazione del progetto di vita individuale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

**4.** Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, i punti unici di accesso, nonché i servizi sociali, sociosanitari e sanitari territoriali, che entrano in contatto a qualsiasi titolo con la persona con disabilità la informano del diritto ad attivare un procedimento volto all'elaborazione del progetto di vita, individuale, personalizzato e partecipato. È fatto obbligo di prestare le medesime informazioni in capo a chi opera dimissioni protette e ai servizi sanitari specialistici. Le modalità con cui dare attuazione a quanto previsto dal presente comma sono individuate nell'ambito della programmazione regionale e locale.

## **Art. 16**

### Interoperabilità tra le banche dati sugli elementi relativi al procedimento valutativo di base

**1.** L'INPS provvede a garantire l'interoperabilità, anche con il fascicolo sanitario elettronico (FSE) di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, delle proprie banche dati alimentate da elementi o risultanze che, a qualunque titolo, entrano nel procedimento di valutazione di base, nonché dai dati, dalle comunicazioni e dalle informazioni relativi alla conclusione del procedimento stesso, con determina del direttore generale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

**2.** Il quadro sintetico dei dati elaborati attraverso l'interoperabilità delle banche dati relativi al procedimento valutativo di base è trasmesso dall'INPS, con una apposita relazione, ai Ministeri

vigilanti, all'Autorità politica delegata in materia di disabilità e al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

**3.** All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Art. 17**

#### Accomodamento ragionevole

**1.** Al fine di riconoscere l'accomodamento ragionevole e predisporre misure idonee per il suo effettivo esercizio, alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Accomodamento ragionevole). - 1. Nei casi in cui l'applicazione delle disposizioni di legge non garantisca alle persone con disabilità il godimento e l'effettivo e tempestivo esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, l'accomodamento ragionevole, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, individua le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato.

2. L'accomodamento ragionevole è attivato in via sussidiaria e non sostituisce né limita il diritto al pieno accesso alle prestazioni, ai servizi e ai sostegni riconosciuti dalla legislazione vigente.

3. La persona con disabilità, l'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore ovvero l'amministratore di sostegno se dotato dei poteri ha la facoltà di richiedere, con apposita istanza scritta, alla pubblica amministrazione, ai concessionari di pubblici servizi e ai soggetti privati l'adozione di un accomodamento ragionevole, anche formulando una proposta.

4. La persona con disabilità e il richiedente di cui al comma 3, se diverso, partecipano al procedimento relativo all'individuazione dell'accomodamento ragionevole.

5. L'accomodamento ragionevole deve risultare necessario, adeguato, pertinente e appropriato rispetto all'entità della tutela da accordare e alle condizioni di contesto nel caso concreto, nonché compatibile con le risorse effettivamente disponibili allo scopo.
6. Nella valutazione dell'istanza di accomodamento ragionevole deve essere previamente verificata la possibilità di accoglimento della proposta eventualmente presentata dal richiedente ai sensi del comma 3.
7. La pubblica amministrazione nel provvedimento finale tiene conto delle esigenze della persona con disabilità anche attraverso gli incontri personalizzati e conclude il procedimento con diniego motivato, ove non sia possibile accordare l'accomodamento ragionevole proposto, con l'indicazione dell'accomodamento secondo i principi di cui al comma 5.
8. Avverso il diniego motivato di accomodamento ragionevole da parte della pubblica amministrazione, oppure nei casi di cui al comma 7, è ammesso ricorso ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67.
9. Resta salva, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, la facoltà dell'istante e delle associazioni legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 67 del 2006, di chiedere all'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di verificare la discriminazione per rifiuto di accomodamento ragionevole da parte della pubblica amministrazione e anche di formulare una proposta di accomodamento ragionevole.
10. Nel caso di rifiuto da parte di un concessionario di pubblico servizio dell'accomodamento ragionevole, richiesto ai sensi del comma 3, l'istante e le associazioni legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 67 del 2006, ferma restando la facoltà di agire in giudizio ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, possono chiedere all'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di verificare la discriminazione per rifiuto di accomodamento ragionevole proponendo o chiedendo, anche attraverso l'autorità di settore o di vigilanza, accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate.
11. Nel caso di rifiuto da parte di un soggetto privato dell'accomodamento ragionevole, richiesto ai sensi del comma 3, l'istante e le associazioni legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 67 del 2006, ferma restando la facoltà di agire in giudizio ai sensi della medesima legge, possono chiedere all'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di verificare la

discriminazione di rifiuto di accomodamento ragionevole.

12. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

### Capo III

#### Valutazione multidimensionale e progetto di vita individuale personalizzato e partecipato

#### **Art. 18**

##### Progetto di vita

1. Il progetto di vita è diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità per migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l'inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri.

2. Il progetto di vita individua, per qualità, quantità ed intensità, gli strumenti, le risorse, gli interventi, i benefici, le prestazioni, i servizi e gli accomodamenti ragionevoli, volti anche ad eliminare e a prevenire le barriere e ad attivare i supporti necessari per l'inclusione e la partecipazione della persona stessa nei diversi ambiti di vita, compresi quelli scolastici, della formazione superiore, abitativi, lavorativi e sociali. Nel progetto di vita sono, altresì, comprese le misure previste a legislazione vigente per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale, nonché gli eventuali sostegni erogabili in favore del nucleo familiare e di chi presta cura ed assistenza ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. La persona con disabilità è titolare del progetto di vita e ne richiede l'attivazione, concorre a determinarne i contenuti, esercita le prerogative volte ad apportarvi le modifiche e le integrazioni,

secondo i propri desideri, le proprie aspettative e le proprie scelte. La persona con disabilità può chiedere l'elaborazione del progetto di vita all'esito della valutazione di base, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 4.

4. Il progetto di vita deve essere sostenibile nel tempo ovvero garantire continuità degli strumenti, delle risorse, degli interventi, dei benefici, delle prestazioni, dei servizi e degli accomodamenti ragionevoli, sempre nel rispetto della autodeterminazione del beneficiario.

5. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle relative competenze, garantiscono l'effettività e l'omogeneità del progetto di vita, indipendentemente dall'età e dalle condizioni personali e sociali.

6. L'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Progetto di vita delle persone con disabilità). - 1.

Le persone con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono richiedere l'elaborazione del progetto di vita di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227.

## **Art. 19**

Coordinamento, contestualità  
e integrazione nel progetto di vita

**1.** Il progetto di vita assicura il coordinamento tra i piani di intervento previsti per ogni singolo contesto di vita e dei relativi obiettivi.

**2.** L'integrazione sociosanitaria è conseguita in sede di valutazione multidimensionale di cui all'articolo 25 attraverso la valutazione del profilo di funzionamento, l'analisi dei bisogni e delle preferenze e la definizione congiunta e contestuale degli interventi da attivare.

**3.** I programmi, gli interventi di sostegno alla persona con disabilità e alla famiglia e i piani personalizzati volti a promuovere il diritto ad una vita indipendente di cui all'articolo 39, comma 2, lettere l-bis e l-ter, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, già attivati dalle regioni nell'esercizio della loro competenza, mantengono ambiti autonomi di attuazione ed esecuzione.

**4.** Restano salvi i sostegni, i servizi e i piani di intervento attivati prima dell'elaborazione del progetto di vita, con l'eventuale aggiornamento degli stessi per essere coerenti ai miglioramenti e ai nuovi sostegni indicati nel progetto.

## **Art. 20**

Libertà di scelta sul luogo di abitazione  
e continuità dei sostegni

**1.** Il progetto di vita tende a favorire la libertà della persona con disabilità di scegliere dove vivere e con chi vivere, individuando appropriate soluzioni abitative e, ove richiesto, garantendo il diritto alla domiciliarità delle cure e dei sostegni socioassistenziali, salvo il caso dell'impossibilità di assicurare l'intensità, in termini di appropriatezza, degli interventi o la qualità specialistica necessaria.

**2.** Al fine di dare attuazione al comma 1, i soggetti competenti alla realizzazione del progetto di vita assicurano la continuità dei sostegni, degli interventi e delle prestazioni individuati, anche in caso di modifiche del luogo di abitazione della persona con disabilità, tenendo conto della specificità del contesto, salvo il caso dell'impossibilità di assicurare, in termini di appropriatezza, l'intensità degli interventi o la qualità specialistica necessaria.

## **Art. 21**

Supporti per le manifestazioni di volontà della persona con disabilità nel procedimento di valutazione  
multidimensionale

**1.** Il procedimento di valutazione multidimensionale, di redazione e di monitoraggio del progetto di vita si conforma al principio di autodeterminazione e assicura la partecipazione attiva della persona

con disabilità all'intero procedimento di valutazione multidimensionale, di redazione e di monitoraggio del progetto di vita con l'adozione di strategie e, nei limiti delle risorse disponibili, anche mediante l'utilizzo di strumenti, finalizzati a facilitare la comprensione delle fasi del procedimento e di quanto proposto per supportare l'adozione di decisioni e la manifestazione dei desideri, aspettative e scelte, anche attraverso la migliore interpretazione possibile degli stessi.

**2.** Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui la persona con disabilità sia soggetta a misure di protezione giuridica con le garanzie previste dal codice civile.

**3.** All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## **Art. 22**

### Supporto per la partecipazione al procedimento

**1.** Per le finalità di cui all'articolo 21, la persona con disabilità può anche essere supportata da una persona che faciliti l'espressione delle sue scelte e l'acquisizione della piena comprensione delle misure e dei sostegni attivabili con il progetto di vita. L'attività di supporto della persona comprende l'adozione di tutte le strategie utili nell'acquisizione delle scelte, anche attraverso la migliore interpretazione della volontà e delle preferenze.

**2.** La persona di cui al comma 1 può essere scelta dalla persona con disabilità anche tra i componenti dell'unità di valutazione multidimensionale di cui all'articolo 24, comma 2, lettere b), d), e) e f), e gli eventuali oneri, qualora non sia personale afferente a servizi pubblici, sono a carico della persona con disabilità.

**3.** In fase di riordino e di unificazione delle unità di valutazione multidimensionale ai sensi dell'articolo 24, commi 4, 5 e 6, fermo restando quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, sono stabilite le modalità con le quali le medesime unità garantiscono, con il proprio personale, il supporto di cui al

comma 1, qualora la persona con disabilità non ne scelga un'altra, fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2.

### **Art. 23**

#### Avvio del procedimento per la formazione del progetto di vita

- 1.** La persona con disabilità o chi la rappresenta, oltre che con le modalità di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, può avanzare l'istanza per la predisposizione del progetto di vita in forma libera e in qualsiasi momento.
- 2.** L'istanza di cui al comma 1 è presentata all'ambito territoriale sociale, se dotato di personalità giuridica, di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, in cui ricade il comune di residenza della persona con disabilità o altro ente individuato con legge regionale, quale titolare del relativo procedimento. Le regioni possono individuare ulteriori punti di ricezione dell'istanza. L'istanza può essere raccolta anche per il tramite del comune di residenza o di uno dei punti unici di accesso (PUA) del territorio, individuati dagli enti locali o dalle regioni.
- 3.** La persona con disabilità può allegare all'istanza una proposta di progetto di vita. La proposta di progetto di vita può essere presentata anche successivamente all'avvio del procedimento.
- 4.** L'avvio del procedimento è comunicato all'istante da parte del responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza o dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 15, comma 2.
- 5.** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dell'avvio del procedimento contiene l'indicazione dei seguenti elementi:
  - a) la data di presentazione dell'istanza o dell'assenso manifestato alla commissione ai sensi dell'articolo 15, comma 3, per l'elaborazione del progetto di vita;

b) nel caso di cui all'articolo 15, comma 3, l'indicazione della trasmissione del certificato della condizione di disabilità e del deposito della documentazione;

c) l'indicazione che la persona con disabilità può farsi assistere da una persona che lo supporta ai sensi dell'articolo 22;

d) la data entro cui termina il procedimento per la redazione del progetto di vita.

**6.** La persona con disabilità può rinunciare all'istanza o al progetto di vita, anche se già definito. La rinuncia non preclude il diritto di ripresentare istanza per l'avvio di un nuovo procedimento.

**7.** Il procedimento per la formazione del progetto di vita si conclude entro novanta giorni dall'avvio del procedimento, salva diversa disposizione regionale.

## **Art. 24**

### Unità di valutazione multidimensionale

**1.** L'unità di valutazione multidimensionale elabora il progetto di vita a seguito della valutazione di cui all'articolo 25, secondo la volontà della persona con disabilità e nel rispetto dei suoi diritti civili e sociali.

**2.** Sono componenti dell'unità di valutazione multidimensionale:

a) la persona con disabilità;

b) l'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore o l'amministratore di sostegno, se dotato di poteri;

c) la persona di cui all'articolo 22, se nominato dall'interessato;

d) un assistente sociale, un educatore o un altro operatore dei servizi sociali territoriali;

e) uno o più professionisti sanitari designati dalla azienda sanitaria o dal distretto sanitario col compito di garantire l'integrazione sociosanitaria;

f) un rappresentante dell'istituzione scolastica nei casi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13

aprile 2017, n. 66;

g) ove necessario, un rappresentante dei servizi per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge;

h) il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta della persona con disabilità, senza oneri a carico della finanza pubblica.

**3.** Possono partecipare all'unità di valutazione multidimensionale, su richiesta della persona con disabilità o di chi la rappresenta o su richiesta degli altri componenti dell'unità di valutazione multidimensionale di cui al comma 2, lettere d), e), f), g) e h), e senza oneri a carico della pubblica amministrazione:

a) il coniuge, un parente, un affine, una persona con vincoli di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, o il caregiver di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) un medico specialista o specialisti dei servizi sanitari o sociosanitari;

c) un rappresentante di associazione, fondazione, agenzia o altro ente con specifica competenza nella costruzione di progetti di vita, anche del terzo settore;

d) referenti dei servizi pubblici e privati presso i quali la persona con disabilità fruisce di servizi o prestazioni, anche informale.

**4.** Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni, al fine della predisposizione del progetto di vita, programmano e stabiliscono le modalità di riordino e unificazione, all'interno delle unità di valutazione multidimensionale di cui al comma 1, delle attività e dei compiti svolti dalle unità di valutazione multidimensionale operanti per:

a) l'individuazione di prestazioni e trasferimenti monetari connessi alla condizione di non autosufficienza, eccettuata quella dei soggetti anziani;

b) l'individuazione di prestazioni e trasferimenti monetari connessi alla condizione di disabilità gravissima di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016;

c) l'individuazione delle misure di sostegno ai caregiver;

d) la redazione dei progetti individuali di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

e) l'individuazione dei servizi, degli interventi e delle prestazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 giugno 2016, n. 112.

**5.** Nello stesso termine di cui al comma 4, le regioni individuano i criteri con cui attribuire, tra i componenti dell'unità di valutazione di cui al comma 2, lettere d) ed e), senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di coordinamento dell'unità stessa, garantendo un raccordo tra gli ambiti sociali e sanitari, anche al fine di identificare i soggetti responsabili del trattamento dei dati personali.

**6.** Il riordino e l'unificazione di cui al comma 4 avvengono nel rispetto dei principi di razionalizzazione, efficienza e coprogrammazione con gli enti del terzo settore, nonché nel rispetto dei livelli essenziali richiesti dalle singole discipline e di quanto disposto dall'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Le regioni stabiliscono le modalità con le quali le medesime unità garantiscono, con il proprio personale, il supporto di cui all'articolo 22, qualora la persona con disabilità non effettui la nomina di cui al comma 2, lettera c).

**7.** Nello stesso termine di cui al comma 4, le regioni, fermo restando il rispetto dei principi di cui al comma 5, nell'ambito della programmazione e dell'integrazione sociosanitaria, stabiliscono le modalità con le quali, nel caso di predisposizione del progetto di vita, le unità di valutazione multidimensionale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 e le unità di valutazione operanti presso le Case di Comunità di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, volte a definire i bisogni terapeutico-riabilitativi e assistenziali della persona, si coordinano o si riunificano con le unità di valutazione di cui al comma 1 per garantire l'unitarietà della presa in carico e degli interventi di sostegno.

**8.** All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 25**

## Valutazione multidimensionale

- 1.** Il procedimento di valutazione multidimensionale è svolto sulla base di un metodo multidisciplinare ed è fondato sull'approccio bio-psico-sociale, tenendo conto delle indicazioni dell'ICF e dell'ICD.
- 2.** Il procedimento si articola in quattro fasi:
  - a) nel rispetto dell'esito della valutazione di base, rileva gli obiettivi della persona secondo i suoi desideri e le sue aspettative e definisce il profilo di funzionamento, anche in termini di capacità e performance dell'ICF, nei differenti ambiti di vita liberamente scelti;
  - b) individua le barriere e i facilitatori negli ambiti di cui alla lettera a) e le competenze adattive;
  - c) formula le valutazioni inerenti al profilo di salute fisica, mentale, intellettiva e sensoriale, ai bisogni della persona e ai domini della qualità di vita, in relazione alle priorità della persona con disabilità;
  - d) definisce gli obiettivi da realizzare con il progetto di vita, partendo dal censimento di eventuali piani specifici di sostegno già attivati e dai loro obiettivi.
- 3.** Nel caso di minori, la valutazione multidimensionale considera anche il profilo di funzionamento redatto ai fini scolastici secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
- 4.** Ciascuna fase di cui al comma 2 è svolta collegialmente, ferma restando la possibilità di delegare ad uno dei componenti dell'unità di valutazione specifici compiti.

**Art. 26**

## Forma e contenuto del progetto di vita

- 1.** Sulla base degli esiti della valutazione multidimensionale di cui all'articolo 25, i soggetti che hanno preso parte, ai sensi dell'articolo 24, al relativo procedimento predispongono il progetto di vita che

individua i sostegni, il budget di progetto e gli accomodamenti ragionevoli che garantiscono l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali.

**2.** Nel caso in cui la persona con disabilità o chi la rappresenta abbia presentato una proposta di progetto di vita, l'unità di valutazione multidimensionale ne verifica l'adeguatezza e l'appropriatezza e, contestualmente, definisce il budget di progetto.

**3.** Il progetto individua:

a) gli obiettivi della persona con disabilità risultanti all'esito della valutazione multidimensionale;

b) gli interventi individuati nelle seguenti aree:

1) apprendimento, socialità ed affettività;

2) formazione, lavoro;

3) casa e habitat sociale;

4) salute;

c) i servizi, le misure relative ai processi di cura e di assistenza, gli accomodamenti ragionevoli volti a perseguire la migliore qualità di vita e a favorire la partecipazione della persona con disabilità nei diversi ambiti della vita, nonché i sostegni e gli interventi idonei e pertinenti a garantire la piena inclusione e il godimento, sulla base di uguaglianza con gli altri, dei diritti civili e sociali e delle libertà fondamentali, incluse le prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;

d) i piani operativi e specifici individualizzati delle azioni e dei sostegni correlati agli obiettivi del progetto, con indicazione di eventuali priorità, o, nel caso di piani già esistenti, il loro riallineamento, anche in termini di obiettivi, prestazioni e interventi;

e) gli operatori e le altre figure coinvolte nella fornitura dei sostegni indicati con l'indicazione di compiti e responsabilità;

f) il referente per la sua attuazione;

g) la programmazione di tempi e le modalità delle verifiche periodiche e di aggiornamento, anche al fine di controllare la persistenza e l'adeguatezza delle prestazioni rese rispetto agli obiettivi;

h) il dettaglio e l'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche, private e del terzo settore, già presenti o attivabili anche in seno alla comunità

territoriale, alla rete familiare nonché al sistema dei supporti informali, che compongono il budget di progetto di cui all'articolo 28.

**4.** Nel progetto di vita sono definite le sfere di competenza e le attribuzioni di ciascun soggetto coinvolto nella sua attuazione, inclusi gli enti del terzo settore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 29 per il referente per l'attuazione del progetto di vita.

**5.** Il progetto di vita è soggetto ad aggiornamento anche su richiesta dalla persona con disabilità o di chi la rappresenta.

**6.** Le misure, le prestazioni e i servizi contenuti nel progetto di vita sono determinati per garantire l'inclusione della persona e, a tal fine, possono essere conformati sulla base delle esigenze emerse dalla valutazione multidimensionale e possono assumere contenuto personalizzato rispetto all'offerta disponibile.

**7.** Il progetto di vita con il relativo budget, redatto in formato accessibile per la persona con disabilità, è predisposto dall'unità di valutazione multidimensionale unitamente ai responsabili dei vari servizi e interventi, anche informali, previsti e da attivare nell'ambito del progetto. I soggetti di cui al primo periodo, previa adozione dei relativi atti, anche amministrativi, lo approvano e lo sottoscrivono. Il progetto è sottoscritto dalla persona con disabilità secondo le proprie capacità comunicative o da chi ne cura gli interessi.

**8.** Il progetto di vita ha efficacia dal momento della approvazione e sottoscrizione di cui al comma 7, ferma restando la possibilità di modifica del medesimo su istanza di parte ai sensi del comma 5, a seguito delle verifiche di cui al comma 3, lettera g), o ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera e).

## **Art. 27**

Portabilità del progetto di vita.

Continuità e non regressione

- 1.** Il diritto al progetto di vita è garantito anche in caso di variazione, temporanea o definitiva, del contesto territoriale, di vita o del luogo di abitazione, tenendo conto della specificità dei contesti di riferimento.
- 2.** Il progetto di vita è rimodulato in funzione della valutazione dei nuovi contesti di vita o di residenza, secondo il principio di continuità dell'assistenza e perseguendo, per qualità, quantità e intensità, livelli di organizzazione e di prestazioni non inferiori a quelli precedenti. Nel caso in cui la persona con disabilità intenda proseguire il progetto di vita trasferendosi in altra regione, il progetto, nel rispetto della continuità dell'assistenza, sarà riformulato tenuto conto del nuovo contesto territoriale e dei relativi assetti organizzativi.
- 3.** Il progetto di vita per la persona con disabilità non si interrompe al compimento dell'età che, ai sensi della legislazione vigente, individua le persone anziane, fermo restando quanto previsto al comma 2 e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 2023, n. 33.

## **Art. 28**

### Budget di progetto

- 1.** L'attuazione del progetto di vita è sostenuta dal budget di progetto che è costituito, in modo integrato, dall'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali.
- 2.** La predisposizione del budget di progetto è effettuata secondo i principi della co-programmazione, della coprogettazione con gli enti del terzo settore, dell'integrazione e dell'interoperabilità nell'impiego delle risorse e degli interventi pubblici e, se disponibili, degli interventi privati.
- 3.** Il budget di progetto è caratterizzato da flessibilità e dinamicità al fine di integrare, ricomporre, ed eventualmente riconvertire, l'utilizzo di risorse pubbliche, private ed europee.

- 4.** Alla formazione del budget di progetto concorrono, in modo integrato e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, gli interventi pubblici, inclusi quelli di cui al comma 5 e quelli derivanti dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal Fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, dalle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, confluite nel fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dal Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
- 5.** Al fine di garantire interventi personalizzati, i soggetti responsabili dei servizi pubblici sanitari e sociosanitari che intervengono ai sensi dell'articolo 26, comma 7, si avvalgono delle risorse complessivamente attivabili nei limiti delle destinazioni delle risorse umane, materiali, strumentali e finanziarie dell'ambito sanitario.
- 6.** Il budget di progetto costituisce parte integrante del progetto di vita e viene adeguato in funzione dei progressivi aggiornamenti.
- 7.** La persona con disabilità può partecipare volontariamente alla costruzione del budget conferendo risorse proprie, nonché valorizzando supporti informali. Resta ferma la disciplina della compartecipazione al costo per le prestazioni che la prevedono, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
- 8.** La persona con disabilità può anche autogestire il budget con l'obbligo di rendicontare secondo quanto preventivamente previsto nel progetto, nel rispetto delle modalità, dei tempi, dei criteri e degli obblighi di comunicazione definiti con regolamento dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 9.** Fermo restando quanto previsto dal comma 5, per le finalità di cui all'articolo 26, comma 6, il budget di progetto è impiegato senza le limitazioni imposte dall'offerta dei singoli servizi, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio

2017 e dei relativi tetti di spesa statali e regionali a legislazione vigente, per garantire prestazioni integrate e trasversali agli ambiti sociali e sanitario e alle rispettive competenze.

## **Art. 29**

Referente per l'attuazione del progetto di vita

**1.** Le regioni disciplinano i profili soggettivi per l'individuazione del referente per l'attuazione del progetto di vita, i relativi compiti. In ogni caso, il referente ha i seguenti compiti:

a) curare la realizzazione del progetto e dare impulso all'avvio dei servizi, degli interventi e delle prestazioni in esso previsti;

b) assistere i responsabili e i referenti degli interventi, dei servizi e delle prestazioni, secondo quanto indicato nel progetto di vita, anche al fine di assicurare il coordinamento tra i singoli servizi o piani operativi;

c) curare il monitoraggio in corso di attuazione del progetto, raccogliendo, se del caso, le segnalazioni trasmesse dai terzi;

d) garantire il pieno coinvolgimento della persona con disabilità e del suo caregiver o di altri familiari nel monitoraggio e nelle successive verifiche;

e) richiedere la convocazione dell'unità di valutazione multidimensionale al fine di rimodulare il progetto di vita.

**2.** All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Art. 30**

Coordinamento per l'integrazione delle programmazioni  
sociali e sanitarie nazionali e regionali

- 1.** Le regioni sulla base della rilevazione dei fabbisogni emersi dalle valutazioni multidimensionali e delle verifiche dell'adeguatezza delle prestazioni rese, anche tenendo conto di quanto richiesto come risorse integrative a valere sul Fondo di cui all'articolo 31, co-programmano annualmente, nell'ambito dei loro modelli organizzativi, con gli enti del terzo settore gli strumenti correttivi di integrazione degli interventi sociali e sanitari.
- 2.** Gli ambiti territoriali sociali provvedono, per quanto di competenza rispetto alle proprie programmazioni in corso, agli strumenti correttivi previsti dal comma 1 e con le medesime modalità. Rispetto alle programmazioni successive, gli ambiti territoriali sociali tengono conto di quanto individuato nei singoli progetti individuali censiti ai sensi dell'articolo 36, anche al fine di fissare nuovi obiettivi di servizio.
- 3.** L'Autorità politica delegata in materia di disabilità, anche sulla scorta di quanto rilevato ai sensi dell'articolo 31, promuove annualmente il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali sociali e sanitarie in favore delle persone con disabilità, attraverso un tavolo di confronto con il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la Rete di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, la Commissione Salute nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e le parti sociali e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità.
- 4.** Ai componenti del tavolo di cui al comma 3 non sono riconosciuti emolumenti, compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o indennità comunque denominati.

**Art. 31**

## Fondo per l'implementazione dei progetti di vita

- 1.** Per l'implementazione dei progetti di vita che prevedono l'attivazione di interventi, prestazioni e sostegni non rientranti nelle unità di offerta del territorio di riferimento, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per l'implementazione dei progetti di vita, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo è determinata in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 34.
- 2.** Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono annualmente ripartite tra le regioni le risorse del Fondo, sulla base della rilevazione, effettuata entro il 28 febbraio di ogni anno, dei fabbisogni inerenti all'implementazione di cui al comma 1 dei progetti di vita del territorio. **((Nel periodo della sperimentazione di cui all'articolo 33, le risorse sono ripartite a livello nazionale, in proporzione alla popolazione residente))**. Con il medesimo decreto sono stabilite le priorità di intervento, le modalità di erogazione e le modalità di monitoraggio e di controllo dell'adeguatezza delle prestazioni rese.
- 3.** Le risorse del Fondo, che costituiscono comunque un limite di spesa per l'attuazione delle finalità di cui al presente articolo, sono integrative e aggiuntive rispetto alle risorse già destinate a legislazione vigente per le prestazioni e ai servizi in favore delle persone con disabilità che confluiscono nel budget di progetto.

### **Art. 32**

#### Misure di formazione

- 1.** Al fine di garantire una formazione integrata dei soggetti coinvolti nella valutazione di base nonché

dei soggetti coinvolti nella valutazione multidimensionale e nell'elaborazione del progetto di vita, con regolamento dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le misure di formazione dei soggetti coinvolti nella valutazione di base nonché del personale delle unità di valutazione multidimensionale e dei servizi pubblici scolastici, della formazione superiore, sociali, sanitari e lavorativi per l'attuazione delle attività previste dagli articoli 24, 25, 26, 27, 28 e 29.

**2.** Il decreto di cui al comma 1 definisce:

- a) iniziative formative di carattere nazionale congiunte per la fase della valutazione di base, nonché rivolte al personale dell'unità di valutazione multidimensionale, dei servizi pubblici e del terzo settore;
- b) trasferimenti di risorse alle regioni per formazione di carattere territoriale, previa predisposizione di un piano, e relativa attività di monitoraggio.

**3.** Per l'attuazione del presente articolo è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 34.

**((6))**

-----

AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69, ha disposto (con l'art. 12, comma 15-octies) che "Il fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2025".

Capo IV

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

**Art. 33**

## Fase di sperimentazione

**1.** Dal 1° gennaio 2025, anche al fine di assicurare il progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento, è avviata una procedura di sperimentazione della durata di **((ventiquattro mesi))**, volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione di base disciplinata dal Capo II del presente decreto.

All'attuazione del presente comma, per gli anni 2024 e 2025, si provvede con le risorse indicate dall'articolo 9, comma 7.

**2.** Dal 1° gennaio 2025 è avviata una procedura di sperimentazione della durata di **((ventiquattro mesi))**, volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita previste dal Capo III del presente decreto. Allo svolgimento delle attività di cui al presente comma sono destinate le risorse di cui all'articolo 31, comma 1, che sono integrative e aggiuntive rispetto alle risorse già destinate a legislazione vigente per sperimentare prestazioni e servizi personalizzati, che confluiscono nel budget di progetto di cui all'articolo 28.

**3.** Le modalità per la procedura di sperimentazione di cui al comma 1, nonché la verifica dei suoi esiti, sono stabiliti con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 novembre 2024, su iniziativa del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'INPS.

**3-bis.** Fino al 31 dicembre 2025, le visite di revisione delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche sono eseguite ai sensi dell'articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ferma restando la facoltà dell'istante di chiedere la visita diretta.

**4.** Le modalità per la procedura di sperimentazione di cui al comma 2, l'assegnazione delle risorse e il relativo monitoraggio sono stabiliti con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su iniziativa dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

**5.** Alle istanze di accertamento della condizione di disabilità, presentate nei territori coinvolti dalla sperimentazione entro la data del 31 dicembre 2024, si applicano le previgenti disposizioni.

#### **Art. 33-bis**

##### **(( Semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità.))**

**1. ((In caso di contestuale presentazione di istanze per gli accertamenti di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché di invalidità e inabilità di cui agli articoli 1, 2, 5 e 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e all'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025, l'INPS è tenuto a effettuare l'accertamento dei requisiti sanitari in un'unica visita, integrando, ove necessario, la composizione della commissione medica competente. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle visite di revisione delle prestazioni già riconosciute, programmate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a condizione che l'intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a tre mesi)).**

**Art. 34**

## Disposizioni finanziarie

- 1.** Agli oneri derivanti dagli articoli 9, commi 7 e 8, 31, comma 1, e 32, comma 3, pari a 29.630.031 euro per l'anno 2024, 134.854.776 euro per l'anno 2025, 273.370.116 euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
- 2.** Salvo quanto disposto dal comma 1, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 35**

Principio di non regressione e tutela dei diritti acquisiti.

## Disposizioni transitorie e finali

- 1.** Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), numero 1), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, le disposizioni di cui al presente decreto garantiscono in ogni caso il mantenimento dei diritti riconosciuti dalla disciplina in vigore fino al **((31 dicembre 2026))**.
- 2.** Sono, altresì, fatte salve le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i trasferimenti monetari già erogati o dei quali sia comunque stata accertata la spettanza entro il **((31 dicembre 2026))**, in materia di invalidità civile, di cecità civile, di sordità civile, di sordocecità e per quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Alle istanze di accertamento presentate entro la data del **((31 dicembre 2026))** si applicano le previgenti disposizioni.
- 3.** Fino al **((31 dicembre 2026))**, alle revisioni e alle revoche delle prestazioni già riconosciute si applicano, anche nei territori soggetti a sperimentazione ai sensi dell'articolo 33, le condizioni di accesso ed i sistemi valutativi in vigore precedentemente alla data di entrata in vigore del presente

decreto.

**4.** Il diritto a richiedere l'elaborazione del progetto di vita è riconosciuto anche in favore di coloro che sono in possesso di una certificazione ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rilasciata prima della data del **((1° gennaio 2027))**, senza effettuare la valutazione di base. Ai procedimenti per il progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 in corso alla data del **((1° gennaio 2027))** si applicano le disposizioni del Capo III, senza preventiva valutazione di base.

### **Art. 36**

Utilizzo del fascicolo sanitario elettronico per il riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali e del Sistema informativo unitario dei servizi sociali

**1.** Le unità di valutazione multidimensionale di cui all'articolo 24 trasmettono all'INPS, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il numero dei progetti di vita elaborati e la tipologia delle prestazioni individuate.

**2.** All'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 2 dopo la lettera c) è aggiunta, in fine, la seguente:  
«c-bis) valutazioni e accertamenti sanitari per il riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali.».

### **Art. 37**

Procedure volte alla proposta di determinazione  
dei livelli essenziali delle prestazioni

**1.** Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, commi 162, 163, 169 e 170, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché quanto previsto in materia dal decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, con particolare riguardo al titolo II, capo I, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e in raccordo con la segreteria tecnica di cui all'articolo 1, comma 799, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, istituita presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, procede, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e in coerenza con i relativi obiettivi programmati, alla proposta dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in favore delle persone con disabilità, da adottare ai sensi del comma 3.

**2.** Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, in raccordo con la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, istituita presso il Ministero della salute, verifica le modalità di integrazione dei livelli essenziali, proposti ai sensi del comma 1, con i livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2017, anche formulando proposte di integrazione del medesimo decreto nei limiti del quadro finanziario di cui al comma 3.

**3.** Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, in raccordo con la Cabina di regia per la determinazione dei LEP di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i livelli essenziali delle prestazioni e le modalità di integrazione degli stessi con i livelli essenziali di assistenza ai sensi del comma 2, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in via graduale e progressiva, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il decreto di cui al presente comma disciplina le modalità di monitoraggio in merito all'erogazione delle prestazioni connesse ai livelli essenziali di cui al presente

articolo.

**4.** È fatta salva la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

### **Art. 38**

#### Clausola di salvaguardia

**1.** Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

**2.** Resta fermo che nelle province autonome di Trento e di Bolzano il procedimento valutativo di base è assicurato ai sensi dei rispettivi ordinamenti e che alle funzioni attribuite dal presente decreto all'INPS provvedono le medesime province.

### **Art. 39**

#### Abrogazioni

**1.** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35, comma 2, secondo periodo, a decorrere dal **((1° gennaio 2027))** sono o restano abrogati:

a) la legge 15 ottobre 1990, n. 295;

b) l'articolo 10, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con

modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

c) l'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ad esclusione del comma 2, primo periodo, e del comma 4;

d) l'articolo 10, commi 4, 4-bis e 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

e) l'articolo 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

#### **Art. 40**

##### Entrata in vigore

**1.** Il presente decreto entra in vigore il 30 giugno 2024.

**2.** Le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, commi da 1 a 8, 7, comma 1, 8, 9, commi da 1 a 5 e comma 8, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, commi 1, 2 e 3, 25, 26, 27, 28, commi da 1 a 7 e 9, 29 e 36 si applicano nei territori interessati dalla sperimentazione di cui all'articolo 33 a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, sul restante territorio nazionale, a decorrere dal **((1° gennaio 2027))**.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Locatelli, Ministro per le disabilità

Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Schillaci, Ministro della salute

Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Bernini, Ministro dell'università e della ricerca

Roccella, Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

Alberti Casellati, Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Legge regionale 28 giugno 2023, n. 25

**Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.**  
(BURC n. 141 del 28 giugno 2023)

Capo I

Finalità della legge e principi

**Art. 1**

*(Finalità)*

1. La presente legge, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento dell'Unione europea, del quadro delle competenze istituzionali definito dalla [Costituzione](#) della Repubblica Italiana e della normativa nazionale, disciplina il sistema del mercato del lavoro, delle politiche attive del lavoro e dell'apprendimento permanente nella Regione Calabria e il relativo quadro degli interventi e degli strumenti di programmazione e attuazione.
2. La Regione riconosce e tutela il lavoro come strumento di inclusione e autonomia della persona e opera attraverso le disposizioni di cui alla presente legge per affermare le condizioni per renderlo effettivo, regolare e dignitoso attraverso un efficace sistema di politiche attive, di servizi per l'impiego, di formazione per il lavoro.
3. In attuazione dell'articolo 27 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, firmata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della [legge 3 marzo 2009, n. 18](#), che istituisce l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, la Regione promuove l'inclusione lavorativa quale componente irrinunciabile del percorso individuale di ogni persona disabile verso la vita indipendente nonché elemento qualificante di progresso economico e sociale della comunità di appartenenza.
4. La Regione promuove e sostiene, quale parte dei diritti individuali, l'apprendimento permanente, inteso come qualsiasi attività intrapresa dalle persone, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze.
5. La Regione interviene per garantire l'integrazione tra le politiche volte a sostenere la capacità d'agire delle persone, nel rapporto tra interventi di inclusione sociale, formazione e attivazione al lavoro e favorendo il superamento delle politiche assistenziali in un sistema di promozione sociale e del lavoro.
6. La Regione riconosce la centralità della persona nell'accesso alle politiche per il lavoro e valorizza il ruolo dei soggetti pubblici, degli operatori pubblici e privati autorizzati e accreditati e persegue l'integrazione tra i servizi dell'istruzione, della formazione e del lavoro, in coerenza con la Strategia europea per l'occupazione.
7. La Regione Calabria, con la presente legge, trasforma Azienda Calabria Lavoro, nell' "Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro - ARPAL Calabria", ente pubblico non economico strumentale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e avente autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e gestionale.

**Art. 2**

*(Principi delle politiche del lavoro)*

1. Le politiche regionali in materia di lavoro e apprendimento permanente sono rivolte:
  - a) alla promozione dell'eguaglianza in termini di opportunità, tenuto conto delle potenzialità e delle aspirazioni degli individui;

- b) allo sviluppo delle capacità individuali e della possibilità di effettuare ed esercitare le proprie scelte lungo il corso della vita, attraverso i servizi informativi, l'orientamento e la partecipazione alle misure di formazione ed attivazione;
- c) alla prevenzione della disoccupazione attraverso l'aggiornamento, la riqualificazione e il rafforzamento delle competenze dei lavoratori, nell'ambito del sistema dell'apprendimento permanente e della formazione continua, e attraverso la predisposizione, nell'ambito delle politiche attive, di percorsi di aggiornamento e riqualificazione delle competenze dei disoccupati;
- d) all'affermazione della parità delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale ed economica;
- e) al contrasto a ogni forma di discriminazione basata su condizioni fisiche, etniche e di nazionalità, lingua, religione, opinioni politiche, caratteristiche personali, economiche e sociali;
- f) a promuovere l'occupazione, l'attivazione al lavoro e l'occupabilità e potenziare il sistema di incontro fra domanda e offerta di lavoro;
- g) ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi per il lavoro a tutti i cittadini, previsti dalla legge statale, garantendo altresì standard minimi e condivisi delle prestazioni e un adeguato grado di copertura territoriale dei servizi;
- h) ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi rivolti al riconoscimento e alla certificazione delle competenze, anche ai fini dell'accesso a ulteriori opportunità di apprendimento;
- i) a realizzare un sistema integrato dei servizi per il lavoro costituito dai soggetti pubblici e privati autorizzati e/o accreditati e assicurare agli utenti la facoltà di scelta per l'accesso alle relative prestazioni;
- j) a garantire la presa in carico dei lavoratori e dei disoccupati e prevedere misure specifiche per il loro inserimento lavorativo attraverso l'utilizzo del patto di servizio personalizzato;
- k) a prevedere strumenti e servizi rivolti alla rilevazione dei fabbisogni professionali delle imprese e alla conseguente gestione del rapporto tra domanda e offerta, per ridurre il rischio di disallineamento;
- l) a promuovere e sostenere l'autoimpiego e l'avvio di nuove attività di lavoro autonomo come misure ordinarie e disponibili di attivazione al lavoro e di reimpiego per i disoccupati, anche a integrazione delle misure rivolte all'innovazione del sistema economico - produttivo;
- m) ad affiancare gli strumenti nazionali di sostegno al reddito con misure regionali di politica attiva che favoriscono l'effettiva ricollocazione dei lavoratori tramite percorsi personalizzati di reimpiego e utili all'acquisizione di nuove competenze;
- n) a garantire la condizionalità, ossia l'obbligo di tutti i soggetti beneficiari di strumenti di sostegno al reddito alla partecipazione attiva alla ricerca del lavoro;
- o) a prevedere azioni idonee a garantire l'inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, dei soggetti maggiormente vulnerabili e a rischio di esclusione sociale e dei lavoratori immigrati;
- p) a prevedere e ad assicurare il raccordo con il sistema dell'istruzione e della formazione tecnica e professionale per la formazione delle competenze richieste dal mercato del lavoro e la conseguente pianificazione dell'offerta formativa e scolastica;
- q) a collaborare alla attivazione e promozione del sistema della formazione tecnica superiore ITS e dell'offerta formativa e universitaria idonea alla promozione di competenze in grado di rispondere alla domanda del mercato del lavoro;

- r) a prevedere la massima semplificazione amministrativa e la completa digitalizzazione dei processi di erogazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive per un accesso diretto dei lavoratori;
  - s) a rafforzare il sistema di monitoraggio e valutazione degli effetti delle politiche attive, dei servizi del lavoro, e delle misure rivolte alla formazione per il lavoro.
2. Le politiche regionali in materia di lavoro sono coordinate con le politiche per lo sviluppo economico, l'istruzione, la formazione professionale, il diritto allo studio, la ricerca e le politiche sociali, attraverso l'esercizio della programmazione, attuato nel rispetto e in applicazione del dialogo sociale.
  3. Le politiche attive regionali sono erogate assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, definiti a livello nazionale.

## Capo II

### Strumenti e governance del sistema dei servizi per il lavoro

#### **Art. 3**

*(Piano degli interventi di politica del lavoro. Strumenti di programmazione)*

1. In attuazione dei programmi di sviluppo della Regione, la Giunta regionale, previo confronto con le parti sociali, adotta il Piano degli interventi di politica del lavoro, teso a favorire la programmazione integrata delle misure di politica attiva del lavoro e a coordinare l'impiego di tutte le risorse finanziarie ad esse destinate, rinvenienti da ciascuna delle fonti di finanziamento previste.
2. Il Piano ha durata triennale da aggiornare in correlazione con l'approvazione del bilancio annuale di previsione o del suo assestamento.
3. Il Piano delinea il quadro di contesto con riferimento alle dimensioni e condizioni, ai cambiamenti e alle prospettive del mercato del lavoro, indica gli obiettivi, le sfide e le priorità degli interventi in relazione ai programmi di sviluppo, le disposizioni di attuazione e i requisiti di accesso, i documenti attuativi dei singoli interventi e progetti.
4. Il Piano è predisposto dal dipartimento competente per la materia del lavoro e approvato dalla Giunta regionale.
5. I piani operativi regionali e territoriali della Regione in attuazione di programmi o accordi di carattere nazionale o sovranazionale sono adottati in coerenza con il Piano degli interventi.
6. Il Piano degli interventi comprende una sezione metodologica sul monitoraggio e la valutazione nell'ambito della quale sono presentati, per l'insieme degli obiettivi, sfide e priorità e per i singoli interventi previsti gli indicatori di realizzazione, copertura, risultato immediato e di lungo periodo, nonché gli indicatori di performance e finanziari.
7. Il Piano degli interventi è corredato da un piano di comunicazione che cura l'informazione e la comunicazione sugli interventi programmati con specifiche iniziative volte ad accompagnare l'avvio e l'attuazione degli stessi, promuovendone e supportandone il buon esito e assicurando la corretta pubblicizzazione degli strumenti e delle opportunità prodotte e dei risultati raggiunti.

**Art. 4***(Funzioni e compiti della Regione)*

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa vigente, esercita il ruolo di indirizzo, programmazione e pianificazione in materia di politiche per il lavoro e governa il sistema regionale dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, attuando gli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone e, in particolare:
  - a) definisce la strategia regionale per l'occupazione in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
  - b) assicura l'esistenza e la funzionalità dei propri uffici territoriali denominati centri per l'impiego, garantendone la diffusa ed equilibrata presenza sul territorio;
  - c) adotta criteri generali e modelli di intervento per favorire l'omogeneità e l'efficacia dei servizi e delle prestazioni;
  - d) individua le tecnologie digitali e le infrastrutture regionali dedicate quali strumenti essenziali per garantire l'accesso ai servizi ed alle politiche per il lavoro;
  - e) svolge le funzioni di monitoraggio e di valutazione dei risultati e degli effetti delle politiche del lavoro e delle prestazioni erogate;
  - f) definisce, sulla base della normativa vigente, il regime di accreditamento dei soggetti che operano nel territorio regionale;
  - g) garantisce la presenza e la funzionalità di un nodo di coordinamento regionale del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del [decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150](#) (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive), con tecniche di interoperabilità e scambio di dati e secondo un'ottica di massima integrazione anche con gli altri sistemi informativi regionali e nazionali, avvalendosi dell'ARPAL Calabria;
  - h) esercita i compiti di indirizzo, vigilanza e controllo sull'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro e ne approva gli atti fondamentali ai sensi delle disposizioni contenute nella presente legge.

**Art. 5***(Competenze della Regione e livelli essenziali delle prestazioni e degli standard di servizio)*

1. La Regione garantisce nel proprio territorio, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro, per come definiti dall'articolo 28 del [d.lgs. 150/2015](#), attraverso il sistema regionale dei servizi per l'impiego di cui all'articolo 7 della presente legge, a favore di disoccupati, lavoratori e imprese, assicurando:
  - a) lo svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di lavoro che garantiscono la presenza e la funzionalità dei centri per l'impiego e la disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro;
  - b) adeguati percorsi per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, anche attraverso interventi di aggiornamento, formazione, riqualificazione e rafforzamento delle competenze;
  - c) misure di attivazione al lavoro dei disoccupati, dei beneficiari di ammortizzatori sociali e degli interventi di integrazione al reddito attraverso meccanismi che incentivano la ricerca attiva di una nuova occupazione nel rispetto del principio di condizionalità;
  - d) l'adempimento dei compiti connessi ai servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#) (Norme per il diritto al lavoro dei

- disabili), effettuando uno specifico monitoraggio degli effetti ottenuti con le procedure di assunzione previsti dalla legge medesima;
- e) l'avviamento a selezione presso la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 16 della [legge 28 febbraio 1987, n. 56](#) (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);
  - f) l'erogazione dei servizi del lavoro ai sensi dell'articolo 18 del [d.lgs. 150/2015](#) e del [decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#) (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 marzo 2019, n. 26](#), a partire dalla profilazione degli utenti e la stipula del patto di servizio personalizzato di cui all' articolo 20 del [d.lgs. 150/2015](#);
  - g) i servizi di assistenza alla ricollocazione, in riferimento alle relative misure nazionali e regionali, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i servizi competenti;
  - h) i servizi di informazione, orientamento, consulenza, preselezione, recruitment e placement a livello comunitario attraverso la rete EURES – servizi europei per l'impiego, di cui al Regolamento (CE) n. 2016/589 del Parlamento Europeo del 13 aprile 2016, attraverso l'apposito settore istituito nell'ambito del dipartimento competente.
2. La Regione favorisce la definizione e l'aggiornamento costante degli standard di servizio e dell'unità di costo standard in relazione all'erogazione dei LEP definiti dalla normativa statale, al fine di costruire un sistema regionale trasparente di gestione delle risorse dedicate ai servizi e alle politiche attive del lavoro.

### **Art. 6**

#### *(Rete regionale dei servizi e delle politiche del lavoro)*

1. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge, promuove, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 1 del [d.lgs. 150/2015](#), la rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro, costituita dai seguenti soggetti, individuati in relazione alle funzioni ad essi attribuite dalla normativa vigente:
- a) centri per l'impiego regionali;
  - b) Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro – ARPAL Calabria;
  - c) agenzie per il lavoro e altri soggetti autorizzati o accreditati per i servizi per il lavoro, ai sensi dell'articolo 12 del [d.lgs. 150/2015](#) e delle disposizioni regionali in materia;
  - d) ANPAL Servizi SpA;
  - e) INPS regionale Calabria;
  - f) INAIL regionale Calabria;
  - g) Ispettorato territoriale del lavoro;
  - h) Fondazione Consulenti per il Lavoro;
  - i) fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all' articolo 118 della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#) (Legge finanziaria 2001) promossi dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e regionale;
  - j) enti bilaterali e patronati costituiti dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e regionale;
  - k) università;
  - l) camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  - m) Comuni;

- n) organismi formativi accreditati ai sensi delle disposizioni regionali in materia.
2. La rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro ha il compito di garantire il diritto al lavoro e alla formazione attraverso interventi destinati a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro e ad assicurare, attraverso l'attività posta in essere dai servizi competenti, alle imprese il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze e ai lavoratori il sostegno all'inserimento al lavoro, anche attraverso la promozione dell'occupabilità.
  3. La rete di cui al presente articolo si coordina, per il tramite dell'ARPAL Calabria, con le reti per l'apprendimento permanente di cui all'articolo 29.

### **Art. 7**

#### *(Sistema regionale dei servizi per l'impiego)*

1. Il sistema regionale dei servizi per l'impiego è costituito dalle strutture organizzate per l'esercizio integrato delle funzioni e delle azioni attuative.
2. Fanno parte del sistema regionale dei servizi per l'impiego:
  - a) il dipartimento regionale competente per la materia del lavoro;
  - b) il Tavolo regionale per i servizi e le politiche attive del lavoro;
  - c) l'Unità di intervento e di gestione delle crisi aziendali;
  - d) l'Osservatorio sul mercato del Lavoro;
  - e) i centri per l'impiego regionali;
  - f) l'ARPAL Calabria.

### **Art. 8**

#### *(Tavolo regionale per i servizi e le politiche del lavoro)*

1. Al fine di assicurare il confronto con le parti sociali nella proposta, verifica e valutazione delle linee programmatiche dei servizi e delle politiche del lavoro, è istituito il Tavolo regionale per i servizi e le politiche per il lavoro.
2. Il Tavolo regionale svolge la funzione permanente di osservazione e sintesi delle dinamiche del mercato del lavoro regionale sulla base delle quali individua le linee di indirizzo strategico in materia di politiche del lavoro, gli obiettivi e le priorità di intervento che confluiscono nel Piano di cui all'articolo 3 e propone i relativi aggiornamenti annuali. Per lo svolgimento delle funzioni di osservazione e proposta il Tavolo si avvale delle analisi e documentazioni prodotte dall'Osservatorio di cui all'articolo 10.
3. Il Tavolo regionale è presieduto dall'Assessore regionale con delega in materia di lavoro o da un suo delegato e si avvale, per le funzioni di segreteria ed assistenza tecnica del personale, dell'apposito settore istituito nell'ambito del dipartimento competente.
4. Il Tavolo regionale è composto, oltre che dagli assessori regionali competenti per materia, dai seguenti soggetti: i responsabili regionali dell'Inps, dell'Inail, di ANPAL Servizi Spa, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell'Ufficio scolastico regionale, dell'Ordine dei consulenti del lavoro, dalla consigliera regionale di parità, nonché da ulteriori esperti di comprovata qualificazione e competenza.
5. La Giunta regionale con propria deliberazione istituisce il Tavolo, stabilendone modalità di funzionamento e durata.
6. I componenti del Tavolo regionale vi partecipano a titolo gratuito, senza alcun onere a carico del bilancio regionale.

7. Il confronto con le parti sociali previsto dalle disposizioni del presente articolo si svolge esclusivamente con le parti sociali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle professioni, nell'ambito del Tavolo regionale.

### **Art. 9**

#### *(Unità di intervento e di gestione delle crisi aziendali)*

1. Al fine di assicurare il confronto con le parti sociali in relazione alla individuazione di strumenti utili all'intervento e alla gestione di crisi settoriali o aziendali e conflitti di lavoro è istituita l'Unità di intervento regionale per le politiche del lavoro a favore dei lavoratori delle aziende in crisi.
2. L'Unità è presieduta dal dirigente generale del dipartimento competente per la materia del lavoro o suo delegato e si avvale, per le funzioni di segreteria ed assistenza tecnica del personale, dell'apposito settore istituito nell'ambito del dipartimento competente.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce la composizione, le modalità di funzionamento e la durata dell'Unità, i cui componenti partecipano a titolo gratuito.
4. Il confronto con le parti sociali previsto dalle disposizioni del presente articolo si svolge esclusivamente con le parti sociali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro, dei lavoratori, nell'ambito dell'Unità.
5. L'Unità opera nel rispetto della normativa statale in materia di rilancio delle attività industriali, salvaguardia dei livelli occupazionali, sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale delle aree colpite da crisi industriale e di settore di cui al [decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120](#) (Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia) convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 maggio 1989, n. 181](#).
6. Nella gestione delle crisi aziendali, l'Unità coordina le proprie attività con l'ARPAL Calabria, cui è affidata l'attuazione delle politiche attive e la ricollocazione collettiva dei lavoratori in contesti di crisi industriale e di area territoriale di crisi, nonché in raccordo con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), coerentemente con quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, lettere o) e p) del [d.lgs. 150/2015](#), e con il dipartimento regionale competente in materia di attività produttive, attraverso gli strumenti contemplati dalla normativa in materia.
7. L'Unità, sulla base della normativa vigente, svolge i seguenti compiti:
  - a) effettua la mappatura, il monitoraggio e la ricognizione preventiva dei casi di crisi aziendali occupazionali e territoriali;
  - b) predispone la selezione delle situazioni prioritarie di possibile tensione;
  - c) svolge attività di raccolta di dati e informazioni presso enti, istituzioni e associazioni, in materia di andamento dell'occupazione, con particolare attenzione alle aree a maggiore rischio demografico e socioeconomico;
  - d) propone le opportune strategie di utilizzazione intersettoriale delle risorse disponibili;
  - e) formula le proposte strategiche idonee a prevenire le fasi acute di eventuali crisi, mediante l'utilizzazione degli strumenti programmatori di medio e lungo periodo;
  - f) funge da prima interfaccia operativa con gli interlocutori sociali, economici e sindacali in tutti i casi di manifestazioni, proteste e situazioni di tensione sociale e occupazionale;
  - g) effettua un'attività di confronto e concertazione di primo impatto;
  - h) mette in campo in via d'urgenza tutti gli strumenti istituzionali e operativi per la risoluzione di breve periodo delle situazioni di tensione;

- i) espleta attività di mediazione nei conflitti di lavoro collettivi e sulle crisi aziendali;
- j) sigla accordi e protocolli;
- k) svolge l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e quello previsto nelle procedure di licenziamento collettivo su base regionale;
- l) favorisce la composizione dei conflitti e la migliore gestione delle relazioni industriali e sindacali;
- m) esamina gli accordi di transizione occupazionale previsti dal [decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148](#) (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro), volti al recupero occupazionale dei lavoratori in esubero e all'utilizzo di politiche attive dirette alla rioccupazione dei lavoratori.

### **Art. 10**

#### *(Osservatorio sul mercato del Lavoro)*

1. La Regione realizza il sistema regionale di analisi del mercato del lavoro e di monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle politiche del lavoro, in raccordo con l'Osservatorio sul mercato del lavoro e avvalendosi del Sistema informativo di cui all'articolo 11, allo scopo di fornire un supporto alla programmazione regionale e alle attività dell'ARPAL Calabria.
2. L'Osservatorio è istituito presso l'ARPAL Calabria e sviluppa le proprie linee di azione secondo gli indirizzi dettati dal dipartimento competente per la materia del lavoro e dalla programmazione regionale.
3. L'Osservatorio opera perseguendo le seguenti finalità:
  - a) disporre di analisi ed elaborazione dei dati di tipo strutturale e congiunturale, delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro;
  - b) fornire la base statistica per le attività di programmazione regionale delle politiche del lavoro e per la pianificazione operativa degli interventi e delle misure di politica attiva promosse tramite ARPAL Calabria;
  - c) monitorare l'attuazione degli interventi di politiche del lavoro e dei servizi erogati;
  - d) acquisire le informazioni sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese, anche mediante il coinvolgimento delle parti sociali, per la promozione delle politiche attive e dell'offerta di apprendimento anche ai fini dell'aggiornamento dei repertori regionali degli standard professionali, di percorso formativo e di certificazione;
  - e) rilevare i dati utili alla verifica del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro regionali;
  - f) elaborare le analisi e i rapporti sulla valutazione e l'impatto degli incentivi, delle misure, delle politiche attive del lavoro e dell'apprendimento;
  - g) effettuare il monitoraggio dei servizi erogati anche al fine di verificare l'efficacia, l'efficienza e il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, garantendo una adeguata diffusione dei risultati;
  - h) raccordarsi con i sistemi nazionali di analisi del mercato del lavoro, e di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi per il lavoro.
4. I soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 13, nonché gli altri soggetti appartenenti alla rete di cui all'articolo 6, mettono a disposizione del sistema regionale di analisi e monitoraggio di cui al presente articolo, anche mediante apposite convenzioni, le informazioni necessarie per l'esercizio delle funzioni di monitoraggio regionale del mercato

del lavoro, incluse quelle utili alla misurazione dei livelli di efficacia e di efficienza dei servizi erogati.

5. L'Osservatorio opera anche in collaborazione con l'Ufficio statistico regionale e con il dipartimento regionale competente in materia di attività produttive e sviluppo economico, svolgendo la funzione di collettore ed elaboratore dei dati rilevati dal sistema di cui al presente articolo, per il tramite del dipartimento competente in materia di lavoro e formazione professionale.
6. L'Osservatorio realizza report di monitoraggio e analisi della domanda delle imprese e dei fabbisogni professionali, distinti in ragione delle specifiche settoriali e territoriali, attraverso l'attività dei servizi alle imprese dei centri per l'impiego.
7. I dati relativi ai fabbisogni professionali rilevati ed elaborati trimestralmente dall'Osservatorio costituiscono la base informativa per la promozione e pianificazione dell'offerta formativa finanziata, anche in ragione dei programmi di politica attiva e di accompagnamento al lavoro, gestiti dall'ARPAL Calabria attraverso i centri per l'impiego e dalla rete dei soggetti accreditati.
8. L'Osservatorio assicura la fruibilità dei dati relativi al mercato del lavoro di cui dispone, nel formato open data, ed elabora rapporti trimestrali sulla propria attività, dei quali garantisce la massima diffusione.

#### **Art. 11**

##### *(Sistema informativo regionale del lavoro)*

1. La Regione promuove la digitalizzazione dei servizi per il lavoro e delle misure di politica attiva del lavoro e dell'offerta formativa e favorisce l'accesso diretto degli utenti a tali servizi.
2. In vista dell'implementazione del sistema informativo unico nazionale, ai sensi dell'articolo 13 del [d.lgs. 150/2015](#) e dell'articolo 6 del [decreto-legge 4/2019](#) convertito dalla [legge 26/2019](#), il sistema informativo in uso alla Regione, deve garantire l'omogeneità, l'interconnessione e la fruibilità dei dati con il SIL, anche attraverso la valorizzazione e il riutilizzo delle componenti informatizzate esistenti.
3. Le attività di sviluppo e gestione operativa del sistema informativo del lavoro sono attribuite all'ARPAL Calabria per le parti di competenza regionale, in coordinamento con l'ANPAL, in attuazione di apposito atto di indirizzo del dipartimento competente in materia di lavoro e formazione professionale, al fine di supportare la programmazione regionale, il coordinamento e il funzionamento della rete regionale di servizi per il lavoro, la cooperazione tra operatori pubblici e privati autorizzati e accreditati e garantire la fruibilità dei servizi online da parte dei cittadini e delle imprese.
4. Il Sistema informativo regionale rappresenta lo strumento di erogazione e di accesso ai servizi previsti dalla presente legge, costituisce la base informativa per la formazione del fascicolo elettronico del lavoratore, persegue finalità statistiche e di monitoraggio delle politiche del lavoro e opera anche come sistema di supporto alla rilevazione e promozione dei fabbisogni formativi e professionali delle imprese.
5. Il Sistema informativo regionale è realizzato con tecniche di interoperabilità e in un'ottica di condivisione di informazioni nonché di scambio di dati e di integrazione con altri sistemi informativi regionali, statali e unionali, al fine di costituire un patrimonio informativo comune in materia di lavoro, di istruzione e sociale.

**Art. 12**

*(Centri per l'impiego regionali)*

1. I centri per l'impiego sono uffici territoriali della Regione costituiti ai sensi dell'articolo 18 del [d.lgs. 150/2015](#) per lo svolgimento delle funzioni e compiti ivi previsti.
2. L'istituzione o la modifica dei centri per l'impiego avviene con deliberazione della Giunta regionale, che ne determina il bacino di competenza territoriale nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.
3. I centri per l'impiego assicurano, nei confronti dei disoccupati e dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, l'erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 18, comma 1, del [d.lgs. 150/2015](#).
4. I centri per l'impiego svolgono altresì i compiti e le funzioni previste dalla [legge 68/1999](#), garantendo i servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità e provvedono, ai sensi dell'articolo 16 della [legge 56/1987](#), all'avviamento a selezione presso le amministrazioni pubbliche del personale in possesso di qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.
5. I centri per l'impiego assicurano i servizi alle imprese in relazione alla domanda di lavoro, con particolare riferimento a:
  - a) incontro tra domanda e offerta, ricerca di personale, con pubblicazione on line delle offerte di lavoro e preselezione dei candidati sulla base dei requisiti richiesti;
  - b) informazioni e consulenza su incentivi, agevolazioni contributive e fiscali per le assunzioni di personale;
  - c) procedure amministrative (comunicazioni obbligatorie, collocamento mirato, ecc.);
  - d) misure di politica attiva di interesse delle imprese;
  - e) forme contrattuali e dispositivi utili all'inserimento (apprendistato, tirocini, ecc.);
  - f) informazioni su contrattualistica e normativa in materia di lavoro;
  - g) promozione dei profili, delle competenze e della professionalità delle persone registrate nelle banche dati.
6. I centri per l'impiego regionali sono chiamati ad erogare la gamma dei servizi e delle prestazioni previste in base ai livelli essenziali delle prestazioni definiti dall'ordinamento.

**Art. 13**

*(Soggetti e funzioni degli operatori accreditati)*

1. La Regione eroga i servizi per il lavoro direttamente, attraverso i centri per l'impiego regionali, o mediante il coinvolgimento dei soggetti accreditati ai sensi del presente articolo, nel rispetto dell'articolo 7 del [decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#) (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro) e dell'articolo 12 del [d.lgs. 150/2015](#), i quali concorrono, come stabilito dall'articolo 18, comma 2, del medesimo [d.lgs. 150/2015](#), all'attuazione delle politiche del lavoro e all'erogazione dei servizi.
2. Il regime di accreditamento dei servizi per il lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 del [d.lgs. 276/2003](#), secondo i criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del [d.lgs. 150/2015](#), è definito dalla Giunta regionale, sulla base dei seguenti principi:
  - a) rendere trasparente ed efficiente il mercato del lavoro;
  - b) promuovere la rete dei soggetti che intervengono sul mercato del lavoro;
  - c) sostenere le iniziative volte a incrementare l'occupazione;

- d) garantire la presenza del sistema integrato di servizi per il lavoro;
  - e) favorire l'accesso alle misure di attivazione al lavoro;
  - f) garantire i livelli essenziali delle prestazioni di cui al [d.lgs. 150/2015](#) nel rispetto degli standard di servizi previsti a livello statale e regionale.
3. L'accreditamento degli operatori di cui all'articolo 12, comma 3, del [d.lgs. 150/2015](#) è riconosciuto ai soggetti privati autorizzati ope legis ai sensi dell'articolo 6 del [d.lgs. 276/2003](#).
  4. I soggetti accreditati operano nel sistema dei servizi per il lavoro a integrazione dei centri per l'impiego, anche al fine di sviluppare e ampliare sul territorio il sistema dei servizi e fornire misure anche specialistiche per l'inclusione lavorativa delle persone disabili e per altre determinate categorie di utenti.
  5. La Regione promuove la semplificazione delle procedure di accreditamento delle agenzie per il lavoro e altri operatori che erogano servizi per il lavoro.

### Capo III

#### Agenzia regionale per le politiche attive – ARPAL Calabria

#### **Art. 14**

##### *(Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro)*

1. Azienda Calabria Lavoro, istituita dall'articolo 19 della [legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5](#) (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego), è trasformata, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in "Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro – ARPAL Calabria".
2. L'ARPAL Calabria è ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia organizzativa, contabile e gestionale e subentra in tutti i rapporti attivi e passivi di Azienda Calabria Lavoro, conservandone tutti i compiti istituzionali.
3. L'organizzazione e il funzionamento dell'ARPAL Calabria sono disciplinati dalla presente legge e dallo Statuto adottato dal direttore generale e approvato con deliberazione della Giunta regionale.
4. Le attività di gestione amministrativa, patrimoniale, contabile e di erogazione dei servizi sono disciplinate con appositi regolamenti adottati dal direttore generale in conformità alla presente legge e allo Statuto e sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

#### **Art. 15**

##### *(Funzioni dell'ARPAL Calabria)*

1. L'ARPAL Calabria è ente tecnico-operativo e strumentale della Regione e provvede a:
  - a) supportare i centri per l'impiego nell'erogazione dei servizi per il lavoro e delle misure di politica attiva connesse alle funzioni e ai compiti della Regione disciplinati dalla presente legge, nonché tutti gli altri compiti in materia di lavoro, formazione e apprendimento permanente ad essa affidati dalla Regione;
  - b) garantire il raccordo con l'ANPAL di cui all'articolo 4 del [d.lgs. 150/2015](#);
  - c) gestire il sistema informativo regionale del lavoro di cui all'articolo 11, in raccordo con l'ANPAL, nonché il nodo di coordinamento regionale con il sistema nazionale e, in

- ogni caso, le attività di competenza della Regione nell'ambito del sistema informativo unico del lavoro;
- d) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi ai livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 2, comma 1, del [d.lgs. 150/2015](#);
  - e) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi per l'accREDITamento e le autorizzazioni regionali dei soggetti pubblici e privati e gestire il sistema regionale di accREDITamento e autorizzazione ivi compresa la tenuta dell'albo dei soggetti accREDITati e autorizzati, monitorando il mantenimento degli standard e dei requisiti definiti dalla disciplina di riferimento;
  - f) supportare la Regione nell'attuazione degli standard qualitativi regionali di cui alla lettera d), monitorarne gli scostamenti e intervenire al fine di garantire il raggiungimento dei risultati qualitativi attesi nei tempi previsti;
  - g) proporre alla Regione gli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione dei servizi pubblici per il lavoro;
  - h) supportare la programmazione regionale tramite proposte per l'attuazione delle politiche del lavoro;
  - i) dare attuazione a progetti attribuiti dalla Regione nell'ambito delle politiche attive per il lavoro;
  - j) promuovere misure di politiche attive del lavoro, anche attraverso la realizzazione di progetti d'inserimento lavorativo, utilizzando l'istituto del tirocinio formativo e di orientamento;
  - k) promuovere interventi che aumentano il numero di imprese disponibili a ospitare i giovani assunti con i contratti di apprendistato e tesi a favorire la diffusione dell'istituto;
  - l) promuovere e sostenere l'autoimpiego come misure ordinarie e disponibili di attivazione al lavoro e di reimpiego per i disoccupati, anche in integrazione con le misure rivolte all'innovazione del sistema economico- produttivo;
  - m) favorire il ricorso al sistema di formazione duale in raccordo con le imprese e la promozione del duale nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), coerentemente con quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 agosto 2022, n. 139 (Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale);
  - n) attuare interventi integrati rivolti alle persone con disabilità e con fragilità e vulnerabilità in integrazione con i servizi sociali dei Comuni e i dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie locali;
  - o) collaborare con l'Unità di intervento e di gestione delle crisi aziendali di cui all'articolo 9, al fine di fornire assistenza e consulenza nella gestione delle crisi aziendali;
  - p) supportare la Regione nella gestione e realizzazione delle misure per l'attuazione di politiche attive per la ricollocazione collettiva dei lavoratori in contesti di crisi industriale e di area territoriale di crisi, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 26;
  - q) coordinare l'Osservatorio sul mercato del lavoro di cui all'articolo 10, per le diverse funzioni integrate previste e per l'attività di rilevazione, elaborazione, analisi e monitoraggio delle dinamiche occupazionali e della domanda delle imprese;
  - r) curare il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni dei servizi per il lavoro;
  - s) supportare la programmazione dell'offerta formativa con riferimento alle dinamiche del mercato del lavoro;

- t) svolgere supporto tecnico ai dipartimenti regionali in coerenza con lo Statuto dell'Agenzia;
  - u) supportare la Regione nelle attività di reclutamento, aggiornamento, formazione e sviluppo professionale del personale della Giunta regionale e degli enti sub-regionali strumentali;
  - v) svolgere tutte le altre funzioni di gestione assegnate con la presente legge.
2. L'ARPAL, in attuazione del [decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13](#) (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze), è l'ente titolato a erogare, sulla base di specifiche disposizioni regionali, i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.
  3. L'ARPAL è individuata quale organismo per l'esecuzione delle operazioni e dei programmi regionali cofinanziati da risorse dello Stato e dell'Unione europea.
  4. Con deliberazione della Giunta regionale, all'ARPAL possono essere attribuite ulteriori attività gestionali rispetto a quelle conferite dalla presente legge, di natura tecnica e strumentali alle politiche per il lavoro.

#### **Art. 16**

*(Organi dell'ARPAL)*

1. Sono organi dell'ARPAL Calabria e restano in carica per tre anni:
  - a) il direttore generale;
  - b) il revisore unico.

#### **Art. 17**

*(Direttore generale dell'ARPAL)*

1. Il direttore generale dell'ARPAL Calabria è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, e individuato tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 6, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) sulla base dell'istruttoria compiuta dal competente dipartimento sull'esame del curriculum dei candidati.
2. L'incarico del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività e durata triennale. Il conferimento dell'incarico è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Al direttore generale si applica la normativa in materia di inconfiribilità e incompatibilità, secondo quanto disposto dal [decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39](#) (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico).
3. Il trattamento economico del direttore generale è equiparato a quello riconosciuto ai dirigenti generali dell'Amministrazione regionale e i relativi oneri sono a carico del bilancio dell'ARPAL Calabria.
4. Il direttore generale è il rappresentante legale dell'ARPAL Calabria, adotta tutti gli atti necessari a garantirne la gestione e il funzionamento, definisce gli obiettivi e i programmi da attuare, verifica la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l'imparzialità

ed il buon andamento dell'azione amministrativa, in coerenza con gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli stessi.

5. In particolare, rientrano nella esclusiva competenza del direttore generale:
  - a) la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'ARPAL Calabria, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e dello Statuto;
  - b) l'utilizzo del personale, l'emanazione di direttive e la verifica del conseguimento dei risultati, dell'efficienza ed efficacia dei servizi, nonché della funzionalità delle strutture organizzative;
  - c) l'adozione dello Statuto dell'ARPAL Calabria da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14;
  - d) l'adozione e attuazione del Piano annuale e del Piano triennale delle attività dell'ARPAL;
  - e) l'adozione del bilancio preventivo pluriennale e annuale dell'ARPAL;
  - f) l'adozione del bilancio di esercizio e della relazione annuale sui risultati conseguiti;
  - g) l'adozione dei regolamenti e degli atti di organizzazione dell'ARPAL;
  - h) l'adozione della dotazione organica e del piano triennale dei fabbisogni del personale;
  - i) la presentazione alla Giunta regionale di una relazione annuale sull'attività svolta dall'ARPAL.
6. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dichiara la decadenza dall'incarico di direttore nei casi previsti dalla normativa vigente e quando sussistono i seguenti motivi:
  - a) sopravvenute cause di incompatibilità;
  - b) gravi violazioni di legge;
  - c) persistenti inadempienze agli indirizzi regionali;
  - d) gravi irregolarità nella gestione.

### **Art. 18**

*(Organo di revisione)*

1. L'organo di revisione è costituito dal revisore unico dei conti e da un supplente, i quali, designati dal Presidente della Giunta regionale, sono scelti mediante sorteggio da un elenco predisposto a seguito di avviso pubblico, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#) (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti. Il direttore generale dell'ARPAL Calabria provvede alla nomina del revisore unico dei conti e del revisore supplente con specifico provvedimento. L'incarico di revisore unico dei conti e del revisore supplente dura tre anni. L'incarico di revisore unico dei conti e di revisore supplente può essere conferito al medesimo soggetto per una sola volta.
2. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo ai sensi della normativa vigente in materia. Il compenso del componente supplente dell'organo di revisione è consentito esclusivamente in caso di effettiva sostituzione, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al titolare.
3. In caso di decadenza, rinuncia o morte del revisore unico ovvero di impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo tale da non consentire il regolare

svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente, subentra nell'incarico il revisore supplente fino alla scadenza naturale dell'organo.

4. Il revisore unico dei conti, nell'esercizio delle funzioni di controllo e verifica sulla regolarità amministrativa, contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ARPAL Calabria, provvede:
  - a) alla redazione, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, di una relazione sullo stesso o su eventuali variazioni;
  - b) alla redazione, prima dell'approvazione del rendiconto generale annuale, di una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari;
  - c) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale;
  - d) alla vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'ARPAL Calabria e sul suo concreto funzionamento;
  - e) a riferire immediatamente al Presidente della Giunta regionale la sussistenza di gravi irregolarità di gestione.

#### **Art. 19**

##### *(Vigilanza e controllo sull'ARPAL)*

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dell'ARPAL Calabria, anche avvalendosi delle relazioni del revisore unico.
2. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale:
  - a) lo Statuto;
  - b) il regolamento di organizzazione;
  - c) il piano annuale e triennale delle attività;
  - d) la relazione annuale sull'attività svolta;
  - e) la dotazione organica e il piano triennale dei fabbisogni del personale;
  - f) il bilancio di previsione annuale e pluriennale;
  - g) il conto consuntivo.

#### **Art. 20**

##### *(Personale dell'ARPAL Calabria)*

1. L'organico complessivo di personale dell'ARPAL Calabria è definito nella dotazione organica adottata ai sensi dell'articolo 17 e sottoposta all'approvazione della Giunta regionale.
2. Al personale dell'ARPAL Calabria si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali.
3. La dotazione organica iniziale dell'ARPAL Calabria, compatibilmente con la dotazione finanziaria dell'Agenzia, è costituita dal personale con contratto a tempo indeterminato e determinato di Azienda Calabria Lavoro, che sia stato individuato mediante procedure selettive in attuazione di leggi o provvedimenti regionali e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 21**

*(Bilancio e risorse finanziarie dell'ARPAL Calabria)*

1. L'ARPAL Calabria dispone dei seguenti mezzi finanziari:
  - a) trasferimenti statali connessi alle funzioni;
  - b) trasferimenti regionali, nella misura determinata con legge di bilancio;
  - c) finanziamenti regionali finalizzati agli interventi e ai servizi di cui alla presente legge;
  - d) contributi o trasferimenti da parte di soggetti privati e pubblici per la realizzazione degli scopi istituzionali.
2. I finanziamenti concessi per le finalità di cui alla presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, sempre che non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

**Capo IV**

Sistema regionale delle politiche attive del lavoro

**Art. 22**

*(Profilazione degli utenti e costi standard)*

1. Il sistema regionale delle politiche attive del lavoro prevede l'adozione del modello di riferimento europeo basato sulla profilazione delle capacità lavorative degli utenti in coerenza con gli standard nazionali.
2. La remunerazione dei soggetti attuatori delle politiche attive avviene su costi standard delle attività e delle misure di attivazione, sia a processo che a risultato, per i soggetti accreditati alla formazione e al lavoro.

**Art. 23**

*(Sistema regionale della certificazione e validazione delle competenze)*

1. La Regione gestisce il sistema regionale integrato di certificazione delle competenze, volto al riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e all'attuazione delle politiche regionali per l'apprendimento.
2. Fanno parte del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi:
  - a) il repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo, costituito dai repertori degli standard professionali, formativi e di certificazione;
  - b) il sistema informativo di accesso e gestione, integrato con il sistema informativo di cui all'articolo 11.
3. L'individuazione e la validazione delle competenze, sulla base dei requisiti stabiliti dalla Giunta regionale con proprie deliberazioni, nel rispetto della normativa statale vigente e previo confronto con le parti sociali, compete:
  - a) alla Regione, attraverso l'ARPAL Calabria;
  - b) agli organismi formativi accreditati in possesso degli specifici requisiti aggiuntivi definiti per i servizi in oggetto;
  - c) ai soggetti accreditati per i servizi per il lavoro in possesso degli specifici requisiti aggiuntivi definiti per i servizi in oggetto.

4. Le qualificazioni regionali afferenti al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all' articolo 8 del [d.lgs. 13/2013](#), nonché relative a una attività o professione oggetto di regolamentazione, hanno valore sul territorio nazionale e i relativi attestati costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi come disposto dall' articolo 14 della [legge 21 dicembre 1978, n. 845](#) (Legge-quadro in materia di formazione professionale).
5. Le qualificazioni di cui al presente articolo sono rilasciate dalla Regione, attraverso ARPAL Calabria, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazione stabiliti dalla normativa statale vigente:
  - a) in esito ad apprendimento formale, attraverso certificazione delle competenze;
  - b) in esito ad apprendimenti non formali e informali, a seguito di individuazione e validazione, seguita da certificazione delle competenze.
6. La certificazione è rilasciata da specifiche commissioni, sulla base del rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo valutativo. La composizione delle commissioni è disciplinata con propria deliberazione dalla Giunta regionale.

#### **Art. 24**

*(Tirocinio formativo e di orientamento)*

1. Il tirocinio è riconosciuto dalla Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale, quale strumento atto a favorire l'orientamento delle scelte professionali, la formazione e l'acquisizione di competenze professionali utili all'inserimento e al reinserimento lavorativo.
2. Per tirocinio si intende qualsiasi esperienza di apprendimento in contesto lavorativo, anche se diversamente denominata, svolta presso datori di lavoro pubblici o privati che non si configura come rapporto di lavoro.
3. La regolamentazione dei tirocini extracurricolari, nonché le misure volte a incentivare la trasformazione dei tirocini in rapporti di lavoro, anche attraverso l'attribuzione di una premialità per i soggetti promotori, misurata in considerazione della classe di profilazione e del contratto di assunzione del tirocinante, sono disciplinate dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale. La Regione può intervenire anche con propri fondi o a valere sulla programmazione europea per promuovere i tirocini presso le imprese all'interno di specifici programmi di inserimento lavorativo, anche a cofinanziamento di oneri a carico del soggetto ospitante.

#### **Art. 25**

*(Apprendistato)*

1. La Regione promuove il contratto di apprendistato nelle tipologie previste dal [decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#) (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni), al fine di:
  - a) favorire l'accesso all'occupazione da parte dei giovani;
  - b) facilitare il collegamento tra la scuola, le istituzioni formative e le imprese;
  - c) favorire gli apprendimenti.
2. Sono definiti, con deliberazioni di Giunta regionale, ai sensi del [d.lgs. 81/2015](#), previo confronto con le parti sociali:

- a) la regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica;
- b) gli indirizzi per la programmazione della formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante e la disciplina della relativa offerta formativa pubblica;
- c) la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione;
- d) la programmazione finanziaria degli interventi formativi in apprendistato;
- e) la programmazione di eventuali azioni di sistema in materia di apprendistato.

### **Art. 26**

*(Interventi di politica attiva in aree di crisi)*

1. La Regione promuove, compatibilmente con le risorse nazionali e comunitarie disponibili, interventi specifici di supporto all'attivazione al lavoro e al reimpiego dei lavoratori in contesti di crisi industriale e di area di crisi di cui all'articolo 9, definiti ai sensi della normativa vigente, con riferimento agli interventi di competenza regionale.
2. La Regione sostiene, compatibilmente con le risorse nazionali e comunitarie disponibili, gli interventi di formazione, sostegno all'autoimpiego, promozione di nuovo lavoro autonomo, creazione di cooperative di ex dipendenti e tutte le misure di sostegno alla promozione delle competenze e del capitale umano in contesti territoriali di crisi.
3. L'ARPAL Calabria, sulla base della programmazione europea, nazionale e regionale e dei programmi e atti di indirizzo della Giunta regionale, realizza le attività operative di cui al presente articolo, anche in collaborazione con le strutture regionali competenti, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 15.

### **Art. 27**

*(Promozione dell'autoimpiego e del lavoro autonomo)*

1. La Regione promuove l'autoimpiego e il lavoro autonomo nell'ambito della programmazione regionale e comunitaria quale strumento di politica attiva per l'accesso al mercato del lavoro e il reimpiego.
2. La Regione sostiene l'autoimpiego e l'avvio di attività di lavoro autonomo, anche ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della [legge 22 maggio 2017, n. 81](#) (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato), con particolare riferimento ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita e alle iniziative proposte dalle donne, dai giovani, dai lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o da altre categorie di soggetti svantaggiati o con disabilità.
3. Alle iniziative di cui al comma 2 è garantito il sostegno attraverso i servizi di orientamento e assistenza previsti dalla presente legge sia nella fase di progettazione che di avvio delle attività, anche stipulando convenzioni non onerose ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della [legge 81/2017](#).
4. La Regione promuove, compatibilmente con le risorse nazionali e comunitarie disponibili, l'avvio di attività di lavoro autonomo nella forma e attraverso lo strumento del microcredito, anche attraverso specifiche forme di sostegno e garanzia finanziaria, in coordinamento con le iniziative dell'Ente nazionale per il microcredito.

5. La Regione sostiene, attraverso gli interventi della programmazione regionale e comunitaria, la promozione di servizi a supporto della creazione di nuovo lavoro autonomo e professionale e di sviluppo dell'idea imprenditoriale, anche nell'ambito della attivazione delle misure finalizzate a supportare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro in esito a percorsi di istruzione, formazione professionale e apprendimento comunque denominati.

### **Art. 28**

*(Sistema regionale di inclusione attiva ed integrazione tra i servizi sociali e del lavoro)*

1. La Regione promuove il sistema regionale di inclusione attiva, in attuazione delle specifiche linee guida approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e nell'ambito del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.
2. La Giunta regionale, compatibilmente con le risorse nazionali e comunitarie disponibili, con proprie deliberazioni e nell'ambito delle misure programmate, può disporre l'ampliamento delle categorie dei partecipanti alle misure di sostegno al reddito, inclusione e attivazione sostenute ai sensi della normativa e programmazione nazionale di riferimento e valutare l'adozione di iniziative specifiche.
3. La Regione promuove e sostiene, compatibilmente con le risorse nazionali e comunitarie disponibili, la definizione di intese con le aziende sanitarie, i Comuni, gli ambiti sociali per la presa in carico, l'affiancamento e l'attivazione di persone svantaggiate o con disabilità con elevato deficit di occupabilità e prese in carico dai servizi sociali del territorio, anche in attuazione della [legge 22 dicembre 2021, n. 227](#) (Delega al Governo in materia di disabilità) e dei relativi decreti attuativi in materia di realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e delle misure di attivazione previste per i beneficiari delle misure per l'inclusione attiva previste dalle disposizioni nazionali e regionali.
4. Al fine della presa in carico dei cittadini svantaggiati e dell'attuazione delle misure di attivazione previste per i beneficiari delle misure di inclusione sociali nazionali e regionali, i centri per l'impiego, i soggetti della rete del lavoro e i servizi coinvolti nelle misure di attivazione previste per i beneficiari delle misure di inclusione attiva, nel rispetto delle disposizioni di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#) (Codice in materia di protezione dei dati personali), e delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, condividono le informazioni, individuate dalla Giunta regionale con propria deliberazione, necessarie all'attivazione degli interventi di cui al presente articolo volte a definire le difficoltà sociosanitarie e lavorative contenute nei sistemi informativi.

### Capo V

Interventi per l'apprendimento permanente e la formazione

### **Art. 29**

*(Rete regionale per l'apprendimento permanente)*

1. In riferimento alle intese tra Stato e Regioni rispetto al Piano strategico nazionale per lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta ed alla promozione dell'apprendimento

permanente, come definito ai sensi dall'articolo 4, comma 51, della [legge 28 giugno 2012, n. 92](#) (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), la Regione promuove la rete regionale per l'apprendimento permanente.

2. Le reti territoriali per l'apprendimento permanente sono forme associative stabili a natura volontaria, dotate di specifici requisiti di qualità, integrazione e specializzazione.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua, previo confronto con le parti sociali, gli organismi di formazione e gli altri soggetti che operano nell'ambito dell'istruzione, della formazione, del lavoro e dell'inclusione sociale che costituiscono le reti di cui al presente articolo e ne stabilisce le modalità di funzionamento.
4. Le reti di cui al presente articolo costituiscono lo specifico strumento attuativo della programmazione regionale e operano in maniera integrata con le politiche in materia di istruzione, formazione, lavoro, welfare e inclusione sociale per garantire la capacità di azione del sistema regionale dell'offerta di apprendimento, collegata alle strategie per la crescita economica.
5. Le reti territoriali per l'apprendimento permanente operano in modo integrato con la rete regionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6.

### **Art. 30**

*(Accreditamento degli enti formativi per la qualifica professionale)*

1. La Regione provvede all'accREDITamento degli enti formativi, nel rispetto delle linee guida elaborate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del [d.lgs. 150/2015](#) e disposizioni successive, al fine di garantire standard elevati di qualità del sistema dell'offerta formativa regionale.
2. I criteri e le modalità per l'accREDITamento sono definiti dalla Giunta regionale previo confronto con le parti sociali nell'ambito delle funzioni del Tavolo di cui all'articolo 8, tenendo conto dell'accesso al finanziamento pubblico, delle diverse tipologie di attività formativa, differenziandosi per capacità gestionali, logistiche, economiche, professionali e relazionali richieste.
3. La Regione, attraverso l'accREDITamento, promuove un sistema orientato ai risultati, anche occupazionali, e alle performance degli enti e sostiene interventi di formazione orientati al lavoro e al reimpiego, anche attraverso le modalità della remunerazione a processo degli interventi formativi per inoccupati e disoccupati, come previsto dall'ordinamento e dalle disposizioni attuative dei programmi di politica attiva del lavoro.

## Capo VI

### Sistema di valutazione e disposizioni finali

### **Art. 31**

*(Clausola valutativa)*

1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, valutano l'impatto, i risultati e l'efficacia delle politiche attive del lavoro e dell'apprendimento permanente disciplinati dalla presente legge.

2. La Giunta regionale ogni anno presenta al Consiglio regionale una relazione che fornisce informazioni sulle attività svolte, i soggetti coinvolti e gli effetti rispetto alle politiche attive del lavoro, alla formazione permanente e per il lavoro, al sostegno al lavoro autonomo e alle diverse misure previste dalla presente legge.
3. La Giunta regionale, per la predisposizione della relazione di cui al comma 2, si avvale dell'ARPAL Calabria quale struttura di supporto e, come fonte di rilevazione e di elaborazione, dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.
4. L'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro e l'ARPAL Calabria sono tenuti alla elaborazione di un documento congiunto di carattere semestrale sull'impatto delle misure di politica attiva adottate sul territorio regionale.

### **Art. 32**

*(Norma finanziaria)*

1. Gli oneri finanziari derivanti dagli articoli 14, 17, 18 e 20, quantificati a regime nel limite massimo di 6.436.196,15 euro, trovano copertura a valere sulle risorse già destinate ad Azienda Calabria Lavoro e allocate per 807.621,32 euro alla Missione 15, Programma 01 (U 15.01) e per 5.628.574,83 euro alla Missione 15, Programma 03 (U 15.03), su ciascuna delle annualità di previsione 2023-2025.
2. Per gli esercizi successivi, la copertura degli oneri di cui al comma 1, è garantita, in via continuativa, ai sensi dell'articolo 38 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), in sede di approvazione del bilancio di previsione.

### **Art. 33**

*(Abrogazioni)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la [legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5](#) (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del [decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469](#)).

### **Art. 34**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

## REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

**Legge regionale 24 novembre 2023, n. 32****“Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l’orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro”.**

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Promulga*

la seguente legge:

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*(Oggetto e finalità)*

1. La Regione, nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dello Statuto regionale e nel quadro della programmazione europea e statale, definisce e disciplina il sistema integrato delle politiche relative allo sviluppo delle competenze, all’occupazione e all’inclusione sociale e dei servizi per l’orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro.

2. La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti dallo Stato, dei principi di leale collaborazione, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, pari opportunità e centralità della persona, assicura servizi per l’orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro commisurati ai fabbisogni delle persone e delle imprese, nonché organizzati in funzione delle specificità territoriali.

3. La Regione promuove il raccordo e il coordinamento delle politiche per l’orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro con quelle dell’istruzione, dello sviluppo economico, dell’innovazione e ricerca, della coesione sociale, sanità e welfare in una prospettiva di sostenibilità.

4. La Regione riconosce la persona quale fondamento per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, favorendone la crescita culturale e professionale, sulla base delle seguenti finalità:

- a) il miglioramento del livello di apprendimento ai fini della più ampia partecipazione al lavoro e alla cittadinanza attiva;
- b) lo sviluppo di competenze orientative per la scelta dei percorsi di istruzione, formazione e di sviluppo professionale, con particolare attenzione alle esperienze in situazione lavorativa;
- c) l’aumento della partecipazione dei giovani ai percorsi di formazione e di istruzione di livello secondario e terziario, in particolare nelle discipline scientifiche e tecnologiche, promuovendone l’accesso per le donne;
- d) l’incremento della partecipazione degli adulti a percorsi di apprendimento permanente, anche nell’ambito dei processi di riqualificazione e ricollocazione aziendale, e nelle transizioni lavorative;
- e) l’efficace accesso al mercato del lavoro, in una prospettiva di parità di genere, e a un impiego stabile e qualificato;
- f) l’inclusione attiva delle persone a più alto rischio di esclusione sociale e lavorativa;
- g) l’inclusione attiva delle persone con disabilità;
- h) la promozione dell’imprenditorialità, in particolare dell’imprenditoria femminile e giovanile, anche di micro e piccole dimensioni.

## Art. 2.

*(Principi e criteri generali)*

1. La Regione persegue le finalità di cui all'articolo 1, comma 4, secondo principi e criteri atti a garantire:

a) le pari opportunità delle persone, indipendentemente dal genere, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, orientamento sessuale e da ogni altra condizione personale e sociale;

b) la conciliazione fra i tempi di lavoro e di cura, promuovendo la realizzazione e la fruizione di strutture educative per l'infanzia, accessibili e sostenibili, e servizi a supporto delle persone aventi carichi di cura;

c) la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare, favorendone l'emersione attraverso apposite misure di politica del lavoro, formazione professionale e campagne informative;

d) la promozione di iniziative volte alla sicurezza e alla prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sui luoghi di lavoro, anche in coordinamento con i servizi preposti delle aziende sanitarie locali;

e) il riconoscimento della funzione educativa e formativa del lavoro, anche attraverso la valorizzazione dell'apprendistato, la promozione e il sostegno alla qualificazione dei tirocini e il coinvolgimento delle imprese nell'attuazione dei percorsi;

f) il coinvolgimento e la consultazione delle parti sociali e degli attori territoriali attivi nella definizione e attuazione delle politiche oggetto della presente legge.

2. La Regione assicura la programmazione unitaria e integrata dei servizi alle persone e alle imprese e la loro erogazione sul territorio in funzione della specifica domanda.

3. La Regione promuove e sostiene il miglioramento continuo del sistema integrato per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro.

## Art. 3.

*(Campo di applicazione)*

1. Rientrano nelle disposizioni della presente legge:

a) gli enti strumentali della Regione operanti nell'ambito dell'orientamento, della formazione e del lavoro;

b) gli organismi pubblici o privati accreditati per erogare servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro, iscritti negli appositi elenchi regionali;

c) le agenzie per il lavoro, autorizzate dalla Regione a svolgere le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30);

d) le imprese ospitanti, presso le proprie sedi operative localizzate sul territorio regionale, persone assunte con contratto di apprendistato, in tirocinio curriculare nell'ambito della formazione professionale regionale, in tirocinio extracurricolare formativo e di orientamento o di inserimento o reinserimento lavorativo;

e) i soggetti promotori di tirocini curricolari nell'ambito della formazione professionale regionale, di tirocini extracurricolari formativi e di orientamento o di inserimento o reinserimento lavorativo;

f) gli enti locali, in forma singola o associata, promotori o attuatori di progetti per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità, che prevedono l'impiego temporaneo e straordinario di persone disoccupate, in cantieri di lavoro o in altre iniziative analoghe;

g) ogni altro soggetto a diverso titolo coinvolto nella programmazione e nell'attuazione delle politiche e dei servizi.

## TITOLO II

## PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE

## CAPO I

## FUNZIONI DELLA REGIONE

## Art. 4.

*(Funzioni della Regione)*

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, monitoraggio, valutazione dei servizi e degli interventi di orientamento permanente, formazione professionale e per il lavoro e in particolare:

a) adotta gli atti di programmazione e di attuazione degli interventi e ne assicura la corretta gestione da parte dei soggetti cui compete l'esecuzione;

b) individua le procedure e i criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione degli operatori pubblici e privati, nel rispetto della normativa nazionale;

c) definisce, d'intesa con le parti sociali, la disciplina degli standard formativi, i criteri generali per la realizzazione dei percorsi delle diverse tipologie dell'apprendistato e la loro durata;

d) garantisce i livelli essenziali delle prestazioni relativi ai servizi al lavoro, stabiliti a livello nazionale ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e la loro uniformità sul territorio regionale;

e) costituisce, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 150/2015, uffici territoriali denominati centri per l'impiego quali strutture dell'Agenzia Piemonte Lavoro di cui all'articolo 28, definendone i bacini territoriali di competenza e le relative funzioni e compiti;

f) realizza e sostiene la rete regionale dei servizi al lavoro attraverso la collaborazione tra i centri per l'impiego, gli operatori accreditati ai sensi dell'articolo 53 e a livello nazionale dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, programmando gli interventi di politica attiva del lavoro, anche mediante l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dai fondi della politica di coesione europea e dai programmi a gestione diretta dell'Unione europea e definendo indirizzi, obiettivi e modalità di valutazione delle attività dell'Agenzia Piemonte Lavoro;

g) promuove il coordinamento del sistema regionale di orientamento permanente, in raccordo con l'ufficio scolastico regionale, le istituzioni scolastiche e formative, gli atenei, l'Agenzia Piemonte Lavoro e i centri per l'impiego, gli enti locali, le fondazioni, le associazioni e gli altri soggetti e partenariati attivi sul tema;

h) promuove il coordinamento del sistema degli operatori della formazione professionale in raccordo con gli operatori dell'orientamento, del lavoro e con le istituzioni dell'istruzione;

i) realizza e sviluppa il sistema informativo regionale nell'ambito del sistema informativo unitario nazionale delle politiche attive del lavoro;

l) istituisce presso la struttura regionale competente in materia di lavoro, formazione professionale e orientamento una sede di coordinamento tecnico cui partecipa l'Agenzia Piemonte Lavoro, al fine di garantire una gestione coordinata delle materie inerenti alle politiche del lavoro.

## CAPO II

## PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE POLITICHE

## Art. 5.

*(Politiche per lo sviluppo delle competenze)*

1. La Giunta regionale definisce le politiche di sviluppo delle competenze negli ambiti dell'orientamento permanente di cui agli articoli 17 e 18, della formazione professionale di cui agli articoli da 19 a 27 e del lavoro di cui agli articoli da 35 a 51 con l'obiettivo di innalzare il livello di qualificazione delle persone, per accrescerne l'occupabilità a supporto della transizione dell'economia verso la sostenibilità e per il pieno utilizzo delle potenzialità delle tecnologie digitali.

2. La Giunta regionale per lo sviluppo delle competenze:

a) promuove la formazione professionale a sostegno delle scelte dei giovani e degli adulti;

b) sostiene le persone nel loro percorso di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro;

c) favorisce, con azioni e strumenti di tipo anche preventivo, la mobilitazione delle persone che non cercano attivamente lavoro, con particolare attenzione ai giovani inattivi non impegnati in percorsi di studio o di formazione professionale;

d) promuove l'aggiornamento permanente dei lavoratori e dei cittadini.

3. La Giunta regionale attua, in forma coordinata con le politiche dell'istruzione, le politiche giovanili, le politiche per la competitività, la ricerca e l'innovazione, la strategia per lo sviluppo delle competenze attraverso:

a) servizi per l'orientamento di adolescenti, giovani e adulti;

b) percorsi di formazione iniziale di livello secondario e terziario;

c) percorsi di formazione continua e permanente;

d) corsi di formazione regolamentata;

e) azioni di mobilità transnazionale;

f) tirocini di orientamento ed extracurricolari;

g) percorsi di apprendistato nelle sue diverse articolazioni;

h) servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite.

#### Art. 6.

##### *(Politiche per l'occupazione)*

1. La Regione indirizza le proprie politiche per l'occupazione, prioritariamente, alle fasce di popolazione sottorappresentate sul mercato del lavoro quali i giovani e le donne, nonché ai disoccupati di lunga durata, ai lavoratori dipendenti o autonomi espulsi o a rischio di espulsione dal sistema produttivo a causa di crisi aziendali, settoriali o territoriali.

2. La Giunta regionale adotta interventi combinati di politica attiva e passiva finalizzate al mantenimento e all'incremento dei livelli occupazionali anche attraverso il ricorso a forme di incentivazione alle imprese.

3. La Giunta regionale, in stretto raccordo con le politiche di sviluppo economico volte a contrastare le crisi aziendali, settoriali o territoriali, e ad attrarre gli investimenti, attua la strategia regionale per l'occupazione, principalmente, attraverso:

a) servizi per l'orientamento al lavoro e tra lavori;

b) servizi e politiche attive del lavoro;

c) interventi di contrasto alle crisi occupazionali;

d) misure a favore dell'autoimpiego e della creazione di impresa nonché a sostegno delle micro, piccole e medie imprese, del ricambio generazionale e della trasmissione di impresa;

e) incentivi all'assunzione;

f) percorsi di formazione per la specializzazione, la riqualificazione, la riconversione direttamente intesi all'inserimento e al reinserimento al lavoro dipendente e autonomo;

g) tirocini extracurricolari;

h) misure di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;

i) servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite.

#### Art. 7.

##### *(Politiche per l'inclusione sociale)*

1. La Regione persegue l'inclusione attiva dei soggetti svantaggiati mediante azioni di orientamento permanente, formazione professionale e di politica del lavoro finalizzate a rendere il mercato del lavoro regionale più inclusivo e a contrastare le disparità soggettive in una prospettiva di equità, definendone le modalità attuative anche sulla base dei principali indicatori sociali.

2. La Regione attua interventi combinati di politica attiva, forme di sostegno al reddito a persone o a nuclei familiari, incentivazione alle imprese per l'inserimento lavorativo al fine di favorire l'inclusione sociale, lavorativa e l'autonomia delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, anche a causa di disabilità.

3. La Giunta regionale, in raccordo con le politiche sociali e di innovazione sociale, le politiche sanitarie, le politiche per l'immigrazione, le politiche di welfare abitativo, le politiche a sostegno dell'imprenditorialità a vocazione sociale, le politiche giovanili, attua la strategia per l'inclusione sociale, prioritariamente, attraverso:

- a) servizi per l'orientamento permanente;
- b) servizi e politiche attive del lavoro;
- c) misure a favore dell'autoimpiego e della creazione di impresa;
- d) incentivi all'assunzione;
- e) agevolazioni finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
- f) forme di sostegno al reddito;
- g) percorsi di formazione dedicati o per l'accesso individuale a occasioni formative aperte alla generalità della popolazione;
- h) tirocini di orientamento ed extracurricolari;
- i) opere e servizi di pubblica utilità quali i cantieri di lavoro o altre forme previste da misure nazionali e regionali;
- l) misure di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

#### Art. 8.

##### *(Analisi dei fabbisogni)*

1. La Giunta regionale promuove e realizza in modo continuativo analisi sull'andamento del mercato del lavoro e dei flussi di scolarità.

2. La Giunta regionale, in collaborazione con le rappresentanze delle imprese e dei lavoratori, in forma coordinata con gli enti locali, con altri soggetti istituzionali e con il sistema camerale, promuove e realizza analisi dei fabbisogni occupazionali e di competenze professionali dei datori di lavoro, nonché dei fabbisogni formativi delle persone, anche in riferimento alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

3. Le analisi di cui ai commi 1 e 2, realizzate anche avvalendosi dell'Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte (IRES) e del sistema informativo di cui all'articolo 16, nonché del supporto di enti specializzati, sono volte ad indirizzare i servizi e le politiche per il lavoro, formative e di orientamento verso le esigenze del tessuto economico regionale e delle persone.

#### Art. 9.

##### *(Quadro strategico triennale delle politiche)*

1. La Giunta regionale, previa consultazione della Commissione regionale di concertazione di cui all'articolo 11 e previo parere della commissione consiliare competente, approva il quadro strategico triennale del sistema dell'orientamento permanente, della formazione professionale e del lavoro entro il 30 novembre dell'anno precedente l'avvio del triennio di vigenza del medesimo.

2. Il quadro strategico triennale, con riferimento alle politiche per lo sviluppo delle competenze, per l'occupazione e per l'inclusione:

- a) determina gli obiettivi da perseguire con l'esplicitazione di quelli di pertinenza dell'Agenzia Piemonte Lavoro, definendo le modalità generali per il monitoraggio e la valutazione del loro conseguimento ai sensi dell'articolo 15;
- b) definisce le strategie di intervento, in attuazione della programmazione regionale dei fondi della politica di coesione europea e dei documenti di programmazione generale della Giunta regionale, articolandole in base alle caratteristiche dei diversi territori di cui si compone la Regione e ai principali settori economico-produttivi;
- c) stabilisce le risorse complessivamente disponibili per le diverse strategie di intervento di origine eurounitaria, statale e regionale;
- d) individua i principi e i criteri di raccordo con le politiche della competitività del sistema economico e della coesione sociale.

3. Il quadro strategico triennale è suscettibile di revisione e aggiornamento periodico da parte della Giunta regionale con le medesime modalità di cui al comma 1.

#### Art. 10.

##### *(Programmazione dei servizi e delle attività)*

1. La Giunta regionale, in coerenza con il quadro strategico triennale, previa consultazione della Commissione di cui all'articolo 11, approva con valenza di norma pluriennale gli atti di indirizzo per la realizzazione delle attività.

2. Gli atti di indirizzo possono riguardare attività da realizzarsi anche oltre il periodo di durata del quadro strategico triennale.

3. Gli atti di indirizzo contengono:

a) la descrizione degli obiettivi da raggiungere, la loro declinazione in risultati attesi, compatibilmente con la loro natura, quantificati e monitorati per il tramite di appositi indicatori, le tipologie di azioni, percorsi, progetti e servizi da realizzare;

b) le specifiche necessarie all'emanazione degli atti per l'affidamento delle attività, compresi i criteri generali per l'istruttoria delle istanze, la valutazione dei progetti e per la determinazione della congruità dei costi e relative modalità di rendicontazione;

c) le forme di coordinamento, ove pertinenti, con le altre politiche, con particolare riferimento a quelle per la competitività del sistema economico e per la coesione sociale, nonché i relativi strumenti;

d) l'indicazione delle risorse finanziarie disponibili in relazione agli obiettivi descritti.

#### Art. 11.

##### *(Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione professionale e dell'orientamento permanente)*

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita, quale sede concertativa unica, la Commissione regionale di concertazione per le politiche dell'orientamento permanente, della formazione professionale e del lavoro, di seguito denominata Commissione, che esercita le seguenti funzioni:

a) formula proposte ed esprime pareri obbligatori e non vincolanti sul quadro strategico e sugli atti di programmazione delle politiche del lavoro, della formazione professionale e dell'orientamento permanente, di cui agli articoli 9 e 10, e in ordine alle iniziative in materia di fabbisogni professionali delle imprese e di fabbisogni formativi dell'offerta di lavoro. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla presentazione del provvedimento alla Commissione, salvo casi di particolare urgenza, decorsi i quali la Giunta regionale può procedere con l'approvazione degli atti;

b) riceve ed esamina rapporti, studi e valutazioni inerenti alle materie oggetto della presente legge, con cadenza almeno semestrale, predisposti anche su propria proposta o in attuazione delle attività di monitoraggio e analisi realizzati dalla Giunta regionale o su incarico della medesima;

c) propone interventi volti a favorire l'inserimento nel lavoro di soggetti in condizioni di svantaggio personale, sociale e di disabilità psico-fisica;

d) esamina e approva i progetti di contratti di formazione-lavoro nella pubblica amministrazione;

e) promuove il monitoraggio sulle condizioni del lavoro svolto presso gli operatori aggiudicatari di contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, beni, lavori e opere ed evidenzia eventuali situazioni di irregolarità.

2. La Commissione è composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato con funzioni di presidente;

b) il consigliere o la consigliera di parità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246);

c) fino a dodici componenti effettivi e fino a dodici supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale, anche in forma associata, in numero tale da garantire la pariteticità con i componenti di cui alla lettera d);

d) fino a dodici componenti effettivi e fino a dodici componenti supplenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, anche in forma associata, in numero tale da garantire la pariteticità con i componenti di cui alla lettera c);

e) il sindaco della Città metropolitana di Torino o suo delegato;

f) due rappresentanti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) del Piemonte.

3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce i criteri per la nomina dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

4. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura e, comunque, svolge la sua attività fino all'insediamento della nuova. La partecipazione è a titolo gratuito.

5. La Commissione adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, un regolamento interno che ne definisce le modalità organizzative e di funzionamento.

6. Partecipano alle riunioni della Commissione, senza diritto di voto:

a) il direttore della struttura regionale competente in materia di lavoro, formazione professionale e orientamento;

b) il direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro;

c) gli assessori regionali competenti nelle materie poste all'ordine del giorno.

7. Il presidente, anche su richiesta della Commissione, può invitare a partecipare alle sedute altri soggetti la cui presenza è ritenuta utile e opportuna ai fini della trattazione di determinate questioni poste all'ordine del giorno.

8. La struttura regionale competente in materia di lavoro garantisce le funzioni di segreteria.

#### Art. 12.

##### *(Confronto con le associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità)*

1. Con provvedimento della Giunta regionale è istituita una sede di confronto permanente con le associazioni comparativamente più rappresentative costituite a livello regionale sul tema della disabilità, al fine di acquisire osservazioni e proposte in ordine ai principali provvedimenti da assumere sul tema del lavoro, dell'imprenditorialità, della formazione professionale e dell'orientamento permanente per le persone con disabilità e suggerimenti per l'implementazione delle politiche regionali.

2. La Giunta regionale provvede alla definizione dei criteri di rappresentanza per l'individuazione delle associazioni e delle modalità organizzative per la sede di confronto permanente di cui al comma 1.

### CAPO III GESTIONE CONTROLLO, VALUTAZIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI

#### Art. 13.

##### *(Modalità di realizzazione delle attività)*

1. Per il finanziamento e la realizzazione delle attività di orientamento permanente, formazione professionale e dei servizi al lavoro di cui alla presente legge, la struttura regionale competente in materia di formazione professionale, lavoro e orientamento provvede attraverso:

a) il sostegno, attraverso l'erogazione dei contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

b) il ricorso alle procedure d'appalto, in applicazione della vigente normativa in materia di contratti pubblici.

2. I soggetti che erogano le attività di orientamento permanente, formazione professionale e i servizi al lavoro devono essere accreditati ai sensi degli articoli 52 e 53 e individuati mediante

procedure di selezione effettuate nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità. Le procedure assicurano la necessaria continuità temporale, anche pluriennale, in connessione alla durata delle attività formative.

3. La Giunta regionale può prevedere, in aggiunta all'accreditamento, ulteriori specifici requisiti per l'erogazione delle attività, in relazione alle diverse tipologie di interventi.

4. I soggetti attuatori delle attività operano anche attraverso forme di relazione, stabili o temporanee, fra di essi e con altri soggetti pubblici e privati nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

5. La Regione non può erogare direttamente, mediante le proprie strutture, attività formative e di orientamento a eccezione di quelle rivolte ai propri dipendenti e ai soggetti attuatori delle politiche di cui alla presente legge, nell'ambito di azioni di qualificazione del sistema.

6. L'Agenzia Piemonte Lavoro può erogare attività di orientamento rivolte agli utenti attraverso i centri per l'impiego e attività formative rivolte esclusivamente ai propri dipendenti e agli addetti dei centri per l'impiego.

7. Il rapporto giuridico tra i soggetti beneficiari dei contributi e la Regione è regolato da un atto di concessione dei contributi pubblici, anche seguito da atti di adesione, convenzioni o accordi.

8. La Giunta regionale può prevedere anticipi all'avvio dell'attività in quota percentuale ai contributi concessi per la realizzazione delle attività previste dalla presente legge, previa corresponsione di idonea garanzia con l'esclusione di quest'ultima per i soggetti pubblici.

9. La Giunta regionale può prevedere una quota di contribuzione a carico dei destinatari delle attività oggetto della presente legge la cui entità è definita unitamente alle modalità di corresponsione.

#### Art. 14.

##### *(Controlli)*

1. La Giunta regionale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, esercita il controllo delle attività inteso quale verifica di conformità agli standard, di regolarità di svolgimento e di corretta gestione finanziaria e contabile e vi provvede avvalendosi di proprio personale, anche con il supporto di soggetti esterni specializzati, stipulando altresì protocolli di intesa con altre amministrazioni pubbliche.

2. Il controllo si realizza con modalità e strumenti diversificati e coerenti con le scelte organizzative regionali in modo da ricomprendere la verifica dei requisiti dei soggetti attuatori, la conformità dell'erogazione delle azioni alle disposizioni contenute negli atti amministrativi e gestionali, la regolare gestione finanziaria, la rendicontazione periodica e finale delle spese.

3. Il controllo può essere effettuato anche presso le sedi dei soggetti attuatori.

#### Art. 15.

##### *(Monitoraggio e valutazione del sistema regionale integrato delle politiche)*

1. La Giunta regionale assicura il monitoraggio continuativo delle attività di orientamento permanente, di formazione professionale e dei servizi del lavoro secondo modalità rispondenti ai criteri e alle disposizioni delle norme che ne assicurano il finanziamento, nonché alle più generali esigenze conoscitive di cittadini, rappresentanze di interesse e amministratori.

2. Le risultanze del monitoraggio e di altre iniziative di analisi, studio e ricerca promosse dalla Giunta regionale costituiscono la base di conoscenza per la valutazione delle politiche di orientamento permanente, formazione professionale e delle politiche e dei servizi del lavoro, al fine di un miglioramento continuo nella programmazione delle attività e sono trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 11.

3. La Giunta regionale si avvale dell'IRES Piemonte, dell'Agenzia Piemonte Lavoro e di altri soggetti in possesso di competenze specialistiche in materia, operando anche in raccordo con le istituzioni nazionali preposte al monitoraggio e valutazione delle politiche di cui alla presente legge.

4. La Giunta regionale assicura la rilevazione e la valutazione delle performance degli operatori accreditati, tenendo conto dei risultati conseguiti rispetto alla profilazione dell'utenza, e la pubblicazione dei relativi esiti, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi e di promuovere e sostenere la partecipazione dei cittadini.

5. Le attività di monitoraggio e valutazione di cui ai commi 1, 2, 3, e 4, comprendenti anche rilevazioni della soddisfazione dei partecipanti agli interventi, sono supportate dal sistema informativo di cui all'articolo 16.

#### Art. 16.

##### *(Sistema informativo)*

1. In attuazione del decreto [legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#) (Codice dell'amministrazione digitale), la Regione istituisce il Sistema informativo formazione professionale, lavoro e orientamento permanente (SIFPLO) quale strumento per l'organizzazione e semplificazione dell'azione amministrativa, nonché per la programmazione, gestione, certificazione, monitoraggio, controllo e valutazione delle politiche attuate, nell'osservanza degli obblighi stabiliti dal regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE – Regolamento generale sulla protezione dei dati).

2. Il SIFPLO opera in connessione con il sistema informativo nazionale unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 150/2015, costituendone il nodo di coordinamento regionale e garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni.

3. Il SIFPLO è integrato con il sistema informativo regionale (SIRe), quale componente verticale dedicata alla gestione dei dati relativi alle materie di cui alla presente legge, e si avvale dell'infrastruttura tecnologica del SIRe.

4. Nell'ambito del SIFPLO sono sviluppate componenti specifiche per l'attività svolta dall'Agenzia Piemonte Lavoro per l'erogazione dei servizi di competenza.

5. Presso la Direzione istruzione, formazione professionale e lavoro è istituita la cabina tecnica di regia interna con i seguenti compiti:

- a) garantire la gestione coordinata del SIFPLO, anche attraverso la disciplina delle funzioni in capo alla Regione, all'Agenzia Piemonte Lavoro e al Consorzio per il sistema informativo del Piemonte e la regolazione dei relativi rapporti;
- b) valutare le esigenze di sviluppo e gestione dei servizi erogati dal SIFPLO;
- c) monitorare l'andamento delle attività di sviluppo e gestione di cui alla lettera b);
- d) individuare azioni correttive per la risoluzione delle criticità.

6. La Giunta regionale disciplina la composizione della cabina tecnica di regia interna a cui compete la definizione delle relative modalità di organizzazione e di funzionamento.

### TITOLO III

#### ASSETTO ISTITUZIONALE E SERVIZI

##### CAPO I

#### IL SISTEMA E I SERVIZI PER L'ORIENTAMENTO PERMANENTE

#### Art. 17.

##### *(Articolazione del sistema di orientamento permanente)*

1. La Regione promuove azioni finalizzate a:

- a) sostenere l'acquisizione delle competenze di orientamento da parte di adolescenti, giovani e adulti per gestire autonomamente e consapevolmente le proprie scelte;
- b) contrastare la dispersione scolastica;

- c) favorire la conoscenza ed esperienza del mondo del lavoro e delle professioni.
2. Le azioni di cui al comma 1 sono definite dalla Giunta regionale con specifiche linee guida e sono rivolte:
- a) agli studenti iscritti ai cicli di istruzione e di istruzione e formazione professionale per sostenerli nelle scelte formative;
  - b) ai giovani qualificati, diplomati o laureati per orientarli nelle scelte professionali o indirizzarli verso percorsi formativi specialistici;
  - c) ai giovani e agli adulti che hanno abbandonato gli studi e che intendono rientrare nel sistema di istruzione o di formazione;
  - d) alle famiglie;
  - e) a chi è alla ricerca attiva di lavoro, in integrazione con i servizi al lavoro.
3. I soggetti che attuano le azioni di cui al comma 1 devono essere in possesso di accreditamento ai sensi all'articolo 52.
4. I soggetti che chiedono l'accREDITAMENTO dispongono di configurazione giuridica e finanziaria autonoma, se di natura privata, e di statuto o atto costitutivo che include l'orientamento tra le finalità e devono altresì garantire adeguati livelli di qualità e conformità rispetto ai seguenti criteri:
- a) risorse infrastrutturali e logistiche;
  - b) affidabilità economica e finanziaria;
  - c) capacità gestionali e risorse professionali;
  - d) efficacia ed efficienza;
  - e) relazioni con il territorio.
5. La Regione promuove il sistema regionale dell'orientamento permanente, anche in forma coordinata con il sistema di orientamento scolastico e universitario, mediante il raccordo interistituzionale, la costituzione e la valorizzazione di reti territoriali funzionali alla programmazione integrata e al coordinamento dei diversi interventi, nonché la qualificazione continua dell'offerta regionale di orientamento mediante apposite azioni di sistema.

#### Art. 18.

##### *(Tirocini estivi di orientamento)*

1. L'offerta regionale include i tirocini estivi di orientamento promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, secondo le indicazioni di età previste dalle norme statali in materia, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico in coerenza e continuità con i percorsi scolastici e formativi frequentati.
2. La struttura regionale competente in materia di lavoro, formazione professionale e orientamento individua soggetti promotori, modalità e limiti di attivazione dei tirocini estivi di orientamento, la cui durata non può essere superiore a tre mesi, anche in caso di pluralità di tirocini, e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico o scolastico e l'inizio di quello successivo.
3. Gli esiti dell'attività dei tirocini estivi di orientamento sono oggetto di monitoraggio.

## CAPO II

### IL SISTEMA E I SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

#### Art. 19.

##### *(Articolazione del sistema di formazione professionale)*

1. Al sistema regionale della formazione professionale afferiscono le seguenti tipologie formative:
- a) i corsi del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53) e le relative azioni di supporto, incluso il corso annuale integrativo

per l'accesso all'esame di Stato di cui di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 226/2005, successivo al conseguimento del diploma professionale di IeFP;

b) i corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), e di istruzione tecnologica superiore (ITS Academy) di cui al medesimo decreto e alla legge 15 luglio 2022, n. 99 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore);

c) altri corsi di formazione superiore e di alta formazione;

d) i corsi di formazione continua e permanente;

e) i corsi di formazione per categorie svantaggiate e soggetti in condizioni di vulnerabilità sociale e socioeconomica;

f) i corsi di formazione regolamentata, specificamente orientati all'esercizio di una determinata professione;

g) le azioni intese a promuovere la mobilità transnazionale.

2. La Regione promuove e incentiva la realizzazione, laddove opportuno, dell'attività formativa in modalità duale e prioritariamente in esercizio di apprendistato secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

3. La Regione, al fine di promuoverne la qualità, favorisce il raccordo del sistema di formazione professionale con i soggetti che operano nell'ambito della ricerca e dello sviluppo di competenze professionali innovative.

4. La Giunta regionale definisce, con propri provvedimenti, i criteri e le modalità per l'individuazione di imprese con capacità formativa presso le quali si realizza parte dell'attività di formazione in capo all'istituzione formativa o all'organismo di formazione.

5. La Regione sostiene il coinvolgimento attivo delle imprese nella diffusione dell'apprendistato, nella formazione continua dei dipendenti e nelle altre forme di apprendimento basate sul lavoro, quali le diverse forme dell'alternanza scuola-lavoro e i tirocini, e promuove forme di raccordo con i fondi paritetici interprofessionali nel rispetto della loro autonomia e regole di funzionamento.

#### Art. 20.

##### *(Soggetti attuatori del sistema della formazione professionale)*

1. Si configurano quali soggetti attuatori delle attività di cui al presente capo le istituzioni formative e gli organismi di formazione.

2. Fermo restando quanto previsto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), si considerano istituzioni formative gli enti senza scopo di lucro, accreditati dalla Regione, che possono attuare tutte le tipologie formative di cui all'articolo 19, comma 1.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 25 maggio 2001, n. 166 (Accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative), si considerano organismi di formazione gli enti accreditati dalla Regione che possono attuare le tipologie formative di cui all'articolo 19, comma 1, dalla lettera b) alla lettera g).

4. Gli organismi di formazione che attuano le tipologie formative di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b) ed e), sono senza fini di lucro.

5. Per la realizzazione della tipologia formativa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), le istituzioni formative applicano un contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale sottoscritto da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative o altri contratti collettivi nazionali che stabiliscono condizioni economiche complessive equivalenti o più favorevoli per il lavoratore.

6. Gli organismi di formazione applicano un contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, o altri contratti collettivi nazionali che stabiliscono condizioni economiche complessive equivalenti o più favorevoli per il lavoratore.

7. I soggetti che richiedono l'accreditamento di cui all'articolo 52 per le attività di formazione professionale dispongono di configurazione giuridica e finanziaria autonoma, se di natura privata, e di statuto o atto costitutivo che include la formazione tra le finalità e devono altresì garantire adeguati livelli di qualità e conformità rispetto ai seguenti criteri:

- a) risorse infrastrutturali e logistiche;
- b) affidabilità economica e finanziaria;
- c) capacità gestionali e risorse professionali;
- d) efficacia ed efficienza;
- e) relazioni con il territorio.

8. La Giunta regionale, nel contesto della disciplina dell'accreditamento per le attività di formazione professionale di cui all'articolo 52, può specificare ulteriormente la natura giuridica dei soggetti che accedono all'accreditamento, anche in relazione alle diverse tipologie formative.

9. Le istituzioni formative e gli organismi di formazione devono altresì possedere un'adeguata stabilità delle funzioni necessarie alla realizzazione delle attività formative, con un minimo di personale assunto con contratto di tipo subordinato e avere una quota dei ricavi derivante da attività di formazione.

10. La Giunta regionale, nel contesto della disciplina dell'accreditamento per le attività di formazione professionale di cui all'articolo 52, declina i predetti requisiti anche in relazione alle diverse tipologie formative e le relative modalità di controllo, sentite le associazioni di rappresentanza delle agenzie formative.

11. I datori di lavoro pubblici o privati anche in assenza di accreditamento possono realizzare, con finanziamenti regionali, azioni di formazione rivolte esclusivamente al proprio personale o finalizzate all'inserimento lavorativo presso le proprie sedi e la Giunta regionale specifica, negli appositi atti di indirizzo di cui all'articolo 10, condizioni e modalità di attuazione.

#### Art. 21.

##### *(Istruzione e formazione professionale)*

1. La Regione contribuisce ad assicurare a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età, attraverso la programmazione di percorsi di qualifica e diploma professionale e azioni di supporto dei percorsi, mirate a promuovere l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale, l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento delle conoscenze, delle abilità, delle capacità e delle attitudini relative all'uso delle nuove tecnologie, nonché la conoscenza di almeno una lingua europea.

2. I percorsi di cui al comma 1, che assicurano altresì gli strumenti indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, sono articolati in:

- a) percorsi triennali, cui consegue una qualifica professionale che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema dell'IeFP;
- b) percorsi di durata quadriennale, realizzabili anche attraverso un corso annuale successivo alla qualifica professionale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale.

3. Le qualifiche e i diplomi di cui al comma 2, inseriti nel repertorio regionale delle qualificazioni, sono conformi alle figure professionali adottate a livello nazionale e declinate in profili regionali per rispondere alle esigenze espresse dal sistema produttivo territoriale.

4. La Regione valorizza il coinvolgimento delle imprese nei percorsi di IeFP, con particolare riferimento alle imprese con capacità formativa, che può attuarsi mediante modalità di formazione duale, cofinanziamento delle attività di formazione, condivisione di competenze professionali,

fornitura di attrezzature tecnologiche e laboratori, ospitalità di tirocinanti, assunzione in qualità di apprendisti dei partecipanti ai corsi.

5. Le istituzioni formative nel contesto della realizzazione dei percorsi di IeFP possono attivare forme di impresa formativa, secondo indirizzi definiti dalla Giunta regionale.

6. La Regione sostiene progetti mirati rivolti ad adolescenti in carico ai servizi sociali o comunque a rischio di emarginazione sociale, volti a consentire l'inserimento o il reinserimento nei percorsi di cui al comma 2 ovvero nell'istruzione così da contrastarne la dispersione scolastica e formativa.

7. La Regione sostiene altresì azioni per l'acquisizione dei titoli di cui al comma 2 da parte degli adulti, riconoscendo crediti formativi in relazione alle competenze acquisite.

8. I percorsi di IeFP sono realizzati dalle istituzioni formative accreditate ai sensi dell'articolo 52 e, in via sussidiaria, dalle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, previo accreditamento regionale e nel rispetto degli standard formativi regionali.

9. La Giunta regionale definisce, in accordo con l'Ufficio scolastico regionale, le modalità per la realizzazione di percorsi di IeFP e per il rilascio delle qualifiche triennali e dei diplomi professionali in regime di sussidiarietà da parte degli istituti professionali, favorendone il raccordo con le istituzioni formative.

10. La Giunta regionale stabilisce altresì le modalità di accesso alle qualifiche e ai diplomi con interventi integrativi per gli studenti iscritti agli istituti professionali e i criteri per i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di IeFP.

11. La Giunta regionale può sostenere appositi corsi annuali integrativi del diploma professionale al fine di accedere all'esame di stato conclusivo del secondo ciclo del sistema dell'istruzione.

## Art. 22.

### *(Formazione tecnica superiore e alta formazione)*

1. La Giunta regionale promuove attività di formazione tecnica superiore dirette ad assicurare un'offerta formativa ampia, diversificata e rispondente ai fabbisogni di professionalità espressi dal sistema socioeconomico regionale a favore di soggetti che desiderano acquisire competenze specialistiche finalizzate all'inserimento o alla progressione lavorativa.

2. La formazione tecnica superiore comprende:

a) i percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS);

b) i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

3. I percorsi di cui al comma 2 possono essere svolti anche in apprendistato.

4. I percorsi ITS sono realizzati dalle fondazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 e danno luogo al riconoscimento di crediti universitari conformemente alla normativa nazionale.

5. I percorsi IFTS sono realizzati dai soggetti associati di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e danno luogo al riconoscimento di crediti universitari, nel rispetto delle norme che regolano l'accesso ai corsi universitari.

6. La Giunta regionale può concorrere, nell'ambito di intese anche di livello nazionale, con gli atenei e il sistema della ricerca, alla definizione di un'offerta di formazione terziaria finalizzata alla creazione delle competenze necessarie per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica, organizzativa e sociale e per l'internazionalizzazione del sistema economico regionale, sostenendo a tal fine la progettazione e la realizzazione di percorsi, rivolti sia a disoccupati che a occupati, che conducono al conseguimento, anche in apprendistato, di titoli previsti dagli ordinamenti accademici o di competenze per attività di ricerca.

7. La Giunta regionale definisce gli indirizzi per la realizzazione degli interventi di formazione superiore e alta formazione, in forma coordinata con le politiche regionali per l'università, la ricerca e l'innovazione, anche mediante programmi specifici volti a favorire processi di innovazione e ricerca.

## Art. 23.

*(Formazione continua e formazione permanente)*

1. Allo scopo di concorrere alla progressiva crescita culturale e professionale delle persone, di favorire l'esercizio di una cittadinanza attiva, di migliorare la qualità e la mobilità del lavoro e di promuovere e valorizzare l'invecchiamento attivo, nonché per contribuire allo sviluppo delle competenze richieste dal sistema economico, la Giunta regionale promuove azioni di formazione continua e formazione permanente anche attraverso misure di sostegno alla partecipazione.

2. Le azioni di formazione continua di cui al comma 1 sono differenziate in relazione alla condizione occupazionale, nonché alla natura e al livello delle competenze da acquisire e sviluppare, riservando un'attenzione specifica alle persone a bassa scolarità e a rischio di obsolescenza professionale.

3. Nel promuovere l'offerta di cui al comma 2, la Giunta regionale, oltre ai criteri di rischio occupazionale o rafforzamento professionale, individua obiettivi legati all'innovazione del sistema economico e ai relativi fabbisogni di nuove professionalità, anche in raccordo con le politiche regionali per la ricerca e l'innovazione.

4. Le azioni di formazione continua sono destinate ai lavoratori occupati, dipendenti o inquadrati secondo le tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa, compresi gli apprendisti, nonché ai soci lavoratori di cooperative di lavoro, alle diverse forme di lavoro autonomo, ai coadiuvanti e ai titolari d'impresa e rientra nella formazione continua quella svolta dalle imprese e finalizzata all'inserimento diretto nell'organico aziendale.

5. Le azioni di formazione permanente, rivolte a tutte le persone indipendentemente dalla loro condizione occupazionale e dal titolo di studio, sono promosse anche attraverso un'offerta accessibile su iniziativa individuale e comprendono interventi finalizzati:

- a) all'aggiornamento e alla qualificazione professionale;
- b) alla specializzazione professionale;
- c) all'innalzamento del livello culturale e di promozione della cittadinanza attiva;
- d) al rafforzamento delle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- e) allo sviluppo dell'imprenditorialità e alla creazione d'impresa;
- f) alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- g) alla transizione verde e digitale.

6. La Regione valorizza il coinvolgimento delle imprese nelle attività di formazione continua e formazione permanente, con particolare riferimento alle imprese con capacità formativa, promuovendone il partenariato con le istituzioni formative e gli organismi di formazione.

## Art. 24.

*(Percorsi di formazione per categorie svantaggiate e soggetti in condizioni di vulnerabilità sociale e socioeconomica)*

1. I percorsi mirati alle categorie svantaggiate hanno l'obiettivo di favorirne l'accesso al mondo del lavoro e l'inclusione sociale e si articolano in percorsi di formazione e in azioni finalizzate ad agevolare l'adattamento di imprese e lavoratori ai cambiamenti in atto e a creare nuove opportunità di lavoro.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale sostiene interventi di formazione rivolti a:

- a) persone sottoposte a esecuzione penale;
- b) persone con disabilità;
- c) persone con problemi di dipendenza;
- d) persone in carico ai servizi sociali, sociosanitari e socioeducativi;
- e) persone migranti;
- f) altre persone vulnerabili o a rischio di discriminazione.

3. Gli interventi di cui al comma 2 di norma sono effettuati in maniera integrata con i servizi per il lavoro e per le politiche sociali.

## Art. 25.

*(Formazione regolamentata)*

1. La Giunta regionale riconosce e promuove le attività formative riferite alle qualificazioni oggetto di specifiche discipline di settore e che rappresentano il riferimento per la formazione regolamentata, finalizzata all'esercizio di una determinata professione o attività di lavoro riservata, in coerenza con la normativa statale e gli accordi stipulati in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

## Art. 26.

*(Riconoscimento delle attività formative non finanziate)*

1. La Giunta regionale riconosce la conformità agli standard formativi di cui all'articolo 56, comma 5, delle attività formative non finanziate dalla Regione, purché previste da specifiche disposizioni di legge oppure conformi alla programmazione regionale.

2. I soggetti richiedenti il riconoscimento devono:

- a) essere accreditati ai sensi dell'articolo 52;
- b) applicare gli indirizzi della programmazione didattica regionale per quanto riguarda lo svolgimento dei corsi e i requisiti di ammissione degli allievi;
- c) indicare l'ammontare della retta richiesta ad ogni allievo al fine di valutare la sua congruità rispetto ai costi medi degli interventi formativi pubblici dello stesso tipo o la quantificazione e la provenienza di finanziamenti diversi dalle rette degli allievi;
- d) accettare il controllo regionale ai sensi dell'articolo 14.

## Art. 27.

*(Mobilità transnazionale)*

1. La Giunta regionale promuove corsi di formazione, tirocini, visite di studio ed esperienze di lavoro nei paesi dell'Unione europea, realizzati da istituzioni formative, organismi formativi, organismi di orientamento, operatori per i servizi al lavoro, in relazione alle diverse tipologie di azione.

2. Le azioni di mobilità transnazionale sono finalizzate a incrementare le possibilità di occupazione e a potenziare le competenze interculturali, lo sviluppo personale, la creatività e la cittadinanza attiva di giovani in formazione e di persone presenti sul mercato del lavoro e sono altresì finalizzate al potenziamento delle competenze del personale di enti pubblici e privati e a promuovere l'internazionalizzazione delle imprese.

## CAPO III

## IL SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO

## Art. 28.

*(Agenzia Piemonte Lavoro)*

1. L'Agenzia Piemonte Lavoro, ente strumentale dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile nell'ambito delle risorse a essa attribuite dal bilancio regionale, svolge i compiti in materia di servizi per l'impiego previsti in attuazione delle norme statali.

2. Lo statuto dell'Agenzia Piemonte Lavoro è approvato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

3. L'Agenzia Piemonte Lavoro eroga i servizi e le misure di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 150/2015, assicura i servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità e delle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e l'avviamento a selezione nei casi previsti dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro)

attraverso le proprie strutture territoriali, denominate centri per l'impiego e a tal fine provvede alla loro organizzazione e funzionamento e monitora l'efficacia ed efficienza dei servizi da essi prestati.

4. L'Agenzia Piemonte Lavoro, in conformità agli indirizzi della Giunta regionale, svolge attività di assistenza tecnica e monitoraggio delle politiche del lavoro, nonché di supporto alle attività di programmazione regionale, collabora, per quanto di competenza, all'implementazione del sistema informativo regionale e degli strumenti funzionali alla gestione delle politiche e, in linea con gli indirizzi della Giunta regionale, esercita compiti di:

a) assistenza ai lavoratori e alle imprese, attraverso la rete degli sportelli EURES dei centri per l'impiego, per facilitare la libera circolazione dei lavoratori all'interno dello spazio economico europeo;

b) ricerca e studio finalizzati all'innovazione dei servizi per il lavoro;

c) organizzazione di eventi e fiere per la valorizzazione delle iniziative regionali e per facilitare l'incontro dei giovani e dei soggetti svantaggiati con il mondo del lavoro, nonché di azioni promozionali, in coerenza con gli indirizzi del sistema regionale di orientamento permanente;

d) costruzione e gestione di reti territoriali con soggetti pubblici e privati, atte al miglior funzionamento del mercato del lavoro locale e all'aumento delle opportunità occupazionali per i destinatari delle politiche.

#### Art. 29.

##### *(Organi dell'Agenzia Piemonte Lavoro)*

1. Sono organi dell'Agenzia Piemonte Lavoro il direttore e il collegio dei revisori dei conti.
2. Il direttore è nominato dalla Giunta regionale tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'incarico di direttore regionale.
3. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato a tempo pieno di durata non superiore a quattro anni e rinnovabile.
4. Il trattamento economico complessivo del direttore non può superare quello dei direttori regionali e l'incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche.
5. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia Piemonte Lavoro e svolge le funzioni previste dallo statuto.
6. Il collegio dei revisori dei conti è costituito con provvedimento del Presidente della Giunta regionale ed è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili:
7. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
8. Nel caso di sostituzione di un singolo componente del collegio, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo fino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio.
9. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Agenzia Piemonte Lavoro e svolge le altre funzioni previste dallo statuto.

#### Art. 30.

##### *(Organizzazione dell'Agenzia Piemonte Lavoro e programmazione delle attività)*

1. L'Agenzia Piemonte Lavoro dispone di personale proprio e di dipendenti della Regione in distacco ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro).
2. L'Agenzia Piemonte Lavoro adotta il piano integrato di attività e organizzazione, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e assume e gestisce il personale dipendente

nell'ambito del limite di spesa definito con cadenza pluriennale dalla Giunta regionale, nel rispetto dei vigenti contratti collettivi.

3. All'Agenzia Piemonte Lavoro è attribuita la competenza in materia di reclutamento del personale, nell'ambito della propria autonomia gestionale, nel rispetto degli indirizzi regionali, delle risorse finanziarie attribuite e del contingente di personale distaccato, anche in attuazione dei piani di rafforzamento nazionali.

4. La dotazione organica dell'Agenzia è stabilita con deliberazione della Giunta regionale, che ne assicura la necessaria copertura finanziaria, anche per la quota relativa alla sostituzione del personale distaccato cessato dai ruoli regionali.

5. L'Agenzia Piemonte Lavoro conforma la propria organizzazione in modo da garantire che le sue funzioni siano svolte in articolazioni e livelli di responsabilità centrali, collegati alle proprie strutture periferiche territoriali, tenendo conto di dimensione e caratteristiche dei bacini del lavoro di riferimento.

6. L'inquadramento giuridico, il trattamento economico, di previdenza e quiescenza del personale dell'Agenzia Piemonte Lavoro è adeguato alle disposizioni relative ai dipendenti regionali.

7. Per lo svolgimento di attività progettuali, di studio e di ricerca, di monitoraggio e valutazione, l'Agenzia Piemonte Lavoro ha facoltà di stipulare contratti e convenzioni con camere di commercio, università e altri enti qualificati e per lo svolgimento di attività gestionali di carattere straordinario e limitato nel tempo, alle quali non può provvedersi con il personale in organico, l'Agenzia ha facoltà di far ricorso a contratti a tempo determinato in osservanza della normativa vigente, previa autorizzazione e relativa dotazione di risorse della Giunta regionale contestuale all'affidamento delle attività e resta altresì salva la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato nell'ambito delle attività e delle risorse dei programmi a gestione diretta della Commissione europea.

8. Allo scopo di ampliare l'offerta di servizi agli utenti in relazione a specifici bisogni, l'Agenzia Piemonte Lavoro può stipulare convenzioni con gli enti locali o accordi con altri organismi pubblici o privati, ovvero supportare, su richiesta, gli enti locali e le loro associazioni per la progettazione e realizzazione di programmi e di interventi connessi alle politiche e ai servizi per il lavoro.

9. L'Agenzia Piemonte Lavoro predispone un programma triennale delle attività, suscettibile di revisione e aggiornamento periodico, in attuazione degli indirizzi e obiettivi di cui all'articolo 9, comma 2, approvato dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente, nonché, con cadenza annuale, una relazione sulle attività svolte, da trasmettere alla Giunta regionale e al Consiglio regionale.

10. La Giunta regionale definisce altresì gli obiettivi del direttore e approva la relazione annuale dell'attività svolta, nonché gli atti di straordinaria amministrazione dell'Agenzia Piemonte Lavoro.

11. In caso di soppressione dell'Agenzia Piemonte Lavoro, il personale dell'ente medesimo viene trasferito alla Regione o ad altro ente strumentale.

12. In caso di mutamento della personalità giuridica dell'Agenzia Piemonte Lavoro da cui consegue l'inapplicabilità del contratto collettivo nazionale del comparto funzioni locali, il personale della stessa ha facoltà di esercitare opzione di trasferimento presso la Regione o altro ente strumentale.

#### Art. 31.

##### *(Sistema regionale dei servizi per l'impiego)*

1. Il sistema regionale dei servizi per l'impiego è costituito dai seguenti soggetti:

- a) centri per l'impiego, quali strutture territoriali dell'Agenzia Piemonte Lavoro;
- b) operatori pubblici e privati autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale allo svolgimento delle attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, di supporto alla ricollocazione professionale;
- c) operatori pubblici e privati autorizzati ai sensi dell'articolo 54 allo svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, di supporto alla ricollocazione professionale;
- d) operatori pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 53 per i servizi al lavoro;

e) agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 276/2003, accreditate ai servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale dall'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro.

2. Gli operatori pubblici e privati accreditati e i centri per l'impiego operano in una logica di collaborazione e complementarietà, secondo modalità individuate nel quadro strategico triennale e nei conseguenti atti di indirizzo di cui all'articolo 9.

3. La Giunta regionale promuove forme di raccordo tra il sistema dei servizi per l'impiego e i soggetti pubblici e privati che concorrono a migliorare l'efficacia dei percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo, con particolare attenzione a quelli rivolti a persone e famiglie svantaggiate, secondo una prospettiva di innovazione sociale, mediante azioni informative, progetti dedicati o contributi di diversa natura.

#### Art. 32.

##### *(Centri per l'impiego)*

1. I centri per l'impiego, in quanto strutture territoriali dell'Agenzia Piemonte Lavoro, costituiscono porta di accesso alle politiche del lavoro, perno della rete dei servizi territoriali per il lavoro e punto di riferimento per il cittadino per le politiche di welfare connesse all'inserimento lavorativo, anche in raccordo con i servizi socioassistenziali, facilitando l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, la ricerca di professionalità, la prevenzione e la soluzione delle crisi aziendali per la salvaguardia dell'occupazione e dei livelli di competitività.

2. I centri per l'impiego sono strutture territoriali pubbliche preposte alla gestione operativa delle politiche attive del lavoro e svolgono in forma integrata, nei confronti dei disoccupati e dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 150/2015, le seguenti attività:

a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;

b) ausilio alla ricerca di un'occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;

c) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze e analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europeo;

d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa;

e) avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;

f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione;

g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;

h) gestione di incentivi all'attività di lavoro autonomo;

i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;

l) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con le necessità di cura nei confronti di minori o di altri soggetti;

m) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 150/2015, ovvero diversamente denominate e conformi alla normativa vigente.

3. I centri per l'impiego concorrono ad assicurare sul territorio regionale i livelli essenziali delle prestazioni fissati dall'articolo 28 del decreto legislativo 150/2015 e i servizi possono essere erogati in presenza o, laddove stabilito, anche attraverso modalità di erogazione a distanza.

4. La Giunta regionale può consentire, nell'ambito di specifiche misure di politica attiva del lavoro, la collaborazione tra i centri per l'impiego e gli operatori di cui all'articolo 53, anche mediante

specifici accordi, per rendere più tempestivo lo svolgimento delle funzioni e dei compiti loro assegnati dalla normativa statale.

5. I centri per l'impiego individuano, sulla base degli indirizzi regionali, sedi di confronto e procedure volte a favorire una collaborazione attiva e strutturata con le rappresentanze del mondo del lavoro, con le istituzioni e altri soggetti locali, al fine di rilevare i fabbisogni professionali delle imprese, realizzare una regolare mappatura dei posti scoperti e agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'orientamento e l'accompagnamento al lavoro.

#### Art. 33.

##### *(Ruolo delle imprese)*

1. La Regione riconosce il fondamentale ruolo delle imprese per il regolare funzionamento del mercato del lavoro, lo sviluppo economico del territorio, l'innovazione produttiva, la crescita dell'occupazione e del reddito.

2. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle imprese sociali, in particolare delle cooperative iscritte alla sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina delle cooperative sociali'), che operano per favorire l'occupazione delle persone svantaggiate.

#### Art. 34.

##### *(Internazionalizzazione del mercato del lavoro)*

1. La Regione, allo scopo di garantire ai lavoratori l'esercizio del diritto a muoversi e lavorare in tutto il territorio europeo, promuove, anche avvalendosi dei soggetti facenti parte del sistema dei servizi per l'impiego e dei servizi di internazionalizzazione del sistema economico regionale, iniziative di collaborazione con altre regioni e Stati europei attraverso l'adesione a reti internazionali di servizi per l'impiego e la partecipazione a partenariati istituiti per favorire la mobilità interregionale e transnazionale e lo scambio di esperienze in materia di lavoro, formazione professionale e orientamento.

### CAPO IV

#### INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO

#### Art. 35.

##### *(Politiche attive del lavoro)*

1. Le politiche attive per il lavoro sono costituite da un insieme di servizi, misure e strumenti per rendere più efficace il funzionamento del mercato del lavoro, favorendo le possibilità di incontro tra la domanda e l'offerta, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard regionali.

2. Le politiche di cui al comma 1 sono finalizzate al rafforzamento delle competenze e dell'occupabilità, all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro e a favorire l'accesso all'occupazione per le persone più svantaggiate, anche attraverso lo sviluppo di iniziative di supporto all'autoimpiego e alla creazione di impresa.

3. Per favorire l'accesso alle politiche di cui al comma 1, la Giunta regionale può prevedere forme di sostegno al reddito di cui all'articolo 51.

4. Sono destinatari degli interventi di cui al comma 1 i seguenti soggetti, residenti o domiciliati in Piemonte:

a) disoccupati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 150/2015;

b) occupati con attività lavorativa di scarsa intensità, da cui deriva un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione;

c) occupati a rischio di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 150/2015, ovvero in quanto coinvolti in procedure legate a situazioni di crisi aziendale;

d) tutte le persone che, indipendentemente dalla condizione occupazionale, si attivano per la ricerca di lavoro secondo le specifiche stabilite dai dispositivi regionali, inclusi i detenuti a fine pena e le persone sottoposte a misure alternative alla detenzione.

5. Gli interventi di cui al comma 1 si attuano nel rispetto dei principi di attivazione e libertà di scelta da parte dei destinatari, nonché della loro personalizzazione anche in base al profilo di occupabilità, alla condizione di svantaggio e di marginalità sociale, in coordinamento con altre misure attivate a beneficio della stessa tipologia di cittadini e in osservanza delle norme nazionali sulla condizionalità.

#### Art. 36.

##### *(Misure di contrasto alle crisi occupazionali e progetti di ricollocazione professionale)*

1. La Giunta regionale, autonomamente o in concorso con gli enti locali e le parti sociali e in raccordo con le strutture ministeriali competenti, interviene a contrasto delle situazioni di crisi territoriali, settoriali e aziendali, anche attraverso l'apertura di tavoli di crisi, con le seguenti modalità:

a) promuovendo la ricerca di tutte le possibili soluzioni atte a garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e del patrimonio produttivo;

b) promuovendo e sostenendo progetti specifici concordati con i rappresentanti datoriali e sindacali di riferimento diretti alla formazione, orientamento, riqualificazione e reinserimento dei lavoratori, da attuare con modalità improntate a criteri di flessibilità e immediatezza;

c) favorendo, ove sussistono le condizioni, l'acquisizione dell'azienda da parte dei dipendenti dell'impresa stessa costituendosi in società cooperativa.

2. La Giunta regionale e gli enti locali promuovono progetti di ricollocazione professionale nel mercato del lavoro a favore dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 4.

3. I progetti di cui al comma 2 sono realizzati anche a seguito di accordi finalizzati a fronteggiare crisi occupazionali, stipulati a livello regionale tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro rappresentate nella Commissione di cui all'articolo 11.

#### Art. 37.

##### *(Esame congiunto delle crisi occupazionali e pareri sui trattamenti integrativi)*

1. La struttura regionale competente in materia di lavoro, formazione professionale e orientamento svolge l'esame congiunto previsto dalle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro).

2. La Giunta regionale promuove gli accordi finalizzati all'utilizzo di strumenti a minore impatto sociale, quali i contratti di solidarietà.

3. Per le procedure che richiedono un successivo atto del Ministero del lavoro e politiche sociali, relative alle istanze di riconoscimento dell'integrazione salariale straordinaria per le causali di crisi aziendale e riorganizzazione, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato esprime il parere di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 148/2015 nei termini previsti dalle norme vigenti.

#### Art. 38.

##### *(Tirocini extracurricolari)*

1. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, i tirocini extracurricolari formativi e di orientamento o di inserimento o reinserimento lavorativo, quali strumenti non costituenti rapporti di

lavoro finalizzati a favorire l'acquisizione di competenze e a sostenere le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

2. I tirocini sono promossi da un soggetto terzo rispetto al soggetto ospitante e al tirocinante, che deve essere garante della regolarità e qualità del percorso, sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, pubblico o privato e si realizzano sulla base di un progetto formativo individuale concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità e gli strumenti di attuazione del tirocinio.

3. È obbligatoria l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante o eventualmente con altri soggetti, nonché la formazione su salute e sicurezza sul lavoro così come previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

4. Per ogni tirocinio sono individuati un tutor del soggetto promotore che coordina l'organizzazione e il programma del percorso di tirocinio e ne monitora l'andamento e un tutor del soggetto ospitante che è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto formativo.

#### Art. 39.

##### *(Elementi qualificanti dei tirocini extracurricolari)*

1. La Giunta regionale, con specifico provvedimento, definisce standard minimi di qualità in materia di tirocini al fine di qualificare l'istituto, in conformità con quanto previsto all'articolo 1, commi da 720 a 726, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024).

2. La Giunta regionale:

a) stabilisce, a garanzia della qualità dei tirocini, la stipula di un progetto formativo di tirocinio che prevede una durata adeguata ad acquisire appropriate competenze anche attraverso un'esperienza pratica, nei limiti di quanto definito al comma 1;

b) prevede una definizione chiara degli obiettivi e delle modalità di apprendimento e di formazione allo scopo di facilitare la transizione dallo studio, disoccupazione o inattività al lavoro;

c) assicura il monitoraggio sull'andamento dei tirocini e la valutazione dei loro esiti, con particolare riferimento agli inserimenti lavorativi post tirocinio;

d) assicura il rispetto dei diritti e delle condizioni di lavoro applicabili ai tirocinanti, compresa la tutela e la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

e) prescrive che la convenzione stabilisca i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte;

f) stabilisce un adeguato riconoscimento dei tirocini e una congrua indennità.

3. La struttura regionale competente in materia di lavoro, formazione professionale e orientamento, al fine di rafforzare il principio del tirocinio quale strumento di politica attiva finalizzato a favorire l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o reinserimento lavorativo, attraverso un periodo di orientamento al lavoro e formazione in situazione, verifica e monitora i percorsi di tirocinio avviati, con particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti, nonché il regolare svolgimento del percorso formativo, per gli aspetti di propria competenza, anche in accordo con i servizi ispettivi del Ministero del lavoro.

4. Le funzioni di vigilanza, il controllo ispettivo e la disciplina sanzionatoria sono concordate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito dell'adozione delle linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, che la Giunta regionale provvede ad attuare con apposita deliberazione.

## Art. 40.

*(Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa)*

1. La Regione favorisce, mediante la concessione di contributi, finanziamenti agevolati e garanzie di accesso al credito, nonché di servizi di accompagnamento e assistenza tecnica finalizzati anche al ricambio generazionale e alla trasmissione d'impresa, la nascita e lo sviluppo di iniziative di autoimpiego nella forma di attività di lavoro autonomo e di creazione di impresa, impresa individuale, società di persone, società di capitali, ivi comprese società cooperative, purché abbiano sede legale, amministrativa e prevalente attività operativa in Piemonte.

2. La Regione, nel favorire le iniziative di autoimpiego e di creazione di impresa di cui al comma 1, assicura l'integrazione con il sistema dei servizi per l'impiego, considerando altresì le iniziative in materia delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Per le società cooperative, ai fini della concessione di contributi, finanziamenti agevolati e di garanzia di accesso al credito, si applicano le specifiche norme previste nella legislazione regionale di settore.

4. La Giunta regionale stabilisce:

- a) l'importo massimo degli incentivi di cui al comma 1;
- b) le eventuali priorità tipologiche, territoriali e settoriali delle attività di cui al comma 1;
- c) le cause di inammissibilità, di revoca o di decadenza dai benefici concessi;
- d) le modalità di gestione degli strumenti di intervento.

5. La Giunta regionale stabilisce i criteri, le modalità e i termini di concessione dei contributi, dei finanziamenti agevolati e delle garanzie per l'accesso al credito di cui al comma 1 finalizzati:

- a) alla copertura delle spese generali di avviamento e delle spese di assistenza tecnico-gestionale connesse all'avvio dell'attività;
- b) alla formazione professionale e manageriale;
- c) alla realizzazione di investimenti materiali e immateriali, iscrivibili a cespiti e distinti dalle spese per attivazione e adeguamento dei locali e degli impianti, necessari per l'esercizio dell'attività;
- d) alle altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.

6. Al fine di favorire l'accesso al credito e la concessione di finanziamenti agevolati di cui al comma 1, sono utilizzati i fondi regionali di garanzia e di rotazione appositamente istituiti.

## Art. 41.

*(Conciliazione tra tempi di vita e di lavoro)*

1. Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa e dell'organizzazione del lavoro volte a favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, la Regione, ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) sostiene, anche finanziariamente, progetti per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché iniziative di welfare aziendale, proposti da imprese e da enti pubblici, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale.

2. I progetti di cui al comma 1 possono prevedere anche l'inserimento nell'organizzazione del lavoro di nuove figure competenti in materia di conciliazione.

3. Al fine di incentivare la permanenza nel posto di lavoro, la Giunta regionale sostiene le iniziative delle imprese, nonché altre iniziative innovative, che possono anche introdurre modifiche agli orari e all'organizzazione del lavoro, finalizzate a rendere concretamente fattibile la conciliazione e lo sviluppo dei percorsi di carriera.

4. Al fine di favorire l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, la Giunta regionale sostiene l'ampliamento dei servizi per l'infanzia e prevede forme di sostegno alla fruizione di servizi di conciliazione, anche stabilendo modalità e termini per il riconoscimento del diritto a ottenere contributi per l'acquisizione dei servizi alla persona finalizzati alle attività di cura.

## Art. 42.

*(Azioni positive e priorità negli incentivi)*

1. La Giunta regionale, nell'erogazione delle risorse finanziarie, dà priorità alle imprese e agli enti che attuano al proprio interno azioni positive a favore delle donne, anche avvalendosi della Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini, di cui all'articolo 93 dello Statuto e delle consigliere di parità regionale e provinciali.

2. Ai fini di cui al comma 1, le imprese e gli enti presentano progetti o documentazione di azioni positive, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale, nell'applicazione delle disposizioni per l'imprenditorialità e la creazione di impresa, dà priorità alle domande presentate da donne.

4. Per le finalità di cui al comma 3, nell'ipotesi di società di persone o di società cooperativa, le donne devono costituire almeno il 60 per cento dei soci e, nell'ipotesi di società di capitali, i due terzi delle quote di capitale devono essere detenute da donne e l'organo di amministrazione deve essere composto per almeno i due terzi da donne.

## Art. 43.

*(Invecchiamento attivo delle persone)*

1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle persone in età avanzata, promuovendo la loro partecipazione alla vita economica e lavorativa, favorendo la costruzione di percorsi per l'autonomia e il benessere nell'ambito dei loro abituali contesti di vita.

2. La Regione valorizza le esperienze formative, professionali e umane accumulate dalle persone nel corso della vita, promuovendo il loro patrimonio di relazioni e favorendo il trasferimento di conoscenze intergenerazionali.

3. La Regione promuove politiche integrate per le persone in età avanzata, al fine di rimuovere gli ostacoli ad una piena ed effettiva inclusione sociale, favorire le pari opportunità e l'autodeterminazione, tutelare la dignità della persona.

4. La Regione sviluppa interventi per favorire l'invecchiamento attivo, favorendo la ricollocazione e la permanenza nel mondo del lavoro dei lavoratori in età avanzata, anche attraverso percorsi di riqualificazione, orientamento e rimotivazione, nonché con azioni volte a migliorare la qualità del lavoro, ovvero con l'uso di strategie di innovazione sociale.

## Art. 44.

*(Inserimento lavorativo delle persone con disabilità)*

1. La Giunta regionale, nell'ambito dei servizi e delle modalità di collocamento mirato di cui alla legge 68/1999, promuove l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

2. La Giunta regionale, l'Agenzia Piemonte Lavoro e i centri per l'impiego promuovono presso le imprese le forme di inserimento lavorativo delle persone con disabilità, per favorire il miglior incontro tra domanda e offerta di lavoro e assicurarne un inserimento stabile e soddisfacente, anche attraverso iniziative di analisi delle mansioni previste e di identificazione dei compiti specifici.

3. La Giunta regionale, l'Agenzia Piemonte Lavoro e i centri per l'impiego, nell'ambito dei servizi e delle modalità di collocamento mirato di cui agli articoli 12 e 12 bis della legge 68/1999, nonché all'articolo 14 del decreto legislativo 276/2003, promuovono l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, prioritariamente nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e loro consorzi e nelle imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della L. 13 giugno 2005, n. 118), nell'osservanza delle regole stabilite con provvedimento della Giunta regionale.

4. La Giunta regionale promuove ulteriori forme di inserimento lavorativo per persone con disabilità difficilmente occupabili, con le modalità di cui ai precedenti commi.

## Art. 45.

*(Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità)*

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 14 della legge 68/1999, il fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, di seguito denominato Fondo, destinato al finanziamento degli interventi di inserimento lavorativo delle persone con disabilità e dei servizi di assistenza tecnica, nonché dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato.

2. Il Fondo è alimentato dalle somme derivanti dalle sanzioni amministrative e dagli esoneri parziali di cui alla legge 68/1999 ed è utilizzato esclusivamente per le finalità indicate dalla legge stessa.

3. Per la gestione del Fondo, la Giunta regionale adotta atti di indirizzo, stabilendo, fra l'altro:

a) le modalità per la presentazione dei progetti di inserimento lavorativo e delle relative domande di contributo;

b) l'utilizzo di risorse per ulteriori iniziative e progetti;

c) i criteri di priorità da adottarsi per la valutazione dell'ammissibilità a contributo dei progetti, le modalità di concessione ed eventuale revoca dei contributi, nonché i criteri da adottarsi per la valutazione dei progetti, privilegiando, ai fini di un inserimento stabile, l'idoneità del contesto organizzativo e ambientale, con particolare riferimento alla priorità da attribuire ai progetti mirati all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità psichica e intellettiva;

d) le attività e le procedure di controllo sugli interventi per i quali il contributo è stato concesso, nonché la valutazione dei risultati occupazionali conseguiti.

## Art. 46.

*(Agevolazioni finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità)*

1. Le agevolazioni sono destinate ai datori di lavoro, anche se non soggetti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3 della legge 68/1999.

2. Le agevolazioni sono, altresì, destinate alle persone con disabilità coinvolte nelle attività oggetto della presente legge, a titolo di rimborso spese e di sostegno alla partecipazione ad attività direttamente finalizzate all'inserimento lavorativo.

3. Le agevolazioni possono essere integrative rispetto agli interventi previsti dal fondo nazionale per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, lettera b), della legge 68/1999.

4. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo per quanto attiene le agevolazioni finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, stabilendo, fra l'altro:

a) le indicazioni relative ai contenuti dei progetti di inserimento lavorativo;

b) le priorità riguardanti l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità intellettiva e psichica;

c) le indicazioni per l'attivazione di idonei servizi finalizzati al mantenimento del posto di lavoro delle persone inserite.

5. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, l'Agenzia Piemonte Lavoro, attraverso i centri per l'impiego, può stipulare con i datori di lavoro convenzioni per definire progetti di inserimento lavorativo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 68/1999.

6. Non sono ammissibili agevolazioni per gli oneri contrattuali dei datori di lavoro, né per le spese per il personale dipendente o in collaborazione, nonché per le spese generali di struttura, che non sono direttamente riferibili a servizi prestati o a beni utilizzati per la realizzazione dei progetti definiti da appositi atti regionali.

## Art. 47.

*(Cantieri di lavoro e altri progetti di utilità pubblica)*

1. Per facilitare l'inserimento lavorativo e per favorire l'inclusione sociale, nonché per agevolare la maturazione dei requisiti previdenziali dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 4, è possibile, nell'ambito delle misure di politica attiva del lavoro, prevederne l'utilizzo temporaneo e straordinario in cantieri di lavoro o in altri progetti per la realizzazione di opere e servizi di pubblica

utilità, da parte di comuni, di unioni di comuni o di altre forme associative, di organismi di diritto pubblico, così come definiti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, e di soggetti controllati e partecipati direttamente o indirettamente dalla Regione.

2. L'attività di cantiere o di progetto di utilità pubblica può essere affiancata da servizi al lavoro e da azioni di formazione finalizzate a favorire l'occupabilità dei soggetti.

3. Per la realizzazione dei progetti di pubblica utilità gli enti promotori possono avvalersi di operatori economici privati con cui costituiscono appositi partenariati.

4. I soggetti ospitanti i lavoratori utilizzati nel contesto di cantieri di lavoro o altri progetti di utilità pubblica possono rivestire il ruolo di promotore dei progetti per sé e per altri soggetti o di utilizzatori nel contesto di progetti presentati da un soggetto promotore.

5. In una logica di integrazione con altri interventi di politica sociale, per persone in condizione di marginalità, la Giunta regionale promuove accordi con associazioni di volontariato ed enti del terzo settore, fermo restando il rapporto di pubblica utilità espresso a favore di un soggetto pubblico.

6. I partecipanti ai cantieri di lavoro o ad altri progetti di utilità pubblica non possono essere impiegati in sostituzione di personale di ruolo degli enti promotori o utilizzatori.

7. I cantieri e gli altri progetti di utilità pubblica hanno durata non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, fatte salve motivate esigenze e, in tal caso, la durata minima non può comunque essere inferiore a due mesi.

8. I cantieri di lavoro e gli altri progetti di utilità pubblica non danno luogo a rapporti di lavoro tra i partecipanti e gli enti promotori e utilizzatori, conservando i partecipanti lo stato di disoccupazione per la durata del cantiere o progetto in cui sono inseriti.

9. I soggetti sono utilizzati nel cantiere a distanza di almeno dodici mesi tra la fine di un cantiere e l'inizio dell'altro, fatta eccezione per coloro che raggiungono i requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell'arco di trentasei mesi successivi alla fine del cantiere, nonché per i soggetti utilizzati in progetti di cantiere presentati da enti promotori e utilizzatori compresi in territorio montano.

10. La Giunta regionale stabilisce:

a) le tipologie di cantiere e di progetto, le modalità e i criteri di utilizzo dei soggetti, tenendo conto della loro età, di precedenti esperienze lavorative, del livello di occupabilità, delle condizioni di disabilità e di ogni altra situazione in cui possono trovarsi i soggetti interessati;

b) l'entità dell'indennità giornaliera da corrispondere ai soggetti utilizzati, rivalutata annualmente in base all'andamento dell'inflazione rilevata dall'Istituto nazionale di statistica, e la tipologia e l'entità degli altri costi ammissibili, inclusi i giorni di infortunio, nonché i giorni in caso di ricovero ospedaliero e relativa degenza, ma non oltre la durata del cantiere.

11. Al progetto di cantiere o di utilità pubblica è allegata la relativa documentazione riguardante il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

12. Il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo è a carico degli enti promotori e utilizzatori secondo le norme vigenti.

13. Gli enti promotori e utilizzatori procedono a selezionare i partecipanti tramite avvisi pubblici secondo le regole stabilite dalla normativa nazionale e dalle disposizioni regionali di dettaglio.

#### Art. 48.

##### *(Avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni)*

1. L'avviamento per il reclutamento di personale delle categorie o qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, salvo gli ulteriori requisiti per specifiche professionalità, avviene mediante selezione pubblica di verifica dell'idoneità dei soggetti che hanno formulato domanda a seguito di avviso pubblico, ovvero che si presentano a selezione presso le sedi e nelle giornate indicate nell'avviso pubblico.

2. Ai fini della scelta è privilegiato il criterio del minor reddito in relazione alla situazione familiare, calcolato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di

applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente ('ISEE'), quello della condizione di disoccupato o di occupato e, a parità di condizioni, privilegiando il soggetto più anziano di età.

3. La Giunta regionale disciplina le ulteriori modalità attuative, ivi compresa l'eventuale graduazione del punteggio collegato alla durata dello stato di disoccupazione fino ad un massimo di ventiquattro mesi in relazione alle disposizioni contenute dall'articolo 16 della legge 56/1987.

#### Art. 49.

##### *(Qualificazione del lavoro presso la pubblica amministrazione)*

1. La Regione promuove, nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti collettivi, la qualificazione e la riqualificazione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, operanti nell'ambito del Piemonte, e dei soggetti controllati e partecipati direttamente o indirettamente dalla Regione, mediante protocolli d'intesa finalizzati all'utilizzo di forme contrattuali stabili, nonché alla formazione permanente del personale, al benessere organizzativo e all'erogazione di servizi orientati alla centralità dell'utente.

2. La Regione promuove il ricorso alle procedure di appalto e a quelle di concessione riservati, come previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti operanti nel territorio regionale.

3. La Giunta regionale, ai fini della riqualificazione professionale e del ricollocamento presso altre amministrazioni, provvede alla formazione e gestione degli elenchi del personale in disponibilità di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

#### Art. 50.

##### *(Incentivi all'assunzione)*

1. La Regione favorisce l'inserimento lavorativo dei soggetti disoccupati, che risultano svantaggiati ai sensi della vigente normativa europea e nazionale, anche mediante la concessione di contributi a titolo di incentivo all'assunzione ai datori di lavoro privati operanti sul territorio della Regione.

2. La Giunta regionale stabilisce le condizioni di accesso agli incentivi, considerando quelli già riconosciuti dalle norme nazionali, così come le modalità operative con cui espletare i controlli tesi a verificare gli effettivi esiti occupazionali e il rispetto delle richiamate condizioni.

#### Art. 51.

##### *(Sostegno al reddito)*

1. La Giunta regionale ha la facoltà di destinare risorse per il sostegno al reddito a favore di lavoratori interessati da una involontaria interruzione, definitiva o temporanea, del lavoro e che si trovano in situazione economica pari o inferiore alla soglia minima stabilita dalla Giunta regionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a partecipare alle attività di orientamento professionale, inserimento lavorativo, formazione, riqualificazione o relative ad altre misure o iniziative di politica attiva del lavoro che favoriscono l'integrazione professionale, l'inserimento o il reinserimento lavorativo, attuate dai centri per l'impiego regionali e dagli operatori accreditati per i servizi al lavoro, per l'orientamento e per la formazione professionale.

3. Gli strumenti e le modalità di accesso al sostegno al reddito e alle misure di politica attiva del lavoro sono definiti negli atti di indirizzo regionali.

4. Possono ottenere il sostegno al reddito i lavoratori che, per cause di crisi aziendale, rientrano in accordi che prevedono la riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione.

5. Il sostegno al reddito può essere richiesto, fino a un massimo del 20 per cento della retribuzione, anche dalle lavoratrici in maternità cui spetta, secondo l'ordinamento vigente, l'indennità sostitutiva di retribuzione, nei soli casi in cui i contratti collettivi nazionali applicabili prevedono la decurtazione della stessa retribuzione.

6. Gli interventi di cui al presente articolo sono coordinati con le misure nazionali di contrasto alla povertà e di promozione dell'occupazione.

#### TITOLO IV QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI ORIENTAMENTO PERMANENTE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

##### CAPO I QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEGLI OPERATORI

###### Art. 52.

*(Accreditamento per l'orientamento permanente e la formazione professionale)*

1. Per accreditamento si intende l'idoneità a realizzare attività formative o di orientamento nel territorio regionale, finanziate con risorse pubbliche o di cui si chiede il riconoscimento da parte della pubblica amministrazione competente.

2. L'accREDITAMENTO regionale per la formazione professionale e l'accREDITAMENTO regionale per l'orientamento sono finalizzati a garantire la qualità dei rispettivi sistemi sulla base dei principi dell'Unione europea e nazionali in materia.

3. Con provvedimento da adottarsi entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente da rendersi entro trenta giorni, stabilisce:

a) la natura giuridica dei soggetti di cui all'articolo 17 e all'articolo 20, che possono accedere all'accREDITAMENTO, anche ai sensi degli accordi Stato-regioni e della normativa nazionale in materia di istruzione e formazione professionale;

b) i requisiti per l'accREDITAMENTO regionale delle istituzioni formative e degli organismi di formazione, nel rispetto di quanto indicato all'articolo 20 e degli organismi di orientamento, nel rispetto di quanto indicato all'articolo 17;

c) i requisiti per l'accREDITAMENTO regionale per l'offerta sussidiaria di IeFP degli istituti scolastici di istruzione professionale;

d) le modalità di raccordo fra il sistema di accREDITAMENTO della formazione professionale e di accREDITAMENTO dell'orientamento permanente e quello di accREDITAMENTO per i servizi al lavoro;

e) le modalità di istituzione dell'elenco dei soggetti accREDITATI con le relative sedi e le modalità di aggiornamento periodico.

###### Art. 53.

*(AccREDITAMENTO per i servizi al lavoro)*

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si definisce accREDITAMENTO il provvedimento mediante il quale, in coerenza con le politiche regionali per l'occupazione, si riconosce a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a:

a) erogare, nell'ambito del territorio regionale, i servizi e le misure di politica del lavoro di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 150/2015, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, fatta eccezione per le funzioni e i compiti attribuiti in via esclusiva ai centri per l'impiego, indicati all'articolo 32, comma 4;

b) partecipare attivamente alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta.

2. La Giunta regionale individua le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco degli operatori pubblici e privati idonei a erogare, nell'ambito del territorio regionale, i servizi e le misure di cui al comma 1, nel rispetto delle regole vigenti, degli indirizzi regionali, dei principi e criteri generali riportati all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del decreto legislativo 276/2003, nonché dei seguenti ulteriori criteri:

a) rispetto di standard omogenei di servizio nel territorio regionale;

b) garanzia di gratuità dell'accesso ai servizi da parte dei lavoratori o delle persone in cerca di lavoro.

3. La Giunta regionale formula indirizzi e criteri generali per l'attuazione di forme di collaborazione fra gli operatori pubblici e privati accreditati e i centri per l'impiego, non soggetti ad accreditamento, nonché le modalità di raccordo fra il sistema di accreditamento degli organismi di formazione, dell'orientamento e quello degli operatori pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 276/2003 e gli operatori accreditati su tutto il territorio nazionale dall'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro.

4. La Giunta regionale disciplina, in armonia con i requisiti per l'accREDITAMENTO nazionale definiti in attuazione dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 150/2015:

a) le procedure per l'accREDITAMENTO degli operatori pubblici e privati autorizzati, evitando la duplicazione di requisiti e documentazione già previsti a livello nazionale, nella logica della semplificazione amministrativa;

b) le modalità di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti;

c) le idonee forme di controllo;

d) le modalità di conferimento obbligatorio delle informazioni e dei dati, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonché l'obbligo di interconnessione con il sistema informativo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 150/2015;

e) i requisiti specifici e la tenuta di elenchi finalizzati a particolari target di utenza.

#### Art. 54.

*(Autorizzazione regionale per l'attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale)*

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si definisce autorizzazione il provvedimento mediante il quale si abilitano operatori, pubblici e privati, denominati anche agenzie per il lavoro, allo svolgimento dell'attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori nel mercato del lavoro regionale.

2. Gli operatori pubblici e privati autorizzati svolgono le attività di cui al comma 1 secondo le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 276/2003.

3. La Giunta regionale disciplina la procedura per l'iscrizione nelle sezioni regionali dell'albo degli operatori pubblici e privati che richiedono l'autorizzazione a svolgere le attività e provvede alla contestuale comunicazione al Ministero del lavoro, così come definito ai sensi del decreto legislativo 276/2003.

4. Per i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni o di altre forme associative, le camere di commercio, gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, l'autorizzazione si riferisce allo svolgimento, relativamente ai rispettivi ambiti di competenza, dell'attività di intermediazione a condizione che tali soggetti svolgano la predetta attività senza finalità di lucro, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), f) e g), del decreto legislativo 276/2003 e provvedano a fornire le informazioni richieste dalla Regione relative al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto.

5. Per i soggetti previsti dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 276/2003, l'autorizzazione si riferisce allo svolgimento dell'attività di intermediazione a condizione che rispettino i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), dello stesso decreto.

#### Art. 55.

*(Aggiornamento e coinvolgimento degli operatori)*

1. La Giunta regionale, al fine di migliorare la capacità del sistema di orientamento permanente, di formazione professionale e del lavoro, nonché per assolvere in maniera adeguata alle finalità definite dalla presente legge, istituisce una sede di confronto permanente con le associazioni degli operatori e promuove azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione dei diversi attori che operano in tali sistemi.

2. La Giunta regionale definisce i criteri di rappresentanza e provvede all'organizzazione del confronto.

3. Le azioni di informazione e sensibilizzazione sono finalizzate ad assicurare un aggiornamento continuativo in ordine a norme, procedure, standard e qualunque altro dispositivo deputato a regolamentare il funzionamento dei sistemi di cui al comma 1.

4. Le azioni formative rivolte a chi opera nel sistema della formazione professionale sono intese a promuovere l'innovazione didattica e organizzativa, anche per favorire un più pervasivo ricorso a strumenti e tecnologie digitali che supportano l'apprendimento anche a distanza, nonché, con particolare riferimento al personale docente, l'aggiornamento tecnico in coerenza con l'evoluzione delle competenze professionali richieste dal sistema economico e sociale e dall'innovazione tecnologica.

5. Le azioni formative rivolte a chi opera nell'ambito del sistema di orientamento permanente e per il sistema del lavoro sono tese a rinforzarne le competenze, con particolare attenzione all'evoluzione del mercato del lavoro e a dispositivi operativi e tecnologie digitali di supporto al lavoro di équipe e di rete.

## CAPO II

### STANDARD FORMATIVI E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

#### Art. 56.

##### *(Repertorio regionale delle qualificazioni e standard formativi)*

1. La Giunta regionale definisce la struttura e le modalità di implementazione del repertorio regionale delle qualificazioni, parte integrante del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali e del quadro nazionale delle qualificazioni.

2. Il repertorio regionale delle qualificazioni, referenziato al quadro nazionale delle qualificazioni e al quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente, è composto da profili e obiettivi formativi, descritti per competenze, e costituisce il riferimento per i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e per la programmazione e progettazione didattica delle azioni formative.

3. Il repertorio è periodicamente aggiornato in base all'evoluzione dei fabbisogni di competenze professionali del sistema produttivo regionale, rilevati anche con il coinvolgimento delle parti sociali.

4. La Giunta regionale include e armonizza nel repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi le qualificazioni di cui all'articolo 25.

5. La Giunta regionale disciplina gli standard formativi e le regole metodologico-procedurali per l'erogazione dei percorsi di formazione nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi nazionali, in particolare definendo:

a) gli standard di progettazione e di erogazione delle attività formative;

b) gli standard di valutazione e certificazione delle competenze acquisite e di riconoscimento dei crediti formativi;

c) le modalità di attestazione delle qualificazioni;

d) le condizioni e i requisiti per l'ammissione alle prove finali e gli standard degli esami, fermo restando per i partecipanti l'obbligo di frequenza nella misura minima stabilita dalla Giunta regionale;

e) le modalità di funzionamento e la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché l'entità dei compensi da corrispondere ai componenti;

f) le modalità di funzionamento di gruppi di lavoro, denominati commissioni tecniche di settore, di cui la Giunta regionale può avvalersi per la definizione degli standard formativi, nonché l'importo del gettone di presenza per i componenti, nei limiti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

6. La Giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa, d'intesa con le parti sociali, definisce la disciplina degli standard formativi, i criteri generali per la realizzazione dei percorsi delle diverse tipologie dell'apprendistato e la loro durata.

7. La Giunta regionale, in attuazione di programmi e progetti specifici, definisce gli indirizzi per la realizzazione di attività di formazione non riferite al repertorio regionale delle qualificazioni.

#### Art. 57.

##### *(Sistema regionale di certificazione delle competenze)*

1. La Regione è ente titolare per la certificazione delle competenze, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), acquisite in contesti formali, non formali e informali afferenti al repertorio regionale delle qualificazioni.

2. La Regione, per l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze, si avvale degli enti titolari, individuati secondo specifica normativa.

3. La Giunta regionale disciplina il sistema di certificazione assicurando i livelli essenziali delle prestazioni nel rispetto degli standard minimi previsti dal sistema nazionale di certificazione delle competenze.

4. Il sistema regionale di certificazione assicura la pari dignità degli apprendimenti formali, non formali e informali, nonché i principi di terzietà, collegialità, oggettività, trasparenza e tracciabilità della certificazione delle competenze.

### CAPO III

#### QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DELLE IMPRESE

#### Art. 58.

##### *(Responsabilità sociale delle imprese)*

1. La Regione, in conformità agli obiettivi e agli orientamenti dell'Unione europea, favorisce l'assunzione della responsabilità sociale delle imprese, intesa quale integrazione volontaria delle problematiche sociali e ambientali nelle attività produttive e commerciali e nei rapporti con le comunità locali e con i soggetti che possono interagire con le imprese medesime.

2. La Regione promuove percorsi di welfare aziendale, nonché la responsabilità sociale delle imprese, quali strumenti per aumentare la qualità del lavoro e la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, consolidare e potenziare le competenze professionali, diffondere le conoscenze, migliorare la competitività del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile, la coesione sociale, il raggiungimento delle pari opportunità tra uomini e donne e per sostenere la conciliazione tra vita e lavoro, anche attraverso l'utilizzo di strumenti e metodi di innovazione sociale.

3. La Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese anche in relazione alle scelte di localizzazione delle unità produttive, al fine di evitare o contenere la ricaduta di eventuali effetti negativi sull'occupazione e sul mercato del lavoro locale.

#### Art. 59.

##### *(Sistema di sicurezza e qualità del lavoro)*

1. La Regione promuove la realizzazione di un sistema integrato di salute, sicurezza e qualità del lavoro e il miglioramento della qualità della vita lavorativa.

2. Nell'ambito del quadro strategico triennale di cui all'articolo 9, la Giunta regionale prevede o favorisce iniziative volte alla riduzione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, alla promozione del benessere psicofisico dei lavoratori, alla prevenzione delle violenze e delle molestie

e all'inserimento nelle misure di prevenzione degli aspetti relativi a genere, età, provenienza, condizioni di svantaggio e disabilità dei lavoratori in relazione ai rischi dell'attività lavorativa.

3. La Giunta regionale:

- a) promuove e finanzia progetti sperimentali di emersione del lavoro irregolare;
- b) promuove iniziative per prevenire lo sfruttamento e il fenomeno del lavoro irregolare;
- c) promuove specifici accordi fra le parti sociali rappresentate nella Commissione di cui all'articolo 11 volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro.

4. La Giunta regionale, in conformità ai principi previsti dalla normativa statale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, persegue, anche mediante specifici accordi con altre amministrazioni pubbliche, l'introduzione e la diffusione nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di appalti pubblici di disposizioni dirette a individuare misure ulteriori di tutela delle condizioni di sicurezza e igiene del lavoro, rispetto a quelle minime stabilite dalla normativa statale.

5. La Giunta regionale esercita funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività di controllo e vigilanza svolte dalle aziende sanitarie locali, ne verifica la qualità e l'efficacia e informa degli esiti il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 81/2008.

## TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 60.

#### *(Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti per assicurare l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità annuale entro il 31 marzo, alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione sullo stato di attuazione della legge, nonché sul grado di avanzamento nella realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1.

3. Ogni cinque anni la relazione di cui al comma 2 è integrata con le seguenti informazioni:

- a) una descrizione complessiva delle modalità organizzative adottate, dello stato di attuazione della presente legge e delle eventuali criticità;
- b) un quadro degli interventi realizzati;
- c) i dati e gli elementi idonei a una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge;
- d) una stima del contributo al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, attribuibile alle iniziative e agli interventi previsti dalla presente legge.

4. La Giunta regionale utilizza anche le analisi e gli studi predisposti ai sensi dell'articolo 15 per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3.

5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3.

6. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

### Art. 61.

#### *(Norma finanziaria)*

1. Agli oneri di cui alla presente legge, quantificati per il triennio 2023-2025 in euro 236.395.893,06, si fa fronte:

a) per la parte riferita ai fondi regionali per il triennio 2023-2025, per la somma pari a euro 108.503.813,29 già iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2023-2025, all'interno delle seguenti missioni e programmi:

1. missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 15.01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), titolo 1 (Spese correnti), per un totale pari a euro 40.899.548,34 di cui euro 7.553.945,05 per l'anno 2023, euro 11.669.874,65 per l'anno 2024 ed euro 21.675.728,64 per l'anno 2025;

2. missione 15, programma 15.02 (Formazione Professionale) titolo 1, per un totale pari a euro 54.951.770,00 di cui euro 6.951.770,00 per l'anno 2023, euro 24.000.000,00 per l'anno 2024 ed euro 24.000.000,00 per l'anno 2025;

3. missione 15, programma 15.03 (Sostegno all'occupazione), titolo 1, per un totale pari a euro 9.600.000,00 di cui euro 8.800.000,00 per l'anno 2023 ed euro 800.000,00 per l'anno 2024;

4. missione 15, programma 15.03, titolo 2 (Spese in conto capitale), per un totale pari a euro 1.000.000,00 di cui euro 500.000,00 per l'anno 2024 ed euro 500.000,00 per l'anno 2025;

5. Missione 15, programma 15.04 (Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale), titolo 1, per un totale pari a euro 1.252.029,95 di cui euro 110.000,00 per l'anno 2023, euro 402.029,95 per l'anno 2024 ed euro 740.000,00 per l'anno 2025;

6. missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.07 (Diritto allo studio), titolo 1, per un totale pari a euro 317.000,00 di cui euro 200.000,00 per l'anno 2024 ed euro 117.000,00 per l'anno 2025;

7. missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.08 (Statistica e sistemi informativi), titolo 1, per un totale pari a euro 479.000,00 di cui euro 119.000,00 per l'anno 2023, euro 180.000,00 per l'anno 2024 ed euro 180.000,00 per l'anno 2025;

8. missione 01, programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo 1, per un totale pari a euro 4.465,00 di cui euro 1.115,00 per l'anno 2023, euro 2.000,00 per l'anno 2024 ed euro 1.350,00 per l'anno 2025;

b) per la parte riferita ai cofinanziamenti regionali per il triennio 2023-2025 per la somma di euro 127.892.079,77, già iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2023-2025, all'interno delle seguenti missioni e programmi:

1. missione 15, programma 15.01, titolo 1, per un totale pari a euro 6.770.736,00 di cui euro 3.385.368,00 per l'anno 2024 ed euro 3.385.368,00 per l'anno 2025;

2. missione 15, programma 15.04, titolo 1, per un totale pari a euro 121.121.343,77 di cui euro 37.891.983,74 per l'anno 2023, euro 39.387.061,34 per l'anno 2024 ed euro 43.842.298,69 per l'anno 2025.

2. Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

3. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative statali, regionali o comunitarie, purché da queste non diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

#### Art. 62.

##### *(Disposizioni transitorie)*

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi successivi, fino all'approvazione degli atti di indirizzo di cui all'articolo 10, continuano ad applicarsi le norme previgenti.

2. Fino all'approvazione del quadro strategico di cui all'articolo 9, la Giunta regionale approva gli atti di indirizzo previsti all'articolo 10 in coerenza con i documenti di programmazione regionale

dei fondi della politica di coesione europea e dei documenti di programmazione generale della Regione.

3. Fino all'approvazione dei provvedimenti di cui all'articolo 21, comma 5, continuano ad applicarsi gli indirizzi per l'attivazione di forme di impresa formativa, adottati in base alla normativa previgente.

4. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 63, fino all'approvazione dei provvedimenti di cui agli articoli 18, comma 2, 38, comma 1 e 39 commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le disposizioni adottate in attuazione degli articoli 38, 39, 40 e 41 della legge regionale 34/2008.

5. Fino all'approvazione dei provvedimenti di cui all'articolo 48, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni stabilite in relazione all'articolo 16 della legge 56/1987.

6. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 63, fino all'approvazione dei provvedimenti di cui all'articolo 52, comma 3, non si applicano gli articoli 17, commi 3 e 4, e l'articolo 20 e continuano ad applicarsi gli articoli 5, 11 e 14 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale), nonché le disposizioni in materia di accreditamento delle strutture formative e di orientamento adottate in base alla normativa previgente.

7. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 63, fino all'approvazione dei provvedimenti di cui agli articoli 53 e 54, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di accreditamento e autorizzazione, adottate in base agli articoli 21 e 23 della legge regionale 34/2008.

8. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 56, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di repertorio regionale delle qualificazioni, di standard formativi e di criteri generali e durata per la realizzazione dei percorsi delle diverse tipologie di apprendistato, nonché gli indirizzi per la realizzazione di attività di formazione non riferite al repertorio regionale delle qualificazioni, adottate in base alla normativa previgente.

9. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 63, fino alla nomina della Commissione di cui all'articolo 11, continua a operare la Commissione regionale di concertazione costituita ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 34/2008.

#### Art. 63.

##### *(Abrogazioni)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 62, sono abrogati:

- a) la legge regionale 24 dicembre 1984, n. 67 (Conseguimento patenti di mestiere);
- b) la legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale), fatto salvo quanto previsto all'articolo 62, commi 4, 6, 7 e 9 della presente legge;
- c) la legge regionale 30 aprile 1996, n. 21 (Modificazione dell'articolo 22 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 'Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale');
- d) la legge regionale 3 luglio 1996, n. 36 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 'Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale');
- e) la legge regionale 17 giugno 1997, n. 34 (Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 'Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale');
- f) la legge regionale 4 agosto 1997, n. 44 (Sostituzione dell'articolo 25 bis della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 'Disciplina delle attività di formazione professionale', richiamato in vigore dall'articolo 2 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 36 'Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 'Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale');
- g) legge regionale 21 maggio 1998, n. 13 (Modifica alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 'Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale', come da ultimo modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, n. 44);
- h) legge regionale 14 aprile 2003, n. 8 (Disposizioni in materia di rendicontazione delle attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo 'FSE');

- i) legge regionale 26 gennaio 2007, n. 2 (Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato);
- l) gli articoli 75, 76 e 77 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59");
- m) la legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, commi 2 e 3 della medesima legge regionale e quanto previsto dall'articolo 62, commi 4, 6, 7 e 9 della presente legge;
- n) l'articolo 15 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009);
- o) l'articolo 55, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009);
- p) l'articolo 34 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria);
- q) l'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 (Interventi urgenti per lo sviluppo delle attività produttive e disposizioni diverse);
- r) la legge regionale 11 ottobre 2011, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 'Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro');
- s) l'articolo 57, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8, della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015);
- t) gli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020).
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base delle leggi abrogate.

#### Art. 64.

##### *(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)*

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 novembre 2023

p. Alberto Cirio  
il Vice Presidente  
Fabio Carosso



Direzione Processo Legislativo

### **Disegno di legge n. 218**

*"Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro"*

- Presentato dalla Giunta regionale il 25 luglio 2022.
- Assegnato in sede referente alla III Commissione permanente e in sede consultiva alla I Commissione permanente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche il 27 luglio 2022.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato a maggioranza dalla III Commissione referente il 9 ottobre 2023 con relazione di maggioranza di Carlo RIVA VERCELLOTTI e relazione di minoranza di Silvana ACCOSSATO, Monica CANALIS, Francesca FREDIANI, Sean SACCO.
- Approvato in Aula il 14 novembre 2023, con emendamenti sul testo, con 25 voti favorevoli, 12 voti astenuti, 6 voti non partecipanti.

**DDL 218****NOTE**

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

**Note all'articolo 1**

- Il testo vigente dell'articolo 117 della Costituzione della Repubblica italiana è il seguente:

“Art. 117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.”.

### **Note all'articolo 3**

- Il testo vigente dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) è il seguente:

“Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «contratto di somministrazione di lavoro»: il contratto avente ad oggetto la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20;

a-bis) «missione»: il periodo durante il quale, nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro, il lavoratore dipendente da un'agenzia di somministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), è messo a disposizione di un utilizzatore di cui all'articolo 20, comma 1, e opera sotto il controllo e la direzione dello stesso;

a-ter) «condizioni di base di lavoro e d'occupazione»: il trattamento economico, normativo e occupazionale previsto da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, da contratti collettivi o da altre disposizioni vincolanti di portata generale in vigore presso un utilizzatore di cui all'articolo 20, comma 1, ivi comprese quelle relative:

1) all'orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni festivi;

2) alla retribuzione;

3) alla protezione delle donne in stato di gravidanza e in periodo di allattamento, nonché la protezione di bambini e giovani; la parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione;

b) «intermediazione»: l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo;

c) «ricerca e selezione del personale»: l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati;

d) «supporto alla ricollocazione professionale»: l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività;

e) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati «agenzie per il lavoro», allo svolgimento delle attività di cui alle lettere da a) a d);

f) «accreditamento»: provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;

g) «borsa continua del lavoro»: sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, all'interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente;

h) «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

[i] «libretto formativo del cittadino»: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate]; *abrogata*

j) «lavoratore»: qualsiasi persona che lavora o che è in cerca di un lavoro;

k) «lavoratore svantaggiato»: qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonché ai sensi dell'articolo [4, comma 1](#), della [legge 8 novembre 1991, n. 381](#);

l) «divisioni operative»: soggetti polifunzionali gestiti con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici in relazione a ogni attività;

m) «associazioni di datori e prestatori di lavoro»: organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.”.

#### **Note all'articolo 4**

- Il testo vigente dell'articolo 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) è il seguente:

“Art. 28 (Livelli essenziali delle prestazioni)

1. Ferma restando le necessità di prevedere obiettivi annuali ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, anche al fine di tener conto della situazione di fatto e delle peculiarità territoriali, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni le norme contenute nei seguenti articoli del presente decreto:

a) articolo 11, comma 1, lettere da a) a d);

b) articolo 18;

c) articolo 20;

d) articolo 21, comma 2;

e) articolo 23.”.

- Il testo vigente dell'articolo 18 del decreto legislativo 150/2015 è il seguente:

“Art. 18 (Servizi e misure di politica attiva del lavoro)

1. Allo scopo di costruire i percorsi più adeguati per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano costituiscono propri uffici territoriali, denominati centri per l'impiego, per svolgere in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, le seguenti attività:

a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;

b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;

c) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea;

d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa;

e) avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;

f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione;

g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;

h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo;

i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;

l) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;

m) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, ai sensi dell'articolo 26 del presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome svolgono le attività di cui al comma 1 direttamente ovvero, con l'esclusione di quelle previste dagli articoli 20 e 23, comma 2, mediante il coinvolgimento dei soggetti privati accreditati sulla base dei costi standard definiti dall'ANPAL e garantendo in ogni caso all'utente facoltà di scelta.

3. Le norme del presente Capo si applicano al collocamento dei disabili, di cui alla [legge n. 68 del 1999](#), in quanto compatibili.”.

**Note all'articolo 13**

- Il testo vigente dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

“Art. 12. (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”.

**Note all'articolo 16**

- Il testo vigente dell'articolo 13 del decreto legislativo 150/2015 è il seguente:

“Art. 13 (Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro)

1. In attesa della realizzazione di un sistema informativo unico, l'ANPAL realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e riutilizzando le componenti informatizzate realizzate dalle predette amministrazioni, il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, che si compone del nodo di coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamento regionali, nonché il portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.

2. Costituiscono elementi del sistema informativo unitario dei servizi per il lavoro:

a) il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali, di cui all'articolo [4, comma 35](#), della [legge 28 giugno 2012, n. 92](#);

b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo [6](#) del [decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297](#);

c) i dati relativi alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e professionale di cui al comma 3;

d) il sistema informativo della formazione professionale, di cui all'articolo 15 del presente decreto;

d-bis) Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro;

d-ter) la piattaforma digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per la presa in carico e la ricerca attiva, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro.

2-bis. Al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro affluiscono i dati relativi alle schede anagrafico-professionali già nella disponibilità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e affluiscono, inoltre, sulla base di specifiche convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi con modello 730 o modello unico PF presentate dalle persone fisiche e alle dichiarazioni con modello 770 semplificato e alle certificazioni uniche presentate dai sostituti d'imposta, gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare e i dati contenuti nelle banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, contenenti l'Anagrafe nazionale degli studenti e il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui all'articolo [3](#) del [decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76](#) nonché l'Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati delle università di cui all'articolo [1-bis](#) del [decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 luglio 2003, n. 170](#).

3. Il modello di scheda anagrafica e professionale dei lavoratori, di cui all'articolo [1-bis](#) del [decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181](#), viene definita dall'ANPAL, unitamente alle modalità di interconnessione tra i centri per l'impiego e il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

4. Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'[articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000](#), all'[articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 novembre 1996, n. 608](#), all'[articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231](#), nonché all'[articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264](#), sono comunicate per via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che le mette a disposizione dell'ANPAL, delle regioni, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le attività di rispettiva competenza.

5. Allo scopo di certificare i percorsi formativi seguiti e le esperienze lavorative effettuate, l'ANPAL definisce apposite modalità di lettura delle informazioni in esso contenute a favore di altri soggetti interessati, nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#).

6. Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei giovani in uscita da percorsi di istruzione e formazione, l'ANPAL stipula una convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica per lo scambio reciproco dei dati individuali e dei relativi risultati statistici.

7. Il sistema di cui al presente articolo viene sviluppato nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, nel rispetto dei regolamenti e degli atti di programmazione approvati dalla Commissione Europea.”.

#### **Note all'articolo 19**

- Il testo vigente dell'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53) è il seguente:

“Art. 15. (Livelli essenziali delle prestazioni)

1. L'iscrizione e la frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali definiti dal presente Capo e garantiti dallo Stato, anche in relazione alle indicazioni dell'Unione europea, rappresentano assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, secondo quanto previsto dal [decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76](#), e dal profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A.
2. Nell'esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e nella organizzazione del relativo servizio le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal presente Capo.
3. I livelli essenziali di cui al presente Capo costituiscono requisiti per l'accreditamento delle istituzioni che realizzano i percorsi di cui al comma 1 da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e, relativamente alle istituzioni formative, anche per l'attribuzione dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 4.
4. Le modalità di accertamento del rispetto dei livelli essenziali di cui al presente Capo sono definite con il regolamento previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c), della [legge 28 marzo 2003, n. 53](#).
5. I titoli e le qualifiche rilasciati a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale rispondenti ai requisiti di cui al comma 2 costituiscono titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della [legge 17 maggio 1999, n. 144](#), fermo restando il loro valore a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.
6. I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
7. Le qualifiche professionali conseguite attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del [decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#) costituiscono crediti formativi per il proseguimento nei percorsi di cui al Capo II e al presente Capo, secondo le modalità di riconoscimento indicate dall'art. [51, comma 2](#), del citato [decreto legislativo n. 276 del 2003](#).”.

#### **Note all'articolo 22**

- Il testo vigente dell'articolo 69 legge 17 maggio 1999 n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) è il seguente:

“Art. 69. (Istruzione e formazione tecnica superiore.

1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalità che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'articolo 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresì definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#).
2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#) e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo 17 della [legge 24 giugno 1997, n. 196](#), e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile.
3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, è valida in ambito nazionale.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul Fondo di cui all'articolo 4 della [legge 18 dicembre 1997, n. 440](#), nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione, nonché sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalità di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti è valida in ambito nazionale.”

#### **Note all'articolo 28**

- Il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo 150/2015 è riportato in nota all'articolo 4.

- Il testo vigente dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) è il seguente:

“Art. 16. (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici).

1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.

2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato.

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.

[9. ...]”. *abrogato.*

#### **Note all'articolo 30**

- Il testo vigente dell'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro). è il seguente:

“Art. 8. (Organizzazione dell'Agenzia Piemonte Lavoro)

1. L'Agenzia dispone di personale proprio. Essa adotta il piano triennale dei fabbisogni di cui all' articolo 6 del d.lgs. 165/2001, assume e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa definito con cadenza pluriennale dalla Giunta regionale e con le modalità e le procedure previste dalla normativa statale e regionale in materia di personale e nel rispetto della contrattazione collettiva. All'Agenzia è attribuita la competenza in materia di reclutamento del personale afferente i Centri per l'impiego, nell'ambito della propria autonomia gestionale, nel rispetto degli indirizzi regionali e delle risorse finanziarie attribuite, anche in attuazione dei piani di rafforzamento nazionali. La dotazione organica dell'Agenzia è definita con deliberazione della Giunta regionale.

2. In conformità a quanto disposto dall' articolo 1, comma 793 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), il personale della Città metropolitana di Torino e delle province con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i Centri

per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell' articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge di stabilità 2015'), è trasferito nel ruolo dell'Agenzia; per tale personale a tempo indeterminato è ammesso l'esercizio di opzione alternativa a favore dell'inquadramento nei ruoli regionali con contestuale distacco funzionale all'Agenzia entro trenta giorni dall'entrata in vigore della deliberazione legislativa recante (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020). Il trasferimento dalla Regione all'Agenzia è disciplinato da appositi accordi tra la Regione e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. L'Agenzia succede entro il 31 ottobre 2018 nei rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa del personale impiegato presso i Centri per l'impiego, ai sensi dell' articolo 1, comma 795 della legge 205/2017 e ne garantisce la relativa stabilizzazione ai sensi e secondo la disciplina richiamata all'articolo 1, comma 796 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

3. Al fine di consentire un'adeguata gestione dell'opzione di cui al comma 2, salvaguardando la continuità di funzionamento dei servizi al pubblico e assicurando un ottimale subentro nei contratti di lavoro, il processo di trasferimento della titolarità dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e il correlato funzionamento dei Centri per l'impiego inizia a decorrere dall'entrata in vigore della deliberazione legislativa recante (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020) e si conclude entro il 31 ottobre 2018, con modalità concordate tra la Regione, la Città metropolitana di Torino e le province piemontesi, consultate le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

4. Sino al 31 ottobre 2018 le province e la Città metropolitana di Torino assicurano il regolare funzionamento del servizio garantendo le risorse strumentali necessarie, anche al fine della sicurezza degli immobili. I beni e le risorse strumentali e i rapporti attivi e passivi connessi alle risorse da trasferire sono definiti da specifici accordi, previa ricognizione da parte degli enti titolari degli stessi.

5. La Regione assicura il trasferimento alla Città metropolitana di Torino e alle province piemontesi delle risorse occorrenti alla corresponsione della retribuzione e degli oneri connessi al personale dei Centri per l'impiego e delle relative spese di funzionamento per tutto il periodo di transizione, con modalità concordate tra la Regione, la Città metropolitana di Torino e le province piemontesi, previa iscrizione nel bilancio regionale delle somme di cui all'articolo 1, commi 794, 797 e 807 della legge 205/2017.

6. L'Agenzia conforma la propria organizzazione in modo da garantire che le funzioni di cui all'articolo 6 siano svolte in articolazioni e livelli di responsabilità centrali, collegati alle strutture periferiche territoriali denominate Centri per l'impiego.

7. L'inquadramento giuridico, il trattamento economico, di previdenza e quiescenza del personale dell'Agenzia è adeguato alle disposizioni relative ai dipendenti regionali.

8. Per lo svolgimento di attività progettuali, di studio e di ricerca, monitoraggio e valutazione l'Agenzia ha facoltà di stipulare convenzioni con società, camere di commercio, università ed altri enti qualificati. Per lo svolgimento di attività gestionali di carattere straordinario e limitato nel tempo, non previste dal piano annuale di attività, di cui al comma 10, lettera a), alle quali non può provvedersi con il personale in organico, l'Agenzia ha facoltà di far ricorso a contratti a tempo determinato in osservanza della normativa vigente, previa autorizzazione e relativa dotazione di risorse della Giunta regionale contestuale all'affidamento delle attività.

9. Resta salva la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato nell'ambito delle attività e delle risorse dei programmi comunitari a gestione diretta della Commissione europea.

10. La vigilanza sull'Agenzia è esercitata dalla Giunta regionale. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta i seguenti atti:

- a) il piano annuale di attività;
- b) la relazione annuale dell'attività svolta;
- c) gli atti di straordinaria amministrazione.

11. Il bilancio di previsione, l'assestamento, le variazioni allo stesso e il rendiconto sono trasmessi alla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

12. In caso di soppressione dell'Agenzia, il personale dell'ente medesimo viene trasferito alla Regione o ad altro ente strumentale.

13. In caso di mutamento della personalità giuridica dell'Agenzia da cui consegue l'inapplicabilità del Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni locali, il personale della stessa ha facoltà di esercitare opzione di trasferimento presso la Regione o ad altro ente strumentale.”.

- Il testo vigente dell'articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia) è il seguente:

“Art. 6. (Piano integrato di attività e organizzazione)

1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano,

nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del [decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#) e della [legge 6 novembre 2012, n. 190](#).

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

- a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'[articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#), stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
- b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
- c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'[articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;
- d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;
- e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
- f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al [decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#), nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del [decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198](#).

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.

5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'[articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.

6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'[articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.

6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:

- a) [articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#);
- b) [articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124](#);
- c) [articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#).

7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#), ferme restando quelle previste dall'[articolo 19, comma 5, lettera b\), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#). In caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more dell'approvazione del Piano, possono aggiornare la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle regole per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'[articolo 9, comma 1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2016, n. 160](#).

7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il decreto di cui al comma 6.

7-ter. Nell'ambito della sezione del Piano relativa alla formazione del personale, le amministrazioni di cui al comma 1 indicano quali elementi necessari gli obiettivi e le occorrenti risorse finanziarie, nei limiti di quelle a tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse proprie e di quelle attribuite dallo Stato o dall'Unione europea, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1 individuano al proprio interno dirigenti e funzionari aventi competenze e conoscenze idonee per svolgere attività di formazione con risorse interne e per esercitare la funzione di docente o di tutor, per i quali sono predisposti specifici percorsi formativi.

8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.

8-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio del Consiglio del Piano e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonché di garantire la piena applicazione delle attività di monitoraggio sull'effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano, anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa, o altri emolumenti comunque denominati.”.

### **Note all'articolo 31**

- Il testo vigente dell'articolo 4 del decreto legislativo 276/2003 è il seguente:

“Art. 4. (Agenzie per il lavoro)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo è articolato in cinque sezioni:

- a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 20;
- b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);
- c) agenzie di intermediazione;
- d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
- e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo. Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi, i soggetti autorizzati possono richiedere l'autorizzazione a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento della attività svolta.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata.

4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorità concedente, nonché alle regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione della attività ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica del corretto andamento della attività svolta cui è subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le modalità di revoca della autorizzazione, nonché ogni altro profilo relativo alla organizzazione e alle modalità di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro.

6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera a), comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d), ed e) del predetto albo. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del predetto albo.

7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non può essere oggetto di transazione commerciale.”.

**Note all'articolo 32**

- Il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo 150/2015 è riportato in nota all'articolo 4.

- Il testo vigente dell'articolo 26 del decreto legislativo 150/2015 è il seguente:

“Art. 26. (Utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito)

1. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nonché i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo [1, comma 2](#), del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#), e successive modificazioni, nel territorio del comune ove siano residenti.

2. Allo scopo di dar corso alle attività di cui al comma 1, le regioni e province autonome stipulano, con le amministrazioni di cui all'articolo [1, comma 2](#), del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#), operanti sul territorio, specifiche convenzioni, sulla base della convenzione quadro predisposta dall'ANPAL.

3. L'utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui al comma 1 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e deve avvenire in modo da non incidere sul corretto svolgimento del rapporto di lavoro in corso.

4. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti di sostegno al reddito, sono impegnati nei limiti massimi di orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento.

5. Le convenzioni di cui al comma 2 possono prevedere l'adibizione alle attività di cui al comma 1, da parte di lavoratori disoccupati, con più di sessanta anni, che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato. I lavoratori di cui al presente comma, utilizzati in attività di cui al comma 1, non possono eccedere l'orario di lavoro di 20 ore settimanali e ad essi compete un importo mensile pari all'assegno sociale, eventualmente riproporzionato in caso di orario di lavoro inferiore alle 20 ore settimanali. Tale assegno è erogato dall'INPS previa certificazione delle presenze secondo le modalità fissate dall'INPS a cura dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non diversamente disposto, le disposizioni in materia di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego. Gli oneri restano a carico delle amministrazioni regionali e delle province autonome stipulanti.

6. All'assegno di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui agli articoli [10](#) e [11](#) del [decreto legislativo n. 22 del 2015](#).

7. L'assegno di cui al comma 5 è incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di pensionamento anticipato. In caso di avvio alle attività di cui al comma 1, i titolari di assegno o di pensione di invalidità possono optare per il trattamento di cui al comma 5. Sono invece cumulabili con il trattamento di cui al predetto comma 5, gli assegni e le pensioni di invalidità civile nonché le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio obbligatorio di leva.

8. I soggetti utilizzatori attivano in favore dei soggetti coinvolti nelle attività di cui al comma 1 idonee coperture assicurative presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

9. Le attività di cui al comma 1 sono organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i termini di durata dell'impegno. Durante i periodi di riposo è corrisposto l'assegno.

10. Le assenze per malattia, purché documentate, non comportano la sospensione dell'assegno di cui al comma 5. I soggetti utilizzatori stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto. Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, comportano la sospensione dell'assegno. E facoltà del soggetto utilizzatore concordare l'eventuale recupero delle ore non prestate e in tal caso non viene operata detta sospensione. Nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che compromettano i risultati del progetto, è facoltà del soggetto utilizzatore richiedere la sostituzione del lavoratore. Nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale al lavoratore viene corrisposto l'assegno per le giornate non coperte dall'indennità erogata dall'INAIL e viene riconosciuto il diritto a partecipare alle attività progettuali al termine del periodo di inabilità.

11. Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 5, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo [7](#) della [legge n. 223 del 1991](#), ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. E' comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli [5 e seguenti](#) del [decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184](#).

12. Gli [articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468](#), si applicano ai soli progetti di attività e lavori socialmente utili che hanno avuto inizio prima della data di adozione della convenzione quadro di cui al comma 2.”.

- Il testo dell'articolo 28 del decreto legislativo 150/2015 è riportato in nota all'articolo 4.

**Note all'articolo 33**

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina delle cooperative sociali') è il seguente:

“Art. 2. (Albo regionale e sezioni provinciali)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, è istituito l'albo regionale delle cooperative sociali quale ambito unitario delle sezioni provinciali istituite dall' articolo 115 della l.r. 44/2000, inserito dall' articolo 10 della l.r. 5/2001.

2. L'albo si articola nelle seguenti sezioni:

a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi alla persona;

b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all' [articolo 8 della legge n. 381/91](#) .

2 bis. Le cooperative sociali iscritte alla sezione A di cui al comma 2, lettera a) oltre alle attività socio-assistenziali, socio-sanitarie ed educative, possono gestire anche attività sanitarie nell'ambito del trasporto sanitario, dell'assistenza domiciliare, della residenzialità in strutture ad elevata intensità assistenziale, di ambulatori in cui si erogano prestazioni sanitarie.

2 ter. Le attività sanitarie di cui al comma 2 bis sono rese prevalentemente ad integrazione di quelle socio assistenziali e, in via prioritaria, finalizzate alla tutela e supporto degli anziani, dei minori e dei cittadini in stato di disagio psichico, fisico e sensoriale nell'ambito di specifici progetti assistenziali.

2 quater. Le cooperative sociali iscritte alla sezione A di cui al comma 2, lettera a) possono gestire servizi educativi anche riferibili ad attività di istruzione.

2 quinquies. La Giunta regionale, con successivo provvedimento da adottarsi acquisito il parere della commissione consiliare competente, individua gli specifici ambiti delle attività di cui ai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater.

3. L'iscrizione all'albo è condizione per la stipula delle convenzioni tra le cooperative e le Amministrazioni pubbliche, che operano in ambito regionale, nonchè per accedere ai benefici previsti dalla legge. L'iscrizione non dà automaticamente titolo allo svolgimento dell'attività.

4. Qualora le cooperative sociali svolgano attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate, ai sensi dell' [articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) , l'iscrizione all'albo regionale soddisfa la condizione per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38 della stessa legge.

5. Non sono iscrivibili le cooperative ed i consorzi che abbiano, come esclusivo scopo statutario, lo svolgimento di attività di formazione professionale di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845 e alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale).

6. L'albo regionale è pubblicato, nel corso del mese di marzo di ogni anno, sul Bollettino Ufficiale (B.U.R.) della Regione Piemonte.”.

**Note all'articolo 35**

- Il testo vigente dell'articolo 19 del decreto legislativo 150/2015 è il seguente:

“Art. 19. (Stato di disoccupazione)

1. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.

2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo [1, comma 2, lettera c\)](#), del [decreto legislativo n. 181 del 2000](#), si intendono riferiti alla definizione di cui al presente articolo.

3. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.

4. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione di cui al comma 1 dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente comma i lavoratori sono considerati “a rischio di disoccupazione”.

5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità, secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea con i migliori standard internazionali.

6. La classe di profilazione è aggiornata automaticamente ogni novanta giorni, tenendo conto della durata della disoccupazione e delle altre informazioni raccolte mediante le attività di servizio.

7. Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni l'ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche interessate l'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione.”.

*Note all'articolo 37*

- Il testo vigente dell'articolo 24 decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) è il seguente:

“Art. 24. (Consultazione sindacale)

1. L'impresa che intende richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), e b), è tenuta a comunicare, direttamente o tramite l'associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
2. Entro tre giorni dalla predetta comunicazione è presentata dall'impresa o dai soggetti di cui al comma 1, domanda di esame congiunto della situazione aziendale. Tale domanda è trasmessa, ai fini della convocazione delle parti, al competente ufficio individuato dalla regione del territorio di riferimento, qualora l'intervento richiesto riguardi unità produttive ubicate in una sola regione, o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora l'intervento riguardi unità produttive ubicate in più regioni. In tale caso il Ministero richiede, comunque, il parere delle regioni interessate.
3. Costituiscono oggetto dell'esame congiunto da tenersi anche in via telematica il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario e delle ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzioni di orario, nonché delle misure previste per la gestione delle eventuali eccedenze di personale, i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per le quali è richiesto l'intervento, e le modalità della rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.
4. Salvo il caso di richieste di trattamento presentate da imprese edili e affini, le parti devono espressamente dichiarare la non percorribilità della causale di contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c).
5. L'intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i 25 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a 10 per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è definito l'incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione per il mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3.”.

- Il testo vigente dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) è il seguente:

“Art. 4. (Procedura per la dichiarazione di mobilità)

1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare la procedura di licenziamento collettivo ai sensi del presente articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo [19](#) della [legge 20 maggio 1970, n. 300](#), nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. Qualora la procedura di licenziamento collettivo riguardi i membri dell'equipaggio di una nave marittima, il datore di lavoro invia la comunicazione al soggetto di cui al comma 4 nel caso in cui la procedura di licenziamento collettivo sia relativa a membri dell'equipaggio di cittadinanza italiana ovvero il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge italiana, nonché alla competente autorità dello Stato estero qualora la procedura di licenziamento collettivo riguardi membri dell'equipaggio di una nave marittima battente bandiera diversa da quella italiana.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di riduzione del personale; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.

4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima dà all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalle procedure di licenziamento collettivo sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla metà.
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori licenziati, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2.
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a licenziare i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori licenziati.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, la competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4.
- 15-bis. Gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni relative all'apertura delle procedure di cui al presente articolo siano assunte dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il datore di lavoro che viola tali obblighi non può eccepire a propria difesa la mancata trasmissione, da parte dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette procedure.
16. Sono abrogati gli articoli [24](#) e [25](#) della [legge 12 agosto 1977, n. 675](#), le disposizioni del [decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 maggio 1978, n. 215](#), ad eccezione dell'articolo 4-bis, nonché il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36.”.

- Il testo vigente dell'articolo 24 della legge 223/1991 è il seguente:

“Art. 24. (Norme in materia di riduzione del personale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12 e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Fermi i requisiti

numerici e temporali prescritti dal presente comma, alle imprese in stato di liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle medesime condizioni di cui al comma 1. Ai datori di lavoro non imprenditori in stato di liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza. I lavoratori licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, senza diritto all'indennità di cui all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.

1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.

1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui alla [legge 15 luglio 1966, n. 604](#), e successive modificazioni.

1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il datore di lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno o più dirigenti, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, primo e quarto periodo. All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, relativo ai dirigenti eccedenti, si procede in appositi incontri. Quando risulta accertata la violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, nonché di violazione delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza o dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, l'impresa o il datore di lavoro non imprenditore è tenuto al pagamento in favore del dirigente di un'indennità in misura compresa tra dodici e ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e alla gravità della violazione, fatte salve le diverse previsioni sulla misura dell'indennità contenute nei contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro.

2. Le disposizioni richiamate nei commi 1, 1-bis e 1-quinquies si applicano anche quando le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi, intendano cessare l'attività.

3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. Il contributo previsto dall'articolo 5, comma 4, è dovuto dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1 nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore ed è ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie.

5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al primo comma dell'articolo [11](#) della [legge 15 luglio 1966, n. 604](#), come modificato dall'articolo [6](#) della [legge 11 maggio 1990, n. 108](#), è disciplinata dal presente articolo.

6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della presente legge.”.

### **Note all'articolo 39**

- Il testo vigente dell'articolo all'articolo 1, commi da 720 a 726, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) è il seguente:

“Art. 1.

1-719. *omissis*.

720. Il tirocinio è un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare.

721. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le regioni concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari, sulla base dei seguenti criteri:

- a) revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
- b) individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa;
- c) definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
- d) definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;

e) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

722. La mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera b) del comma 721 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#).

723. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

724. I tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante ai sensi dell'[articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 novembre 1996, n. 608](#).

725. Il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#).

726. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati i commi 34, 35 e 36 dell'[articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92](#).

727-1013. *omissis*.”.

#### **Note all'articolo 42**

- Il testo vigente dell'articolo 93 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 93. (Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini)

1. La Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini opera per rimuovere gli ostacoli in campo economico, sociale e culturale, che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e per l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità sociale sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto.

2. La legge regionale istituisce la Commissione, ne stabilisce la composizione ed i poteri e dispone in ordine alle modalità che ne garantiscano il funzionamento.”.

#### **Note all'articolo 44**

- Il testo vigente dell'articolo 12 della legge 68/1999 è il seguente:

“Art. 12. (Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, e 11 e 12-bis, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, le cooperative sociali di cui all'articolo [1, comma 1, lettera b\)](#), della [legge 8 novembre 1991, n. 381](#), e successive modificazioni, le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, nonché con i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, di seguito denominati soggetti ospitanti, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;

b) computabilità ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);

c) impiego del disabile presso i soggetti ospitanti di cui al comma 1 con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;

d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:

1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare ai soggetti ospitanti; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente ai soggetti ospitanti di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;

2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;

3) la descrizione del piano personalizzato di inserimento lavorativo.

3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all'articolo [1, comma 1, lettera b\)](#), della [legge 8 novembre 1991, n. 381](#), e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.”.

- Il testo vigente dell'articolo 12 bis della legge 68/1999 è il seguente:

“Art. 12 bis. (Convenzioni di inserimento lavorativo)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12 gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), di seguito denominati soggetti conferenti, e i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo, di seguito denominati soggetti destinatari, apposite convenzioni finalizzate all'assunzione da parte dei soggetti destinatari medesimi di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Sono fatte salve le convenzioni in essere ai sensi dell'articolo [14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#).

2. La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell'aliquota d'obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 10 per cento della quota di riserva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), con arrotondamento all'unità più vicina.

3. Requisiti per la stipula della convenzione sono:

a) individuazione delle persone disabili da inserire con tale tipologia di convenzione, previo loro consenso, effettuata dagli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, e definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo;

b) durata non inferiore a tre anni;

c) determinazione del valore della commessa di lavoro non inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo. E' consentito il conferimento di più commesse di lavoro;

d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione delle persone disabili da parte del soggetto destinatario.

4. Possono stipulare le convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali di cui all'articolo [1, comma 1, lettere a\) e b\)](#), della [legge 8 novembre 1991, n. 381](#), e successive modificazioni, e loro consorzi; le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155; i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1. Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere in corso procedure concorsuali;

b) essere in regola con gli adempimenti di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

c) essere dotati di locali idonei;

d) non avere proceduto nei dodici mesi precedenti l'avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;

e) avere nell'organico almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di tutor.

5. Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla presente legge, il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti, può:

a) rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni;

b) assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa; in tal caso il datore di lavoro potrà accedere al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, nei limiti delle disponibilità ivi previste.

6. La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti in convenzione viene effettuata dai servizi incaricati delle attività di sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni amministrative in caso di inadempimento.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata, saranno definiti modalità e criteri di attuazione di quanto previsto nel presente articolo.”.

- Il testo vigente dell'articolo all'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) è il seguente:

“Art. 1. (Definizione)

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del [decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112](#);

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.
3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di «cooperativa sociale».”.

- Il testo vigente dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della L. 13 giugno 2005, n. 118) è il seguente:

“[Art. 2. (Utilità sociale)]

1. Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:

- a) assistenza sociale, ai sensi della [legge 8 novembre 2000, n. 328](#), recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- b) assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001](#), recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002;
- c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001](#), recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001;
- d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della [legge 28 marzo 2003, n. 53](#), recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della [legge 15 dicembre 2004, n. 308](#), recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#);
- g) turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo;
- h) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
- m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale;
- m-bis) cooperazione allo sviluppo [\(4\)](#).

2. Indipendentemente dall'esercizio della attività di impresa nei settori di cui al comma 1, possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano:

- a) lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera f), punti i), ix) e x), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, 5 dicembre 2002, della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione;
- b) lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera g), del citato regolamento (CE) n. 2204/2002.

3. Per attività principale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa [\(5\)](#).

4. I lavoratori di cui al comma 2 devono essere in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'impresa; la relativa situazione deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.

5. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo].” abrogato

#### **Note all'articolo 45**

- Il testo vigente dell'articolo 14 della legge 68/1999 è il seguente:

“Art. 14. (Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)

1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato “Fondo”, da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.
2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.
3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge non versati al Fondo di cui all'articolo 13, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.
4. Il Fondo eroga:

- a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;
- b) contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità, nonché per istituire il responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro;
- c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.”.

#### **Note all'articolo 46**

- Il testo vigente dell'articolo 3 della legge 68/1999 è il seguente:

“Art. 3. (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva)

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:

- a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

[2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.] *abrogato*.

3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.

4. Per i servizi di polizia e della protezione civile, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli [1](#) e [3](#) della [legge 23 luglio 1991, n. 223](#), e successive modificazioni, ovvero dall'articolo [1](#) del [decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 dicembre 1984, n. 863](#); gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli [4](#) e [24](#) della [legge 23 luglio 1991, n. 223](#), e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.

6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della [legge 21 luglio 1961, n. 686](#), e successive modificazioni, nonché della [legge 29 marzo 1985, n. 113](#), e della [legge 11 gennaio 1994, n. 29](#).”.

- Il testo dell'articolo 14 della legge 68/1991 è riportato in nota all'articolo 45.

- Il testo vigente dell'articolo 11 della legge 68/1999 è il seguente:

“Art. 11. (Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa)

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.

2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla nomina da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo [1, comma 1, lettera b\)](#), della [legge 8 novembre 1991, n. 381](#), e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli [17](#) e [18](#) della [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di

formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo [16](#) del [decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 luglio 1994, n. 451](#). Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.

7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:

- a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;
- b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo [18](#) della [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
- c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.”.

#### ***Note all'articolo 48***

- Il testo dell'articolo 16 della legge 56/1987 è riportato in nota all'articolo 28.

#### ***Note all'articolo 49***

- Il testo vigente dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è il seguente:

“Art. 34. (Gestione del personale in disponibilità ‘Art. 35-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 21 del D.Lgs n. 80 del 1998’)

1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.

3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.

3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.

4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto alla data del raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al comma 8 del medesimo articolo 33, ovvero, prima del raggiungimento di detto periodo massimo, qualora il dipendente in disponibilità rinunci o non accetti per due volte l'assegnazione disposta ai sensi dell'articolo 34-bis nell'ambito della provincia dallo stesso indicata. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità. Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8, il personale in disponibilità può presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8. Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30. In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti criteri generali per l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo.

5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 33 o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria.

6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo [39](#) della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, nonché al conferimento degli incarichi di cui all'[articolo 110 del testo unico delle leggi](#)

[sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e all'[articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco e in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-bis il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo è a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.

7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.

8. Sono fatte salve le procedure di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), relative al collocamento in disponibilità presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.”.

### **Note all'articolo 53**

- Il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo 150/2015 è riportato in nota all'articolo 4.

- Il testo vigente dell'articolo 7 del decreto legislativo 276/2003 è il seguente:

“Art. 7. (Accreditamenti)

1. Le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, istituiscono appositi elenchi per l'accREDITAMENTO degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti ai sensi dell'articolo 3 del [decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181](#), e successive modificazioni, e dei seguenti principi e criteri:

- a) garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'ambito di una rete di operatori qualificati, adeguata per dimensione e distribuzione alla domanda espressa dal territorio;
- b) salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale nell'affidamento di funzioni relative all'accertamento dello stato di disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
- c) costituzione negoziale di reti di servizio ai fini dell'ottimizzazione delle risorse;
- d) obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15, nonché l'invio alla autorità concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
- e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione.

2. I provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco di cui al comma 1 disciplinano altresì:

- a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e operatori privati, autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 o accreditati ai sensi del presente articolo, per le funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione della disoccupazione di lunga durata, promozione dell'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, sostegno alla mobilità geografica del lavoro;
- b) requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale in termini di capacità gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione economica, esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;
- c) le procedure per l'accREDITAMENTO;
- d) le modalità di misurazione dell'efficienza e della efficacia dei servizi erogati;
- e) le modalità di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti.”.

- Il testo vigente dell'articolo 12 del decreto legislativo 150/2015 è il seguente:

“Art. 12. (AccREDITAMENTO dei servizi per il lavoro).

1. Le Regioni e le Province autonome definiscono i propri regimi di accREDITAMENTO, ai sensi dell'articolo 7 del [decreto legislativo n. 276 del 2003](#), secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti principi:

- a) coerenza con il sistema di autorizzazione allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del [decreto legislativo n. 276 del 2003](#);
- b) definizione di requisiti minimi di solidità economica ed organizzativa, nonché di esperienza professionale degli operatori, in relazione ai compiti da svolgere;
- c) obbligo di interconnessione con il sistema informativo di cui all'articolo 13 del presente decreto, nonché l'invio all'ANPAL di ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro;
- d) raccordo con il sistema regionale di accREDITAMENTO degli organismi di formazione;
- e) definizione della procedura di accREDITAMENTO dei soggetti abilitati ad operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23.

2. Qualora ne facciano richiesta all'ANPAL, le agenzie per il lavoro di cui alle lettere a) e c) dell'articolo [4, comma 1](#), del [decreto legislativo n. 276 del 2003](#) vengono accreditate ai servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale.
3. ANPAL istituisce l'albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro secondo i criteri di cui al comma 1, nel quale vengono iscritte le agenzie per il lavoro di cui al comma 2 nonché le agenzie che intendono operare nel territorio di regioni che non abbiano istituito un proprio regime di accreditamento.
4. All'articolo [6](#) del [decreto legislativo n. 276 del 2003](#), dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5-bis. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), dei soggetti autorizzati secondo il regime particolare di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), e f-bis), nonché al comma 2 del presente articolo, comporta automaticamente l'iscrizione degli stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 4, comma 1”.”.

- Il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 150/2015 è riportato in nota all'articolo 16.

#### **Note all'articolo 54**

- Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 276/2003 è riportato in nota all'articolo 3.

- Il testo vigente dell'articolo 5 del decreto legislativo 276/2003 è il seguente:

“Art. 5. (Requisiti giuridici e finanziari)

1. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 sono:

- a) la costituzione della agenzia nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e) è ammessa anche la forma della società di persone;
- b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea;
- c) la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
- d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della [legge 13 settembre 1982, n. 646](#), e successive modificazioni;
- e) nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici;
- f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nonché l'invio all'autorità concedente, pena la revoca dell'autorizzazione, di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro, tra cui i casi in cui un percettore di sussidio o indennità pubblica rifiuti senza giustificato motivo una offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una occupazione congrua ai sensi della legislazione vigente;
- g) il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela del diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati nell'ambito da essi stessi indicato.

2. Per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

- a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 600.000 euro ovvero la disponibilità di 600.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;
- b) la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
- c) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 350.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo [107](#) del [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e

comunque non inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;

d) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;

e) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 2, la presenza di almeno sessanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli [11](#) e [12](#) della [legge 31 gennaio 1992, n. 59](#), e successive modificazioni;

f) l'indicazione della somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.

3. Per l'esercizio di una delle attività specifiche di cui alle lettere da a) ad h) del comma 3, dell'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro ovvero la disponibilità di 350.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;

b) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 200.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo [107](#) del [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;

c) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;

d) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 3, la presenza di almeno venti soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli [11](#) e [12](#) della [legge 31 gennaio 1992, n. 59](#).

4. Per l'esercizio della attività di intermediazione, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;

b) la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;

c) l'indicazione della attività di intermediazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.

5. Per l'esercizio della attività di ricerca e selezione del personale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;

b) l'indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.

6. Per l'esercizio della attività di supporto alla ricollocazione professionale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;

b) l'indicazione della attività di supporto alla ricollocazione professionale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.”.

- Il testo vigente dell'articolo 17 del decreto legislativo 276/2003 è il seguente:

“Art. 17. (Monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del lavoro)

1. Le basi informative costituite nell'ambito della borsa continua nazionale del lavoro, nonché le registrazioni delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro ai servizi competenti e la registrazione delle attività poste in essere da questi nei confronti degli utenti per come riportate nella scheda anagrafico-professionale dei lavoratori costituiscono una base statistica omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggio dei servizi svolte ai sensi del presente decreto legislativo e poste in essere dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province per i rispettivi ambiti territoriali di riferimento. Le relative indagini statistiche sono effettuate in forma anonima.

2. A tal fine, la definizione e la manutenzione applicativa delle basi informative in questione, nonché di quelle in essere presso gli Enti previdenziali in tema di contribuzioni percepite e prestazioni erogate, tiene conto delle esigenze conoscitive generali, incluse quelle di ordine statistico complessivo rappresentate nell'ambito del SISTAN e da parte dell'ISTAT, nonché di quesiti specifici di valutazione di singole politiche ed interventi formulati ai sensi e con le modalità dei commi successivi del presente articolo.

3. I decreti ministeriali di cui agli articoli [1-bis](#) e [4-bis, comma 7](#) del [decreto legislativo n. 181 del 2000](#), come modificati dagli articoli [2](#) e [6](#) del [decreto legislativo n. 297 del 2002](#), così come la definizione di tutti i flussi informativi

che rientrano nell'ambito della borsa continua nazionale del lavoro, ivi inclusi quelli di pertinenza degli Enti previdenziali, sono adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto delle esigenze definite nei commi 1 e 2, previo parere dell'ISTAT e dell'ISFOL. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali impartisce inoltre, entro tre mesi dalla attuazione del presente decreto, le necessarie direttive agli Enti previdenziali, avvalendosi a tale scopo delle indicazioni di una Commissione di esperti in politiche del lavoro, statistiche del lavoro e monitoraggio e valutazione delle politiche occupazionali, da costituire presso lo stesso Ministero ed in cui siano presenti rappresentanti delle regioni e delle province, degli Enti previdenziali, dell'ISTAT, dell'ISFOL e del Ministero dell'economia e delle finanze oltre che del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. La medesima Commissione di cui al comma 3, integrata con rappresentanti delle parti sociali, è inoltre incaricata di definire, entro sei mesi dalla attuazione del presente decreto, una serie di indicatori di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dei diversi interventi di cui alla presente legge. Detti indicatori, previo esame ed approvazione della Conferenza unificata, costituiranno linee guida per le attività di monitoraggio e valutazione condotte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle regioni e dalle province per i rispettivi ambiti territoriali di riferimento e in particolare per il contenuto del Rapporto annuale di cui al comma 6.

5. In attesa dell'entrata a regime della borsa continua nazionale del lavoro il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predisponde, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), uno o più modelli di rilevazione da somministrare alle agenzie autorizzate o accreditate, nonché agli enti di cui all'articolo 6. La mancata risposta al questionario di cui al comma precedente è valutata ai fini del ritiro dell'autorizzazione o accreditamento.

6. Sulla base di tali strumenti di informazione, e tenuto conto delle linee guida definite con le modalità di cui al comma 4 nonché della formulazione di specifici quesiti di valutazione di singole politiche ed interventi formulati annualmente dalla Conferenza unificata o derivanti dall'implementazione di obblighi e programmi comunitari, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi di proprie strutture tecniche e col supporto dell'ISFOL, predisponde un Rapporto annuale, al Parlamento e alla Conferenza unificata, che presenti una rendicontazione dettagliata e complessiva delle politiche esistenti, e al loro interno dell'evoluzione dei servizi di cui al presente decreto legislativo, sulla base di schemi statistico-contabili oggettivi e internazionalmente comparabili e in grado di fornire elementi conoscitivi di supporto alla valutazione delle singole politiche che lo stesso Ministero, le regioni, le province o altri attori responsabili della conduzione, del disegno o del coordinamento delle singole politiche intendano esperire.

7. Le attività di monitoraggio devono consentire di valutare l'efficacia delle politiche attive per il lavoro, nonché delle misure contenute nel presente decreto, anche nella prospettiva delle pari opportunità e, in particolare, della integrazione nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati.

8. Con specifico riferimento ai contratti di apprendistato, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una Commissione di sorveglianza con compiti di valutazione in itinere della riforma. Detta Commissione è composta da rappresentanti ed esperti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui ambito si individua il Presidente, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle regioni e province autonome, dalle parti sociali, dall'I.N.P.S. e dall'ISFOL. La Commissione, che si riunisce almeno tre volte all'anno, definisce in via preventiva indicatori di risultato e di impatto e formula linee guida per la valutazione, predisponendo quesiti valutativi del cui soddisfacimento il Rapporto annuale di cui al comma 6 dovrà farsi carico e può commissionare valutazioni puntuali su singoli aspetti della riforma. Sulla base degli studi valutativi commissionati nonché delle informazioni contenute nel Rapporto annuale di cui al comma precedente, la Commissione potrà annualmente formulare pareri e valutazioni. In ogni caso, trascorsi tre anni dalla approvazione del presente decreto, la Commissione predisporrà una propria Relazione che, sempre sulla base degli studi e delle evidenze prima richiamate, evidenzierà le realizzazioni e i problemi esistenti, evidenziando altresì le possibili modifiche alle politiche in oggetto. Le risorse per gli studi in questione derivano dal bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ufficio centrale orientamento e formazione professionale dei lavoratori.”.

- Il testo vigente dell'articolo 6 del decreto legislativo 276/2003 è il seguente:

“Art. 6. (Regimi particolari di autorizzazione)

1. Sono autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione:

- a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
- b) le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
- c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, e le camere di commercio;
- d) le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;
- e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;

- f) i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante;
- f-bis). L'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, con esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa vigente.
2. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione. L'iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.
3. Ferme restando le normative regionali vigenti per specifici regimi di autorizzazione su base regionale, l'autorizzazione allo svolgimento della attività di intermediazione per i soggetti di cui ai commi che precedono è subordinata alla interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale clic lavoro, nonché al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce con proprio decreto le modalità di interconnessione dei soggetti di cui al comma 3 al portale clic lavoro che costituisce la borsa continua nazionale del lavoro, nonché le modalità della loro iscrizione in una apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento dei dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 12000, nonché la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, con conseguente divieto di proseguire l'attività di intermediazione.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite nell'elenco di cui all'articolo [1, comma 3](#), della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), svolgono l'attività di intermediazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 5-bis. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), dei soggetti autorizzati secondo il regime particolare di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), e f-bis), nonché al comma 2 del presente articolo, comporta automaticamente l'iscrizione degli stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 4, comma 1.”.

#### **Note all'articolo 59**

- Il testo vigente dell'articolo 7 del decreto legislativo 2008/81 è il seguente:

“Art. 7. (Comitati regionali di coordinamento)

1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione di cui all'articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.

1-bis. Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l'anno e può essere convocato anche su richiesta dell'ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.”.

#### **Note all'articolo 60**

- Il testo vigente dell'articolo 48 della legge della legge regionale statutaria 1/2005 è il seguente:

“Art. 48. (Qualità della legislazione)

1. I testi normativi della Regione sono improntati ai principi di chiarezza, semplicità e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione.”.

- Il testo vigente dell'articolo 71 della legge della legge regionale statutaria 1/2005 è il seguente:

“Art. 71. (Verifica dell'efficacia delle leggi regionali e dei rendimenti dell'attività amministrativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e predispose gli strumenti per valutare gli effetti delle politiche regionali al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti.

2. Il Consiglio definisce gli strumenti e le misure idonee a consentire l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.”.

#### **Note all'articolo 61**

- Il testo vigente dell'articolo 38 del decreto legislativo 118/2011 è il seguente:

“Art. 38. (Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.”.

### **Note all'articolo 62**

- Il testo vigente dell'articolo 38 della legge regionale 34/2008 è il seguente:

“Art. 38. (Tirocini formativi e di orientamento)

1. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, i tirocini formativi e di orientamento, anche estivi, quali strumenti, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzati in via esclusiva a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e a sostenere le scelte professionali dei tirocinanti.
2. I tirocini sono promossi da parte di un soggetto terzo, rispetto al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante, garante della regolarità e qualità dell'iniziativa. I tirocini sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promotore ed il datore di lavoro, pubblico o privato, che ospita il tirocinante. Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 40, il datore di lavoro privato può essere costituito da imprenditore o da persona esercente una professione, ancorché senza lavoratori dipendenti. I tirocini sono attuati secondo un progetto formativo individuale sottoscritto anche dal tirocinante. Non è ammesso l'utilizzo di tirocini in aziende che abbiano in corso sospensioni di lavoratori in cassa integrazione o che nei sei mesi precedenti abbiano ridotto il personale con licenziamenti, mobilità.
3. È obbligatoria l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante o eventualmente con altri soggetti.
4. Per ogni tirocinio sono individuati un tutore responsabile didattico ed organizzativo dell'attività, posto a disposizione dal soggetto promotore del tirocinio, nonché un responsabile del tirocinio scelto dal soggetto ospitante.
5. I soggetti ospitanti ed i soggetti promotori hanno la facoltà di assegnare borse lavoro per la durata del tirocinio.
6. La Regione incentiva l'inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato, presso il medesimo datore di lavoro ospitante, delle persone che hanno concluso il periodo di tirocinio. La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro cinque anni dal momento dell'assunzione, esclusi i casi di dimissione del lavoratore, di licenziamento dello stesso per giusta causa o giustificato motivo, comporta la revoca dell'incentivo e l'obbligo di restituzione alla Regione. I termini e le modalità di concessione degli incentivi sono stabiliti dalla Giunta regionale.
7. L'Agenzia Piemonte Lavoro comunica a cadenza quindicinale i dati relativi ai tirocini, trattandoli nel rispetto del [d.lgs. 196/2003](#), alle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti nella Commissione regionale di concertazione.
8. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche ai moduli formativi, denominati stage, di durata limitata, inseriti in un percorso di istruzione e formazione professionale.”.

- Il testo vigente dell'articolo 39 della legge regionale 34/2008 è il seguente:

“Art. 39. (Tirocini estivi)

1. Si definiscono tirocini estivi di orientamento, i tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso l'Università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico.
2. Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore a tre mesi, anche in caso di pluralità di tirocini, e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico o scolastico e l'inizio di quello successivo.”.

- Il testo vigente dell'articolo 40 della legge regionale 34/2008 è il seguente:

“Art. 40. (Soggetti promotori, durata e limiti dei tirocini)

1. La Giunta regionale individua:
  - a) l'eventuale rapporto fra il numero di tirocinanti ospitati ed il personale operante presso i soggetti ospitanti, con rapporto di lavoro subordinato;
  - b) la professionalità e le tipologie d'impresa che consentono di ospitare tirocinanti da parte di imprenditori e persone esercenti professioni, anche senza lavoratori dipendenti;
  - c) la durata massima dei tirocini, che non può superare i dodici mesi, estensibili a ventiquattro esclusivamente nel caso di iniziative rivolte a persone con disabilità, prevedendo altresì le condizioni per le eventuali sospensioni temporanee, controlli e verifiche e, per i tirocini finanziariamente sostenuti dalla Regione, le sanzioni in caso di inadempienze;
  - d) l'entità massima di eventuali borse lavoro erogate a favore del tirocinante.
2. La Giunta regionale può altresì individuare condizioni di maggior favore per i tirocini rivolti a soggetti in condizioni di svantaggio, allorché realizzati presso le cooperative sociali ed i loro consorzi di cui all' [articolo 1, comma 1, lettera b\), della l. 381/1991](#).
3. Possono, in particolare, promuovere tirocini:
  - a) le province;

- b) le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo, con riferimento ai propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al conseguimento dei titoli accademici;
- c) le istituzioni scolastiche, con riferimento ai propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al conseguimento del relativo titolo di studio;
- d) i soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione di servizi di formazione professionale e di orientamento;
- e) le comunità terapeutico-riabilitative e le cooperative sociali, purché iscritte nei relativi elenchi regionali, nonché gli enti gestori istituzionali delle attività socio-assistenziali di cui all' [articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1](#) (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), come modificato dalla [legge regionale 2 maggio 2006, n. 16](#), con riferimento ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche nei ventiquattro mesi successivi alla conclusione del percorso;
- f) le aziende sanitarie locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo;
- g) i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione alla gestione dei servizi per il lavoro;
- h) i comuni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché le associazioni e gli enti autorizzati all'esercizio di funzioni di intermediazione e delle connesse funzioni orientative, con riferimento a modalità, criteri e particolari categorie di utenti;
- i) gli enti bilaterali di cui all' [articolo 18, comma 1, lettera a\) della legge 24 giugno 1997, n. 196](#) (Norme in materia di promozione dell'occupazione).”.

- Il testo vigente dell'articolo 41 della legge regionale 34/2008 è il seguente:

“Art. 41. (Qualificazione dei tirocini)

1. La Giunta regionale definisce i criteri per l'attestazione delle esperienze svolte e la certificazione delle competenze acquisite dai tirocinanti.
2. Le province, nell'ambito delle previsioni contenute nel programma triennale della Regione, promuovono e sostengono la qualificazione dei tirocini attraverso:
  - a) il miglioramento della capacità di promozione e realizzazione dei tirocini da parte dei soggetti pubblici e privati;
  - b) le azioni di supporto all'esercizio di funzioni orientative e formative da parte dei soggetti ospitanti i tirocini;
  - c) le attività di servizio per agevolare l'incontro fra soggetti ospitanti e tirocinanti;
  - d) le attività di accompagnamento e controllo.
3. Al fine di migliorare la diffusione e la qualificazione dei tirocini possono essere stipulate convenzioni quadro fra i soggetti promotori di cui all'articolo 38 e le parti sociali.”.

- Il testo dell'articolo 16 della legge 56/1987 è riportato in nota all'articolo 28.

- Il testo vigente dell'articolo 5 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) è il seguente:

“Art. 5. (Azioni di orientamento professionale)

1. L'orientamento professionale è finalizzato a sostenere le persone nelle scelte successive che caratterizzano il loro percorso di formazione e la loro vita di lavoro.
2. La Regione individua le seguenti azioni di orientamento professionale:
  - a) servizi e supporti informativi sulle opportunità formative e lavorative;
  - b) unità didattiche, moduli e stages di orientamento nei percorsi scolastici e di formazione professionale;
  - c) consìgliato ed azioni di supporto decisionale individuali e collettive;
  - d) specifici progetti finalizzati.
3. Le azioni di cui sopra sono poste in essere dai Comuni, dalle Comunità Montane, dalle Province che provvedono sia direttamente o tramite Enti da essi costituiti o partecipati o mediante convenzione con Enti con finalità statutaria di orientamento professionale; dalle agenzie di formazione professionale di cui all'articolo 11.
4. Le Province esercitano il coordinamento dei servizi e delle iniziative nel proprio ambito territoriale, curando lo sviluppo dei rapporti con l'Agenzia Regionale per l'impiego e con i Servizi circoscrizionali per l'impiego, con la Consìgliera di parità e con gli Organismi scolastici.”.

- Il testo vigente dell'articolo 11 della legge regionale 63/1995 è il seguente:

“Art. 11. (Agenzie formative)

1. Le attività formative previste dalle direttive annuali e regionali possono essere affidate per la loro realizzazione esecutiva, con le priorità e le limitazioni definite dalle direttive stesse e tramite apposite convenzioni, alle seguenti Agenzie formative:
  - a) Enti pubblici che svolgano attività di formazione professionale;
  - b) Enti senza fini di lucro che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, del movimento cooperativo, o di associazioni con finalità statutarie formative e sociali;

- c) consorzi e società consortili con partecipazione pubblica;
- d) imprese e consorzi di esse.
2. Le Agenzie, di cui al comma 1, lettere a), b) e c) possono essere soggetti di convenzione qualora posseggano i seguenti requisiti:
- a) avere tra i propri fini statutari l'esercizio di attività di formazione professionale;
- b) disporre di strutture materiali ed organizzative, di attrezzature e capacità professionali idonee alla realizzazione degli interventi formativi programmati;
- c) applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale della formazione professionale o del settore di appartenenza;
- d) non essere destinatarie di sentenze passate in giudicato che accertino gravi o reiterate violazioni alle norme in materia di lavoro ed assicurazioni sociali obbligatorie.
3. Le convenzioni sono stipulate a condizione che le Agenzie di cui al comma 2:
- a) rendano pubblico, nelle forme previste dalla convenzione, il bilancio per il centro di attività oggetto della convenzione stessa;
- b) accettino il controllo della Regione e, per le rispettive competenze, delle altre pubbliche Amministrazioni, anche mediante ispezione, sull'attuazione della convenzione e sull'utilizzazione dei fondi a tal fine assegnati.
4. Ai soggetti di cui al comma 1, lettera d) possono essere affidate, tramite apposite convenzioni, esclusivamente attività di formazione rivolte ai dipendenti propri o delle aziende consorziate e attività di formazione finalizzate all'assunzione presso le stesse. Per accedere alle convenzioni, i soggetti di cui al comma 1, lettera d) devono:
- a) disporre di strutture materiali ed organizzative, di attrezzature e capacità professionali idonee alla realizzazione degli interventi formativi programmati;
- b) accettare il controllo della Regione e, per le rispettive competenze, delle altre pubbliche Amministrazioni, anche mediante ispezione, sull'attuazione della convenzione e sull'utilizzazione dei fondi a tal fine assegnati.”.

- Il testo vigente dell'articolo 14 della legge regionale 63/1995 è il seguente:

“Art. 14. (Corsi riconosciuti)

1. I corsi realizzati da soggetti diversi dalle Agenzie formative di cui all'articolo 11 possono essere riconosciuti purché conformi alla programmazione regionale. I soggetti richiedenti il riconoscimento devono:
- a) disporre di strutture materiali ed organizzative, di attrezzature e capacità professionali idonee alla realizzazione degli interventi formativi previsti;
- b) applicare gli indirizzi della programmazione didattica regionale per quanto riguarda lo svolgimento dei corsi, i requisiti di ammissione degli allievi ed i requisiti del personale docente;
- c) possedere gli altri requisiti di cui all'articolo 11, comma 2;
- d) indicare l'ammontare della retta richiesta ad ogni allievo al fine di valutare la sua congruità rispetto ai costi medi degli interventi formativi pubblici dello stesso tipo;
- e) accettare il controllo della Provincia che può effettuarsi anche mediante ispezione.
2. Alle medesime condizioni possono essere riconosciuti corsi, non compresi nelle convenzioni stipulate con la Regione, realizzati dai soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c).
3. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è causa di decadenza del riconoscimento.”.

- Il testo vigente dell'articolo 21 della legge regionale 34/2008 è il seguente:

“Art. 21. (Operatori pubblici e privati accreditati)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si definisce "accreditamento" il provvedimento mediante il quale la Regione, in coerenza con le politiche regionali per l'occupazione, riconosce ad un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a:
- a) erogare, nell'ambito del territorio regionale, i servizi al lavoro, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, fatta eccezione per le funzioni amministrative attribuite in via esclusiva alle province;
- b) partecipare attivamente alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta.
2. Gli operatori pubblici e privati accreditati svolgono, anche mediante l'utilizzo delle risorse pubbliche, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f), le seguenti attività:
- a) fornitura servizi di orientamento finalizzati all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti mediante misure di miglioramento dell'occupabilità e di accompagnamento alla ricerca di lavoro;
- b) fornitura servizi di inserimento lavorativo, formazione, riqualificazione o relativi ad altre misure o iniziative di politica attiva del lavoro che favoriscano l'integrazione professionale, l'inserimento o il reinserimento lavorativo;
- c) completamento, in via non sostitutiva, della gamma dei servizi erogati dai centri per l'impiego delle province;
- d) realizzazione di interventi specializzati a favore di determinate categorie di utenti in un'ottica di integrazione dei servizi erogati dai centri per l'impiego delle province.
3. La Giunta regionale, con il parere della commissione consiliare competente e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, componenti la Commissione regionale di concertazione, istituisce, con proprio provvedimento, l'elenco per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare, nell'ambito del territorio regionale, i servizi al lavoro anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche,

nel rispetto degli indirizzi regionali definiti ai sensi dell' [articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181](#) (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell' [articolo 45, comma 1, lettera a\), della legge 17 maggio 1999, n. 144](#) ), dei principi e criteri generali riportati all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del [d.lgs. 276/2003](#) , nonché dei seguenti ulteriori criteri:

- a) rispetto di standard omogenei di servizio nel territorio regionale;
- b) garanzia di gratuità dell'accesso ai servizi da parte dei lavoratori.

4. Con il provvedimento di cui al comma 3, la Giunta regionale formula indirizzi e criteri generali per l'attuazione di forme di collaborazione fra gli operatori pubblici e privati accreditati e i centri per l'impiego delle province, di cui all'articolo 20, non soggetti ad accreditamento, nonché le modalità di raccordo fra il sistema di accreditamento dell'istruzione e formazione professionale e quello degli operatori pubblici e privati accreditati ai sensi dell' [articolo 7 del d.lgs. 276/2003](#) , riservando in capo alle province la specificazione e l'attuazione dei predetti indirizzi e criteri generali.

[5.] *abrogato.*

6. La Giunta regionale, nell'ambito delle procedure di collaborazione istituzionale con le province, disciplina altresì:

- a) i requisiti minimi degli operatori, in termini di capacità logistiche, competenze professionali, esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;
- b) le procedure per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati autorizzati;
- c) le modalità di misurazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi erogati dagli operatori pubblici e privati accreditati;
- d) le modalità di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti;
- e) le idonee forme di controllo;
- f) le modalità di conferimento obbligatorio delle informazioni e dei dati, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonché l'obbligo di interconnessione con la Borsa continua del lavoro.

7. I requisiti minimi di cui al comma 6, lettera a), sono definiti conformemente ai seguenti criteri generali:

- a) sussistenza di competenze professionali specifiche e comprovate da idonea documentazione relativa ai titoli di studio e professionali posseduti dai dipendenti, soci, amministratori, consulenti direttamente impegnati nell'erogazione dei servizi alle persone ed alle imprese;
- b) prevalenza, nell'ambito dei rapporti di lavoro del personale direttamente adibito all'erogazione dei servizi, di rapporti di lavoro subordinato con gli operatori pubblici e privati accreditati, nel rispetto dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

- Il testo vigente dell'articolo 23 della legge regionale 34/2008 è il seguente:

“Art. 23. (Operatori pubblici e privati autorizzati)

1. Ai fini dell'applicazione della legge si definisce "autorizzazione" il provvedimento mediante il quale la Regione abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati agenzie per il lavoro, allo svolgimento dell'attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori e delle lavoratrici nel mercato del lavoro regionale.

2. Gli operatori pubblici e privati autorizzati dalla Regione svolgono le attività di cui al comma 1 secondo le definizioni attribuite alle medesime dall'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), del [d.lgs. 276/2003](#) .

3. La Giunta regionale disciplina, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia dal [d.lgs. 276/2003](#) , la procedura per l'iscrizione nelle sezioni regionali dell'albo degli operatori pubblici e privati che richiedono l'autorizzazione a svolgere le attività definite all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), e d), del [d.lgs. 276/2003](#) .

4. La Giunta regionale provvede, previa verifica dei requisiti richiesti dall' [articolo 5 del d.lgs. 276/2003](#) e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione del comma 4, lettera b), della medesima disposizione, a rilasciare l'autorizzazione secondo le modalità prescritte dall' [articolo 6, comma 7, del d.lgs. 276/2003](#) e successive modifiche ed integrazioni, e provvede, altresì, alla contestuale comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'iscrizione delle agenzie nelle apposite sezioni regionali dell'albo nazionale delle agenzie per il lavoro.

5. Per i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, le camere di commercio, gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, l'autorizzazione si riferisce allo svolgimento, relativamente ai rispettivi ambiti di competenza, dell'attività di intermediazione a condizione che tali soggetti svolgano la predetta attività senza finalità di lucro, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), f) e g), del [d.lgs. 276/2003](#) e provvedano a fornire le informazioni richieste dalla Regione relative al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi dell' [articolo 17 del d.lgs. 276/2003](#) .

6. Per i soggetti previsti dall' [articolo 6, comma 3, del d.lgs. 276/2003](#) l'autorizzazione si riferisce allo svolgimento dell'attività di intermediazione a condizione che rispettino i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), del [d.lgs. 276/2003](#) .

7. I soggetti autorizzati, ai sensi del presente articolo, non possono in ogni caso svolgere l'attività di intermediazione nella forma di consorzio e non possono operare a favore di imprese aventi sede legale in altre Regioni.”.

- Il testo vigente dell'articolo 11 della legge regionale 34/2008 è il seguente:

“Art. 11. (Agenzie formative)

1. Le attività formative previste dalle direttive annuali e regionali possono essere affidate per la loro realizzazione esecutiva, con le priorità e le limitazioni definite dalle direttive stesse e tramite apposite convenzioni, alle seguenti Agenzie formative:

- a) Enti pubblici che svolgano attività di formazione professionale;
- b) Enti senza fini di lucro che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, del movimento cooperativo, o di associazioni con finalità statutarie formative e sociali;
- c) consorzi e società consortili con partecipazione pubblica;
- d) imprese e consorzi di esse.

2. Le Agenzie, di cui al comma 1, lettere a), b) e c) possono essere soggetti di convenzione qualora posseggano i seguenti requisiti:

- a) avere tra i propri fini statuari l'esercizio di attività di formazione professionale;
- b) disporre di strutture materiali ed organizzative, di attrezzature e capacità professionali idonee alla realizzazione degli interventi formativi programmati;
- c) applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale della formazione professionale o del settore di appartenenza;
- d) non essere destinatarie di sentenze passate in giudicato che accertino gravi o reiterate violazioni alle norme in materia di lavoro ed assicurazioni sociali obbligatorie.

3. Le convenzioni sono stipulate a condizione che le Agenzie di cui al comma 2:

- a) rendano pubblico, nelle forme previste dalla convenzione, il bilancio per il centro di attività oggetto della convenzione stessa;
- b) accettino il controllo della Regione e, per le rispettive competenze, delle altre pubbliche Amministrazioni, anche mediante ispezione, sull'attuazione della convenzione e sull'utilizzazione dei fondi a tal fine assegnati.

4. Ai soggetti di cui al comma 1, lettera d) possono essere affidate, tramite apposite convenzioni, esclusivamente attività di formazione rivolte ai dipendenti propri o delle aziende consorziate e attività di formazione finalizzate all'assunzione presso le stesse. Per accedere alle convenzioni, i soggetti di cui al comma 1, lettera d) devono:

- a) disporre di strutture materiali ed organizzative, di attrezzature e capacità professionali idonee alla realizzazione degli interventi formativi programmati;
- b) accettare il controllo della Regione e, per le rispettive competenze, delle altre pubbliche Amministrazioni, anche mediante ispezione, sull'attuazione della convenzione e sull'utilizzazione dei fondi a tal fine assegnati.”.

### ***Note all'articolo 63***

- Il testo vigente dell'articolo 75 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59), come abrogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 75. (Finalità)

1. La Regione disciplina il conferimento delle funzioni amministrative di cui all' [articolo 140 e seguenti del d. lgs. 112/1998](#) , con la finalità di garantire il più alto livello possibile di integrazione tra politiche formative, politiche del lavoro e politiche in materia di istruzione.”.

- Il testo vigente dell'articolo 76 della legge regionale 44/2000, come abrogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 76. (Funzioni della Regione)

1. Restano ferme le competenze della Regione così come disciplinate dalla [l.r. 63/1995](#) salvo quanto disposto dall'articolo 77.

2. Gli atti di programmazione dell'offerta formativa previsti dalla [l.r. 63/1995](#) e dalla [legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41](#) (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, stabiliscono anche le modalità di integrazione fra istruzione e formazione professionale.

3. Il piano annuale regionale è predisposto in concorso con le Province ai sensi dell' [articolo 9 della l.r. 63/1995](#) , sulla base delle indagini sui fabbisogni formativi ed in coerenza con le esigenze occupazionali delle diverse aree territoriali.

- Il testo vigente dell'articolo 77 della legge regionale 44/2000, come abrogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 77. (Funzioni delle Province)

1. Sono attribuite alle Province, oltre a quelle già previste dalla [legge regionale n. 63/1995](#) , le seguenti ulteriori funzioni:

a) la gestione delle attività formative previste nelle direttive annuali di cui all' [articolo 18 della l.r. 63/1995](#) , ad eccezione di quelle relative all'effettuazione di azioni sperimentali o di rilevante interesse della Regione che impongono la gestione unitaria a livello regionale, come individuate nelle medesime direttive. L'attribuzione ha luogo con

gradualità a partire dal 1° gennaio 2001. Prima di tale data, la Regione può procedere, previa valutazione di modalità e tempi concordati con le Province, all'attribuzione di alcune competenze gestionali;

b) l'istituzione delle commissioni esaminatrici di cui all' [articolo 24 della l.r. 63/1995](#) . A modifica di quanto previsto all' [articolo 24, comma 2 della l.r. 63/1995](#) il Presidente delle commissioni è designato dalla Provincia. Le commissioni possono essere integrate da un funzionario della Regione designato dall'Assessore regionale competente su specifica richiesta alla Provincia interessata, qualora sussistano le condizioni di carattere innovativo e sperimentale di rilevante interesse regionale;

c) il rilascio degli attestati su moduli predisposti dalle Province secondo standards stabiliti dalla Regione, d'intesa con le Province;

d) le funzioni e i compiti trasferiti alla Regione ai sensi dell' [articolo 144, comma 1, lettera b\) del d. lgs. 112/1998](#) relativamente agli istituti professionali.

2. Le funzioni sono esercitate dalle Province nel rispetto degli atti di indirizzo definiti dalla Regione ai sensi delle leggi regionali n. 63/1995 e 41/1998.

3. Sono attribuiti alle Province i compiti e le funzioni di coordinamento inerenti le attività di orientamento all'istruzione, lavoro e formazione professionale, già indicati nella [l.r. 63/1995](#) . La programmazione, il monitoraggio e il coordinamento inerente le attività di orientamento vengono predisposte dalla Regione previo parere delle Province.

4. Salvo quanto previsto dalla [l.r. 34/1998](#) in ordine all'assegnazione e al trasferimento del personale addetto alle funzioni attribuite, il personale regionale di cui al ruolo ad esaurimento istituito ai sensi dell' [articolo 15, comma 3 della l.r. 63/1995](#) può essere trasferito alle Province, previa intesa fra le Amministrazioni interessate, per potenziare gli uffici provinciali a seguito dell'attribuzione delle competenze in materia di formazione e orientamento professionale.”.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 34/2008 è riportato in nota all'articolo 30.

- Il testo vigente dell'articolo 15 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009), come abrogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 15. (Modifiche alla [legge regionale 22 dicembre 2008 n. 34](#) )

1. L' [articolo 67, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34](#) (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) è sostituito dal seguente:

“1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a 60.051.660,00 euro, si fa fronte:

a) per l'esercizio finanziario 2009, per le spese correnti, con i fondi stanziati nelle seguenti unità previsionali di base (UPB): UPB DA15041 per un importo pari a 36.241.660,00 euro, UPB DA15051 per un importo pari a 600.000,00 euro, UPB DA15061 per un importo pari a 2.900.000,00 euro, UPB DA15981 per un importo pari a 310.000,00 euro, UPB DA15001 per un importo pari a 20.000.000,00 euro;

b) per il biennio 2010-2011 con le risorse finanziarie individuale secondo le modalità previste dall' [articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7](#) (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' [articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2](#) (Legge finanziaria per l'anno 2003).”.

- Il testo vigente dell'articolo 55 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 55. (Modifiche alla [legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34](#) )

1. Al [comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34](#) (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) dopo le parole: “alla fine del cantiere”, sono inserite, infine, le seguenti: “e per coloro che risultano essere stati utilizzati in attività socialmente utili concluse entro il 31 dicembre 2005”.

[2. Il [comma 7 dell'articolo 33 della l.r. 34/2008](#) è sostituito dal seguente:

“7. La Giunta regionale dispone il trasferimento delle somme necessarie alla concessione dei contributi di cui al comma 1 alle province, che provvedono, nell'ambito degli indirizzi regionali, all'individuazione dei criteri e delle priorità di utilizzo dei fondi in relazione ai diversi interventi previsti a favore dei destinatari indicati al comma 1. ”.] *abrogato*.

[3. Al [comma 8 dell'articolo 33 della l.r. 34/2008](#) , dopo la parola:“eroga”, è inserita la seguente: “anche”.] *abrogato*

[4. Dopo il [comma 3 dell'articolo 35 della l.r. 34/2008](#) è aggiunto il seguente:

“3 bis. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative di cui alla [l. 68/1999](#) sono introitate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, nell'ambito della UPB DB0902 e sono utilizzate in spesa per le finalità indicate dalla legge stessa.”.] *abrogato*

[5. Al [comma 3 dell'articolo 36 della l.r. 34/2008](#) , dopo la parola: “disabili” le parole: “ad eccezione di” sono sostituite dalle parole: “in aggiunta a”.] *abrogato*

[6. Dopo il [comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 34/2008](#) è inserito il seguente comma:

“1 bis) I sussidi di cui al comma 1 possono, altresì essere corrisposti a lavoratori disoccupati o sospesi privi di trattamenti previdenziali.”.] *abrogato*

[7. Al [comma 8 dell'articolo 38 della l.r. 34/2008](#) , le parole: “non si applicano”, sono sostituite dalle seguenti: “si applicano anche”.] *abrogato*

[8. Al [comma 3 dell'articolo 43 della l.r. 34/2008](#) , le parole: "di lavoratori che si trovano in trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)", sono sostituite dalle seguenti: "dei soggetti di cui all'articolo 29".] *abrogato*

[9. Il [comma 2 dell'articolo 52 della l.r. 34/2008](#) è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di conseguire il riconoscimento della priorità di cui al comma 1, le aziende e gli enti presentano alla Regione progetti o documentazione di azioni positive, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.".] *abrogato*

[10. Il [comma 3 dell'articolo 52 della l.r. 34/2008](#) è sostituito dal seguente:

"3. La Regione, nell'applicazione dell'articolo 42, dà priorità alle domande presentate da donne. A tal fine, nell'ipotesi di società di persone o di società cooperativa, le donne devono costituire almeno il 60 per cento dei soci e nell'ipotesi di società di capitali i due terzi delle quote di capitale devono essere detenute da donne e l'organo di amministrazione deve essere composto per almeno i due terzi da donne.".] *abrogato* "

[11. Al [comma 3 dell'articolo 53 della l.r. 34/2008](#) dopo la parola: "conciliazione" sono inserite, infine, le seguenti: "ed i percorsi di carriera".] *abrogato*

[12. Dopo il [comma 2 dell'articolo 65 della l.r. 34/2008](#) è aggiunto il seguente:

"2 bis. Per la valutazione delle domande dirette ad ottenere i benefici previsti dalla [legge regionale 14 giugno 1993, n. 28](#) (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione ed il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati), modificata ed integrata dalla [legge regionale 9 maggio 1997, n. 22](#) , la Regione si avvale del comitato tecnico di cui all' [articolo 7 della l.r. 28/1993](#) , nella composizione attualmente in carica fino al perfezionamento dei provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 42 della presente legge. ".]” *abrogato*

- Il testo vigente dell'articolo 34 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria), come abrogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 34. (Modifiche alla [legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34](#) )

1. Il [comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34](#) (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa e dell'organizzazione del lavoro volte a favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, la Regione e gli enti locali, ai sensi della [legge 8 marzo 2000, n. 53](#) (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) sostengono, anche finanziariamente progetti proposti da aziende e da enti, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente."."

- Il testo vigente dell'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 (Interventi urgenti per lo sviluppo delle attività produttive e disposizioni diverse), come abrogato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

"Art. 9. (Modifiche della [l.r. 34/2008](#) )

1. Al [comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34](#) (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) dopo le parole: "quarantanove anni" sono inserite le seguenti: "e gli ex detenuti che hanno terminato di scontare la pena da non oltre cinque anni dalla data di presentazione della domanda,".

2. Al [comma 6 dell'articolo 33 della l.r. 34/2008](#) la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre".

3. Al [comma 4 dell'articolo 48 della l.r. 34/2008](#) la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre".”.

- Il testo vigente dell'articolo 57 della legge regionale legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015), come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

"Art. 57. (Modifiche alla [legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34](#) )

[1. Dopo la [lettera p\) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34](#) (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro), è inserita la seguente: "p bis) contribuire a forme di collaborazione tra il cittadino e gli enti locali attraverso la promozione dell'adozione di provvedimenti amministrativi, quale il baratto amministrativo, secondo cui i cittadini possono permutare i propri debiti con le amministrazioni pubbliche locali in lavori di pubblica utilità.".] *abrogato*

[2. L' [articolo 4 della l.r. 34/2008](#) è sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche attive del lavoro, nonché quelle relative alla regolazione e organizzazione dei servizi per il funzionamento del mercato del lavoro regionale, in raccordo con le linee guida stabilite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), di cui all' [articolo 4 e seguenti del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150](#) (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro di politiche attive, ai sensi dell' [art. 1 comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183](#) ) ed in particolare:

a) definisce la strategia regionale per l'occupazione, in linea con il programma pluriennale del Fondo Sociale Europeo (FSE), garantendo il necessario coordinamento con le politiche relative alle diverse materie collegate ed approvando i conseguenti atti di indirizzo;

- b) definisce gli standard qualitativi, le linee guida di valutazione e di certificazione dei risultati raggiunti dai servizi al lavoro;
- c) adotta il quadro regionale delle competenze degli operatori pubblici in materia di politiche del lavoro e dei soggetti privati che svolgono attività nel mercato del lavoro piemontese;
- d) realizza e sostiene la rete regionale dei servizi al lavoro attraverso l'interazione tra i Centri per l'impiego e gli operatori accreditati, programmando gli interventi di politica attiva del lavoro, anche mediante l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dai fondi strutturali europei e dalle iniziative comunitarie;
- e) riconosce i Centri per l'impiego come snodo fondamentale di erogazione dei programmi e delle politiche attive per il lavoro, valorizzando il loro ruolo di governance dei servizi per l'impiego locali e di garanzia e uniformità di trattamento di tutti i cittadini;
- f) per consentire un'adeguata erogazione e un migliore governo delle politiche attive, costituisce, ai sensi dell' [articolo 18 del d.lgs. 150/2015](#) , uffici territoriali denominati Centri per l'impiego, definendone i bacini territoriali ottimali di competenza e affidandone il coordinamento e la gestione all'Agenzia Piemonte Lavoro, secondo quanto stabilito dall'articolo 6, in raccordo con gli indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro di cui all' [articolo 2 del d.lgs. 150/2015](#) . In attuazione dell' [articolo 16 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23](#) (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#) 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni '), nelle more della costituzione dei predetti uffici, la Regione individua negli attuali Centri per l'impiego, costituiti ai sensi dell'articolo 20, le strutture il cui coordinamento e gestione è affidato all'Agenzia Piemonte Lavoro, secondo quanto definito dall'articolo 6;
- g) disciplina le procedure ed individua i criteri di autorizzazione degli operatori pubblici e privati all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), del [decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#) (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla [legge 14 febbraio 2003, n. 30](#) ), nell'ambito del territorio regionale, nonché l'accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare i servizi al lavoro nel medesimo ambito territoriale, anche mediante utilizzo di risorse pubbliche;
- h) realizza e sviluppa il sistema informativo regionale per il lavoro, nell'ambito del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro di cui all' [articolo 13 del d.lgs. 150/2015](#) ;
- i) definisce i criteri di organizzazione, le modalità, le specificazioni e i tempi di attuazione delle procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell' [articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56](#) (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);
- j) svolge l'esame congiunto previsto nelle procedure di integrazione salariale straordinaria, esprimendo motivato parere, anche in merito agli interventi gestiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali perché riguardanti aziende plurilocalizzate, ai sensi dell' [articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148](#) (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della [legge 10 dicembre 2014, n. 183](#) );
- k) svolge attività di mediazione tra le parti nelle procedure di licenziamento collettivo, previste dagli articoli 4 e 24 della [legge 23 luglio 1991, n. 223](#) (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), qualora non sia stato possibile raggiungere un accordo nella fase sindacale della procedura;
- l) promuove iniziative per l'impiego temporaneo e straordinario dei soggetti individuati dall'articolo 29 per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità finalizzate all'incremento dell'occupabilità per l'inserimento nel mercato del lavoro;
- m) favorisce l'inserimento lavorativo ed il mantenimento del posto di lavoro dei soggetti destinatari individuati dall'articolo 29, nonché incentiva la creazione di nuovi posti di lavoro per i medesimi soggetti, mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali;
- n) sostiene iniziative locali per l'occupazione finalizzate all'erogazione di servizi di informazione sui programmi di intervento, predisposti dagli organi competenti, volti a favorire l'ingresso nel mercato del lavoro dei soggetti individuati dalla presente legge, nonché a favorire la progettazione di iniziative e di interventi integrati per lo sviluppo locale;
- o) promuove e sostiene azioni positive nelle pari opportunità.
2. La Regione effettua un'attività regolare e continuativa di valutazione degli interventi di politica attiva del lavoro svolti dai servizi competenti, in raccordo con il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVAL) e con l'attività di valutazione realizzata nell'ambito della programmazione del FSE e in una logica integrata con le iniziative avviate dall'ANPAL in collaborazione con l'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL), avvalendosi dell'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali per il Piemonte (IRES) o di altri soggetti in possesso di competenze specialistiche in materia." ] *abrogato*
3. L' [articolo 6 della l.r. 34/2008](#) è sostituito dal seguente:  
"Art. 6 (Agenzia Piemonte Lavoro)
1. Per i compiti di cui al presente articolo la Regione si avvale dell'Agenzia Piemonte Lavoro, ente strumentale dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile nell'ambito delle risorse ad essa attribuite dal bilancio regionale, con sede a Torino.
  2. Lo [statuto](#) dell'Agenzia è approvato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
  3. L'Agenzia coordina e gestisce i Centri per l'impiego di cui all'articolo 20, secondo quanto previsto dall' [articolo 16 della l.r. 23/2015](#) e definito dalla convenzione di cui all' [articolo 11, comma 1, del d.lgs. 150/2015](#) , assicurando

l'erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all' [articolo 18, comma 1, del d.lgs. 150/2015](#) , nonché dei servizi per il collocamento mirato dei disabili di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#) (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dell'avviamento a selezione nei casi previsti dall' [articolo 16 della legge 56/1987](#) .

4. La convenzione di cui all' [articolo 11, comma 1, del d.lgs. 150/2015](#) è attuata con successivi accordi approvati dalla Giunta regionale e da sottoscrivere con la Città metropolitana di Torino e con le province piemontesi, previo confronto con le organizzazioni sindacali territoriali, nei quali è definita la delega dei poteri datoriali e organizzativi all'Agenzia Piemonte Lavoro relativamente al personale dei Centri per l'impiego temporaneamente assegnato ad essa, nonché gli ambiti e le modalità del potere direttivo da questa esercitato per tutta la durata degli accordi.

5. L'Agenzia esercita compiti di assistenza tecnica e monitoraggio in relazione alle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, e collabora, d'intesa con gli uffici regionali competenti, al monitoraggio delle attività di formazione professionale. Inoltre, in linea con gli indirizzi della Giunta regionale l'Agenzia svolge compiti di:

- a) supporto alle attività di programmazione del FSE;
- b) promozione e sostegno alla qualificazione dei tirocini, secondo quanto previsto dall'articolo 41;
- c) realizzazione degli interventi di ricollocazione lavorativa dei dirigenti previsti dall' [articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266](#) (Interventi urgenti per l'economia);
- d) gestione ed erogazione, secondo gli orientamenti definiti dalla Giunta regionale, di forme di sostegno al reddito a favore di lavoratori in difficoltà a seguito di crisi aziendali o di perdita del posto di lavoro;
- e) supporto tecnico alla Consigliera o al Consigliere di parità, secondo quanto previsto dall' [articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198](#) (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell' [articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246](#) ).

6. L'Agenzia predispose annualmente un piano generale di attività e una relazione sulle attività svolte l'anno precedente, da presentare alla Giunta regionale, che ne informa la competente commissione consiliare.

7. Allo scopo di ampliare l'offerta di servizi agli utenti in relazione a specifici bisogni, specie in materia di progettazione di iniziative e di interventi integrati per lo sviluppo locale, l'Agenzia può stipulare nell'ambito di ogni bacino per l'impiego convenzioni con gli enti locali o accordi con altri organismi pubblici o privati del territorio, ovvero supportare, su richiesta, gli enti locali e le loro associazioni per la progettazione e realizzazione di programmi e di interventi connessi alle politiche ed ai servizi per il lavoro."

[4. L' [articolo 9 della l.r. 34/2008](#) è abrogato. ] *abrogato*

[5. L' [articolo 11 della l.r. 34/2008](#) è sostituito dal seguente:

"Art. 11. (Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell'orientamento)

1. È istituita, quale sede concertativa unica sulle politiche regionali del lavoro, della formazione professionale e dell'orientamento, la Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell'orientamento, che esercita le seguenti funzioni:

- a) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sui programmi e sugli atti di indirizzo e direttive delle politiche attive del lavoro, della formazione professionale e dell'orientamento, finanziati con risorse europee, nazionali e regionali, nonché sugli atti indicati all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), l), m), n), o), e in ordine alle iniziative in materia di fabbisogni professionali delle imprese e di fabbisogni formativi dell'offerta di lavoro, comprese le funzioni di cui all' [articolo 19 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63](#) (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale);
- b) riceve ed esamina rapporti, studi e valutazioni inerenti il mercato del lavoro e le politiche del lavoro predisposti dalla Regione, dall'Agenzia Piemonte Lavoro o da altri soggetti incaricati, ivi compresi gli enti bilaterali, ed esprime valutazioni sugli interventi attuati;
- c) propone interventi volti a favorire l'inserimento nel lavoro di soggetti in condizioni di svantaggio personale, sociale e di disabilità psico-fisica;
- d) approva le liste di mobilità e determina le modalità di cancellazione dalle stesse;
- e) esamina ed approva i progetti di contratti di formazione-lavoro;
- f) promuove il monitoraggio sulle condizioni del lavoro svolto presso gli operatori aggiudicatari di contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori, opere e segnala eventuali situazioni di irregolarità.

2. La Commissione è composta da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato con funzioni di presidente;
- b) il consigliere o la consigliera di parità di cui al [d. lgs. 198/2006](#) ;
- c) fino a dodici componenti effettivi e fino a dodici supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale, anche in forma associata, in numero tale da garantire la pariteticità con i componenti di cui alla lettera d);
- d) fino a dodici componenti effettivi e fino a dodici componenti supplenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, anche in forma associata, in numero tale da garantire la pariteticità con i componenti di cui alla lettera c);
- e) il sindaco della città metropolitana di Torino o suo delegato;
- f) un rappresentante dell'UPP;
- g) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Piemonte.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri per la nomina dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
4. La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica per tutta la durata della legislatura.
5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del 50 per cento più uno dei componenti. I supplenti non si computano a tale effetto se sono presenti i relativi componenti effettivi. La Commissione decide a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. La Commissione può articolarsi in sottocommissioni per la trattazione di specifiche tematiche, con particolare attenzione alle problematiche in materia di politiche del lavoro, della formazione e dell'orientamento che emergono dal territorio, purché sia garantita la rappresentatività dei componenti di cui al comma 2, lettere c) e d).
7. Partecipano alle riunioni della Commissione e delle sottocommissioni, senza diritto di voto:
- a) il direttore della struttura regionale competente in materia di lavoro, di formazione professionale e di orientamento;
  - b) il direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro;
  - c) gli assessori regionali competenti nelle materie poste all'ordine del giorno.
8. La Commissione può invitare a partecipare alle sedute altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile ed opportuna ai fini della trattazione di determinate questioni poste all'ordine del giorno; in materia di formazione professionale sono invitati a partecipare alle sedute, senza diritto di voto, i rappresentanti delle associazioni delle agenzie formative.
9. Con regolamento interno è definito il funzionamento della Commissione e delle sottocommissioni.
10. La struttura regionale competente in materia di lavoro garantisce le funzioni di segreteria." ] *abrogato*
- [6. Dopo il [comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 34/2008](#) , sono inseriti i seguenti:  
"4 bis. I datori di lavoro che ricevono contributi ai sensi della presente legge sono tenuti a non trasferire le proprie unità produttive al di fuori dei confini regionali per i successivi sette anni.  
4 ter. La Regione provvede ad avviare una procedura di recupero degli importi concessi ai datori di lavoro per i quali è stato accertato il mancato rispetto di quanto previsto al comma 4 bis." ] *abrogato*
- [7. Dopo il [comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 34/2008](#) , è inserito il seguente: "  
1 bis. La Regione garantisce omogeneità sul proprio territorio relativamente alle modalità di gestione della [legge 68/1999](#) ." ] *abrogato*
- [8. Al [comma 4 dell'articolo 36 della l.r. 34/2008](#) , le parole: "fino ad un massimo del 95 per cento dell'importo richiesto "sono soppresse." ] *abrogato*.

- Il testo vigente dell'articolo 7 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020, come abrogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 7. (Sostituzione dell' [articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34](#) )

1. L' [articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34](#) (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) è sostituito dal seguente:

"Art. 6. (Agenzia Piemonte Lavoro)

1. E' confermata l'istituzione dell'Agenzia Piemonte Lavoro (di seguito Agenzia), ente strumentale, con sede a Torino, dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile nell'ambito delle risorse ad essa attribuite dal bilancio regionale. All'Agenzia sono attribuiti i nuovi compiti in materia di servizi per l'impiego previsti in attuazione del [decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150](#) (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell' [articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183](#) ).

2. Lo [statuto](#) dell'Agenzia è approvato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

3. L'Agenzia assicura l'erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all' [articolo 18, comma 1, del d.lgs. 150/2015](#) , nonché dei servizi per il collocamento mirato dei disabili di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#) (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dell'avviamento a selezione nei casi previsti dall' [articolo 16 della legge 56/1987](#) , attraverso le proprie strutture territoriali, denominate Centri per l'impiego.

4. L'Agenzia esercita compiti di assistenza tecnica e monitoraggio in relazione alle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1 e, in linea con gli indirizzi della Giunta regionale, svolge compiti di:

a) supporto alle attività di programmazione delle politiche attive del lavoro nell'ambito del POR FSE e di altre iniziative a valere sui programmi nazionali e su fondi specifici del Ministero competente in materia di lavoro e politiche sociali, nonché su fondi regionali o comunitari;

b) assistenza ai lavoratori e alle imprese, attraverso la rete degli sportelli EURES dei Centri per l'impiego, per facilitare la libera circolazione dei lavoratori all'interno dello spazio economico europeo;

c) ricerca e studio finalizzati all'innovazione dei servizi per il lavoro.

5. L'Agenzia predisponde annualmente un piano generale di attività approvato dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, nonché una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente, da trasmettere alla Giunta regionale e al Consiglio regionale.

6. Allo scopo di ampliare l'offerta di servizi agli utenti in relazione a specifici bisogni, specie in materia di progettazione di iniziative e di interventi integrati per lo sviluppo locale, l'Agenzia può stipulare convenzioni con gli enti locali o accordi con altri organismi pubblici o privati, ovvero supportare, su richiesta, gli enti locali e le loro associazioni per la progettazione e realizzazione di programmi e di interventi connessi alle politiche ed ai servizi per il lavoro.".".

- Il testo vigente dell'articolo 8 della legge regionale 7/2018, come abrogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 8. (Sostituzione dell' [articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34](#) )

1. L' [articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34](#) è sostituito dal seguente:

"Art. 8. (Organizzazione dell'Agenzia Piemonte Lavoro)

1. L'Agenzia dispone di personale proprio. Essa adotta il piano triennale dei fabbisogni di cui all' [articolo 6 del d.lgs. 165/2001](#) , assume e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa definito con cadenza pluriennale dalla Giunta regionale e con le modalità e le procedure previste dalla normativa statale e regionale in materia di personale e nel rispetto della contrattazione collettiva. All'Agenzia è attribuita la competenza in materia di reclutamento del personale afferente i Centri per l'impiego, nell'ambito della propria autonomia gestionale, nel rispetto degli indirizzi regionali e delle risorse finanziarie attribuite, anche in attuazione dei piani di rafforzamento nazionali. La dotazione organica dell'Agenzia è definita con deliberazione della Giunta regionale.

2. In conformità a quanto disposto dall' [articolo 1, comma 793 della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#) (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), il personale della Città metropolitana di Torino e delle province con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i Centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell' [articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge di stabilità 2015'), è trasferito nel ruolo dell'Agenzia; per tale personale a tempo indeterminato è ammesso l'esercizio di opzione alternativa a favore dell'inquadramento nei ruoli regionali con contestuale distacco funzionale all'Agenzia entro trenta giorni dall'entrata in vigore della deliberazione legislativa recante (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020). Il trasferimento dalla Regione all'Agenzia è disciplinato da appositi accordi tra la Regione e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. L'Agenzia succede entro il 31 ottobre 2018 nei rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa del personale impiegato presso i Centri per l'impiego, ai sensi dell' [articolo 1, comma 795 della legge 205/2017](#) e ne garantisce la relativa stabilizzazione.

3. Al fine di consentire un'adeguata gestione dell'opzione di cui al comma 2, salvaguardando la continuità di funzionamento dei servizi al pubblico e assicurando un ottimale subentro nei contratti di lavoro, il processo di trasferimento della titolarità dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e il correlato funzionamento dei Centri per l'impiego inizia a decorrere dall'entrata in vigore della deliberazione legislativa recante (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020) e si conclude entro il 31 ottobre 2018, con modalità concordate tra la Regione, la Città metropolitana di Torino e le province piemontesi, consultate le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

4. Sino al 31 ottobre 2018 le province e la Città metropolitana di Torino assicurano il regolare funzionamento del servizio garantendo le risorse strumentali necessarie, anche al fine della sicurezza degli immobili. I beni e le risorse strumentali e i rapporti attivi e passivi connessi alle risorse da trasferire sono definiti da specifici accordi, previa ricognizione da parte degli enti titolari degli stessi.

5. La Regione assicura il trasferimento alla Città metropolitana di Torino e alle province piemontesi delle risorse occorrenti alla corresponsione della retribuzione e degli oneri connessi al personale dei Centri per l'impiego e delle relative spese di funzionamento per tutto il periodo di transizione, con modalità concordate tra la Regione, la Città metropolitana di Torino e le province piemontesi, previa iscrizione nel bilancio regionale delle somme di cui all'articolo 1, commi 794, 797 e 807 della [legge 205/2017](#) .

6. L'Agenzia conforma la propria organizzazione in modo da garantire che le funzioni di cui all'articolo 6 siano svolte in articolazioni e livelli di responsabilità centrali, collegati alle strutture periferiche territoriali denominate Centri per l'impiego.

7. L'inquadramento giuridico, il trattamento economico, di previdenza e quiescenza del personale dell'Agenzia è adeguato alle disposizioni relative ai dipendenti regionali.

8. Per lo svolgimento di attività progettuali, di studio e di ricerca, monitoraggio e valutazione l'Agenzia ha facoltà di stipulare convenzioni con società, camere di commercio, università ed altri enti qualificati. Per lo svolgimento di attività gestionali di carattere straordinario e limitato nel tempo, non previste dal piano annuale di attività, di cui al comma 10, lettera a), alle quali non può provvedersi con il personale in organico, l'Agenzia ha facoltà di far ricorso a contratti a tempo determinato in osservanza della normativa vigente, previa autorizzazione e relativa dotazione di risorse della Giunta regionale contestuale all'affidamento delle attività.

9. Resta salva la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato nell'ambito delle attività e delle risorse dei programmi comunitari a gestione diretta della Commissione europea.

10. La vigilanza sull'Agenzia è esercitata dalla Giunta regionale. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta i seguenti atti:

- a) il piano annuale di attività;
- b) la relazione annuale dell'attività svolta;
- c) gli atti di straordinaria amministrazione.

11. Il bilancio di previsione, l'asestamento, le variazioni allo stesso e il rendiconto sono trasmessi alla Giunta regionale ai sensi della [legge regionale 11 aprile 2001, n. 7](#) (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

12. In caso di soppressione dell'Agenzia, il personale dell'ente medesimo viene trasferito alla Regione o ad altro ente strumentale.

13. In caso di mutamento della personalità giuridica dell'Agenzia da cui consegue l'inapplicabilità del Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni locali, il personale della stessa ha facoltà di esercitare opzione di trasferimento presso la Regione o ad altro ente strumentale."."

- Il testo vigente dell'articolo 9 della legge regionale 7/2018, come abrogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 9. (Sostituzione dell' [articolo 19 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34](#) )

1. L' [articolo 19 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34](#) è sostituito dal seguente:

"Art. 19. (Servizi per l'impiego)

1. Il sistema regionale dei servizi per l'impiego è costituito dai seguenti soggetti:

- a) Centri per l'impiego, quali strutture territoriali dell'Agenzia;
- b) operatori pubblici e privati autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale allo svolgimento delle attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;
- c) operatori pubblici e privati autorizzati dalla Regione allo svolgimento delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;
- d) operatori pubblici e privati accreditati dalla Regione ai sensi dell' [articolo 7 del d.lgs. 276/2003](#) ;
- e) agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del [d.lgs. 276/2003](#) accreditate ai servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL);
- f) soggetti privati accreditati presso i quali è spendibile il servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro di cui all'[articolo 23, comma 4, del d.lgs. 150/2015](#)."."

- Il testo vigente dell'articolo 10 della legge regionale 7/2018, come abrogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 10. (Sostituzione dell' [articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34](#) )

1. L' [articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34](#) è sostituito dal seguente:

"Art. 20. (Centri per l'impiego)

1. I Centri per l'impiego, quali strutture territoriali pubbliche preposte alla gestione operativa delle politiche attive del lavoro, svolgono in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, ai sensi dell' [articolo 18 d. lgs. 150/2015](#) , le seguenti attività:

- a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;
- b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;
- c) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze e analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea;
- d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa;
- e) avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;
- f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione;
- g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;
- h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo;
- i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;
- l) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;
- m) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, ai sensi dell' [articolo 26 del d.lgs. 150/2015](#) .

2. I Centri per l'impiego concorrono ad assicurare sul territorio regionale i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) fissati dall' [articolo 28 del d.lgs. 150/2015](#) .

3. Competono in via esclusiva ai Centri per l'impiego in quanto struttura pubblica del sistema dei servizi per l'impiego:

- a) l'accertamento dello stato di disoccupazione e la relativa certificazione;
- b) la profilazione dell'utente e la stipula del patto di servizio personalizzato;
- c) il collocamento mirato dei lavoratori disabili, ivi comprese informazioni e supporto a lavoratori e imprese;
- d) gli avviamenti a selezione di cui all' [articolo 16 della legge 56/1987](#) ;
- e) altri compiti e funzioni riservati al sistema pubblico dei servizi per il lavoro dalla legislazione vigente."."

#### **Note all'articolo 64**

- Il testo vigente dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come ratificato dall'Italia con [legge 2 agosto 2008, n. 130](#), è il seguente:

“Art. 107

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
- b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
- c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
- b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
- d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
- e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.”.

- Il testo vigente dell'articolo 108 del TFUE è il seguente:

“Art. 108

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.”.